



FONDAZIONE IFEL

Rassegna Stampa del 30 maggio 2016

INDICE

IFEL - ANCI

30/05/2016 Corriere della Sera - Nazionale Per il 2 Giugno la parata aperta da 400 sindaci	7
30/05/2016 Corriere Economia Tasi La prima casa conquista la libertà	9
30/05/2016 Il Sole 24 Ore Doppia incognita sugli investimenti locali	11
30/05/2016 La Stampa - Nazionale Festa della Repubblica sfileranno anche i sindaci	12
30/05/2016 Il Mattino - Nazionale Centri d'accoglienza riaperti i termini per diecimila posti	13
30/05/2016 Giornale di Brescia Modello riuscito di smart city in riva al Garda	15
30/05/2016 Il Mattino di Padova - Nazionale Scuole comunali a rischio collasso in due anni tagliati 2,3 milioni	16
30/05/2016 La Sicilia - Caltanissetta «Non siamo in dissesto ma aspettiamo i fondi»	17
30/05/2016 Il Roma De Magistris: risultati "storici" per Asìa, mai jobs act per le aziende partecipate	18
30/05/2016 InStore L'Agenzia del Demanio ha incontrato il mondo del retail: se son rose...	19

FINANZA LOCALE

30/05/2016 Corriere Economia Imu Un po' di pace dopo 5 anni vissuti pericolosamente	21
30/05/2016 Corriere Economia Imu & Tasi Un po' di tregua Ma le trappole non mancano	23
30/05/2016 Corriere Economia Imposta municipale L'acconto guarda al passato	25

30/05/2016 Corriere Economia	27
Famiglia Tra genitori e figli sconti solo per pochi intimi	
30/05/2016 Corriere Economia	29
Dalla rendita alla cassa, fare i conti con le tasse gemelle	
30/05/2016 Corriere Economia	30
Al traguardo in cinque mosse	
30/05/2016 Il Sole 24 Ore	31
Oltre 25 miliardi da amministrare	
30/05/2016 Il Sole 24 Ore	33
Indennità e gettoni valgono 100 milioni ma la spesa cala	
30/05/2016 Il Sole 24 Ore	34
Imu e Tasi, le insidie verso l'acconto	
30/05/2016 Il Sole 24 Ore	38
Il «peso» delle varianti definisce il titolo edilizio	
30/05/2016 Il Sole 24 Ore	41
No alla casa se il figlio è autosufficiente	
30/05/2016 Il Sole 24 Ore	42
Variazioni al bilancio fino al 31 dicembre	
30/05/2016 Il Sole 24 Ore	44
Partecipate, ecco le scelte per anticipare la riforma	
30/05/2016 Il Sole 24 Ore	45
Le sentenze subito esecutive complicano la gestione Imu-Tasi	
30/05/2016 Il Giornale - Nazionale	46
La rapina fiscale sulla casa continua: 22 miliardi di tasse	

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

30/05/2016 Corriere della Sera - Nazionale	49
«Sì agli accordi con gli Usa Ma niente soluzioni al ribasso»	
30/05/2016 Corriere Economia	51
Il piano salva-Grecia, quasi una morte assistita	
30/05/2016 Corriere Economia	53
L'Ecofin rinvia l'attacco alle elusioni fiscali	

30/05/2016 Corriere Economia	54
Dalle bollette, agli affitti, alle tasse: è scattato l'addio ai bollettini	
30/05/2016 Il Sole 24 Ore	55
Dai mutui ai consumi ripresa lenta e fragile	
30/05/2016 Il Sole 24 Ore	57
Il professionista rinuncia alla parcella? Paga comunque le tasse	
30/05/2016 Il Sole 24 Ore	58
La cascina è la stessa ma nelle commissioni Lodi assolve, Milano no	
30/05/2016 Il Sole 24 Ore	59
Il preconcordato taglia le ritenute Inps	
30/05/2016 Il Sole 24 Ore	61
Il preconcordato taglia le ritenute Inps*	
30/05/2016 Il Sole 24 Ore	63
L'Irap ancora in debito di risposte	
30/05/2016 Il Sole 24 Ore	65
Compensare in F24, alternativa ammessa	
30/05/2016 Il Sole 24 Ore	66
Il patent box incrocia il bonus ricerca	
30/05/2016 Il Sole 24 Ore	68
Plusvalenze senza automatismi	
30/05/2016 Il Sole 24 Ore	70
Fabbricati pignorati, spetta al custode dichiarare il reddito	
30/05/2016 Il Sole 24 Ore	71
Premi di produttività solo con «variabile» e obiettivi raggiunti	
30/05/2016 Il Sole 24 Ore	73
Scelte obbligate senza conflitto d'interesse	
30/05/2016 La Repubblica - Nazionale	74
Via le tasse sui brevetti Bruxelles accusa l'Italia Così è paradiso fiscale per le multinazionali	
30/05/2016 La Repubblica - Affari Finanza	77
Armani: "Treni, strade e accise così la fusione Anas-Ferrovie"	
30/05/2016 La Repubblica - Affari Finanza	80
LA SPENDING REVIEW HA LE PORTE GIREVOLI	

30/05/2016 La Repubblica - Affari Finanza	81
L'Europa accelera, più vicina l'unione digitale	
30/05/2016 La Stampa - Nazionale	83
Sconti fiscali per chi investe nelle piccole imprese	
30/05/2016 Il Messaggero - Nazionale	84
«Non basta solo cambiare Equitalia va anche interrotta la caccia al gettito»	
30/05/2016 ItaliaOggi Sette	85
Usa, l'ultimo paradiso fiscale	
30/05/2016 ItaliaOggi Sette	86
Impatti tributari in zona d'ombra	
30/05/2016 ItaliaOggi Sette	87
Operazione senza vantaggio fiscale	
30/05/2016 ItaliaOggi Sette	89
Pegno non possessorio, c'è il rischio di iscrizioni massive	
30/05/2016 QN - La Nazione - Nazionale	91
Pensioni e lavoro, dubbi sui conti A rischio anticipi e decontribuzione	

GOVERNO LOCALE E AREE METROPOLITANE

30/05/2016 La Repubblica - Nazionale	93
"Assurda la carica con la scadenza così non si programma nulla"	

IFEL - ANCI

10 articoli

la festa della repubblica

Per il 2 Giugno la parata aperta da 400 sindaci

Monica Guerzoni a pagina 5

ROMA La Repubblica italiana compie 70 anni e questa volta le celebrazioni del 2 giugno non saranno una esibizione delle Forze armate, ma una festa di tutti gli italiani. Non solo di quelli che indossano la divisa. Una svolta, maturata negli ultimi anni e portata a compimento da Roberta Pinotti, di concerto con il Quirinale e con Palazzo Chigi.

«Nella sfilata - spiega la responsabile della Difesa - sono le Forze armate e gli altri corpi dello Stato che fanno festa alla Repubblica e non, come si è talvolta dato a intendere, la Repubblica che esibisce, celebra e onora le Forze armate». Per la Pinotti è un «cambio di passo», una «rivoluzione simbolica» che nasce da «una rinnovata consapevolezza democratica» della stessa Difesa.

Per la prima volta alla parata, privata dell'aggettivo «militare», sfileranno anche 400 sindaci in rappresentanza degli ottomila Comuni italiani, selezionati tra tutti i primi cittadini che hanno aderito all'invito dell'Anci. Saranno i sindaci, con le loro fasce tricolori, ad aprire la sfilata ed è una novità assoluta, pensata per sottolineare che il 2 giugno si festeggia prima di tutto la comunità nazionale e l'unità d'Italia. In questo nuovo quadro l'omaggio delle Forze armate sarà solo una parte, non più il cuore delle celebrazioni. D'altronde, sottolinea l'ufficio stampa della Pinotti, a queste è dedicata la festa del 4 Novembre.

La Rivista militare, alla presenza del capo dello Stato e dei vertici delle istituzioni, non sarà troppo diversa da quella del 2015. La tradizionale location non cambia. In via dei Fori imperiali sfileranno circa tremila persone, tra militari e civili. Non si vedranno blindati, né cingolati. I soli cavalli saranno quelli dei corazzieri e per due volte le Frecce tricolori solcheranno il cielo di Roma, i cui palazzi militari sfoggeranno facciate coperte da enormi bandiere verdi, bianche e rosse. Un posto d'onore avranno la Marina militare e la Guardia costiera, in prima linea nel soccorso ai migranti. Spazio anche ai corpi non armati dello Stato, con le delegazioni degli atleti militari e del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa. E ci sarà la Brigata Sassari, a smentire le voci secondo cui sarebbe stata tagliata, per presunte incomprensioni tra la Sardegna e Roma sui poligoni militari.

Monica Guerzoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIERE DELLA SERA Inizio parata Circo Massimo Stazione Termini Piazza Piazza della Repubblica Venezia Altare della Patria P.le Numa Pompilio Via Nazionale Via Labicana Via delle Terme di Caracalla V. di S. Gregorio Via dei Fori Imperiali Viale Aventino Foro Romano Arco di Costantino Pantheon Quirinale Basilica di Santa Maria in Trastevere R O M A Colosseo Il percorso di avvicinamento LA MAPPA Comandante delle truppe e Comandante apertura Banda dei Carabinieri Rappresentanza dei sindaci Banda dell'Esercito Gruppi sportivi e Gruppo sportivo paralimpico Difesa Compagnia 152° rgt. Sassari Compagnia mista in uniforme storica 1ª Guerra mondiale Compagnia mista in uniforme storica 2° dopoguerra Compagnia mista Assoarma e associaz. combattentistiche Comandante III settore Comandante V settore Comandante II settore Gonfaloni delle Regioni, dell'Upi e dell'Anci Esercito Marina Bandiere di Aeronautica Carabinieri Forze Armate Guardia di Finanza Labari associazioni combattentistiche e d'Arma Banda brigata Sassari Comandante IV Settore Comandante VI settore (GdF) Banda brigata Aosta Fanfara della Brigata alpina Taurinense 9° reggimento Alpini Banda centrale Marina militare Banda centrale Aeronautica militare Fanfara della Legione allievi di Roma Banda centrale della Guardia di finanza Comandante VII settore (Polizia penitenziaria) Banda centrale Polizia penitenziaria Fanfara dei Bersaglieri Garibaldi Compagnia dei Bersaglieri Paracadutisti 186° rgt Folgore 5° rgt Aosta

Lancieri di Montebello Accademia militare e Scuola sottufficiali 1° reggimento Granatieri di Sardegna Scuole militari Nunziatella e Teuliè Compagnia d'onore Am Accademia aeronautica, Scuola marescialli e Scuola specialisti Scuola militare G. Douhet Logistica di proiezione Incursori e fucilieri Personale navigante e specialista Capitanerie di Porto Compagnia del San Marco Equipaggi 1° e 2° gruppo navale Accademia Navale Scuola navale F. Morosini Accademia della Guardia di finanza e Scuola ispettori e sovrintendenti Scuola allievi finanziari Corpo militare della Croce rossa italiana Compagnia II.VV. Cri Compagnia Ordine di Malta GdF ordine pubblico Scuola ufficiali, Scuola marescialli e brigadieri e Scuola allievi carabinieri Compagnia Organizzazione territoriale I e II Brigata mobile Reparti specializzati Polizia di Stato Polizia penitenziaria Corpo forestale dello Stato Vigili del fuoco Croce rossa - volontari del soccorso Polizia Roma Capitale Servizio civile nazionale Mezzi Protezione civile Comandante I settore Bandiere organismi multinazionali Bandiere Gruppo Bandiera Onu Nato UE La stella compare come attributo dell'Italia già nel '500 Il ramo d'ulivo indica la volontà di pace della nazione La ruota dentata traduce l'articolo 1 della Carta: l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro Il ramo di quercia indica la forza e la dignità del popolo italiano Con il referendum nasce la Repubblica italiana 2 giugno 1946 LA DATA IL SIMBOLO I NUMERI 3.608 partecipanti 2.691 militari 917 civili ARMA DEI CARABINIERI V SETTORE CORPI MILITARI VI SETTORE E AUSILIARI DELLO STATO VII SETTORE CHIUSURA CORPI ARMATI E NON DELLO STATO AERONAUTICA MILITARE IV SETTORE UNIFORMI STORICHE E ORGANISMI INTERNAZIONALI I SETTORE ESERCITO ITALIANO II SETTORE MARINA MILITARE III SETTORE La parata

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Le scadenze/5 Dopo l'Imu, l'abitazione principale da quest'anno è esente anche dalla tassa sui servizi indivisibili

Tasi La prima casa conquista la libertà

Si paga solo su immobili affittati, a disposizione, uffici, negozi. Nessun rincaro sulle aliquote 2015
CORRADO FENICI*

La Tasi è rimasta orfana dall'abitazione principale. L'appuntamento con l'acconto, da versare entro il 16 giugno, quindi, quest'anno sarà meno affollato e meno impegnativo per milioni di italiani. Molti Comuni già l'anno scorso, inoltre, avevano deciso di applicare alternativamente l'Imu (solo sulle seconde case) e la Tasi (solo sull'abitazione principale), o applicato la Tasi con aliquote minime. Di conseguenza, visto che la tassa sui servizi non si paga più sull'abitazione principale, i forzati del versamento saranno presumibilmente pochi. Inoltre per il 2016 i Comuni non possono rincarare la dose rispetto al 2015: quindi non si pagherà di più rispetto all'anno scorso.

Prima casa

Da quest'anno è esente dalla Tasi, oltre che dall'Imu. L'esenzione si estende alle pertinenze, una per tipo: box, cantine, solai. Come per l'Imu l'abitazione principale è quella dove si risiede anagraficamente e si dimora in maniera abituale. La Tasi è ancora dovuta sulle abitazioni principali considerate di lusso (quelle accatastate come A1, A8, A9). Non pagherà più la Tasi neanche l'inquilino, o l'occupante, per la sua quota di pertinenza, a condizione che l'immobile rappresenti la sua abitazione principale. Dal 2016, inoltre, è ridotta del 50% la base imponibile Tasi (e Imu) per gli immobili dati in comodato tra genitori e figli, con requisiti molto stringenti (vedi articolo nella pagina precedente) e a condizione che l'immobile sia utilizzato come abitazione principale.

Gli obbligati

La Tasi è dovuta su tutti i fabbricati, ad esclusione dal 2016 dell'abitazione principale non di lusso e relative pertinenze - quindi su seconde case, uffici, negozi, stabilimenti, case locate - nonché sulle aree edificabili. Sono esclusi i terreni agricoli, compresi gli orticelli. La Tasi è dovuta dai proprietari di immobili situati sul territorio italiano - persone fisiche e società - e da tutti coloro che su di essi sono titolari di un diritto reale di godimento: come l'usufruttuario o chi ha un diritto d'abitazione come il coniuge superstite, di uso, di enfiteusi e di superficie. Per gli immobili in leasing, la Tasi è dovuta dall'utilizzatore. Per quelli in multiproprietà, la paga direttamente l'amministratore.

A differenza dell'Imu, in caso di immobile locato o dato in comodato per oltre 6 mesi nell'anno, l'occupante (il locatario o il comodatario) deve versare anche lui parte della Tasi, nella misura stabilita dal Comune nel proprio regolamento e compresa tra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo. La parte residua (dal 70% al 90%) è pagata dal proprietario. Se l'immobile è l'abitazione principale dell'inquilino, o del comodante, nulla sarà dovuto da loro. Mentre il proprietario dovrà versare regolarmente solo la sua quota parte di Tasi. Dal 2016 è prevista la riduzione del 25% delle aliquote deliberate dai Comuni per gli immobili affittati con un contratto di locazione a canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa. Vediamo le regole principali per non commettere errori.

Acconto

La Tasi deve essere pagata anche nel 2016 in due rate, la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre. Il versamento della prima rata va eseguito sulla base delle aliquote deliberate per il 2015. Si tiene naturalmente conto della consistenza degli immobili del 2016, come ad esempio acquisti o vendite intervenuti nel frattempo.

Se gli immobili, diversi dall'abitazione principale, sono stati posseduti per l'intero anno sia nel 2015 che nel 2016, e non sono intervenute variazioni nell'utilizzo (esempio casa a disposizione, ora affittata a canone concordato) e nella rendita catastale, si possono sommare i versamenti Tasi 2015 (acconto e saldo) con

codice tributo diverso dal 3958 (abitazione principale che ora è esente) e calcolare il 50% da versare entro il 16 giugno.

Il conguaglio, con le aliquote 2016 che verranno deliberate dal Comune entro il 14 ottobre, si effettua con il saldo del 16 dicembre.

Molti Comuni hanno attuato un'opportuna semplificazione, applicando per il 2015 la Tasi solo sull'abitazione principale e pertinenze ed azzerandola per gli altri immobili già soggetti ad Imu. In questi Comuni, il problema Tasi non si porrà più nel 2016. Tra i capoluoghi più importanti, la Tasi rimane dovuta ad esempio a Milano e Roma, entrambe con l'aliquota dello 0,8 per mille sugli altri immobili.

Soglie

Grazie alla sospensione degli aumenti delle aliquote per il 2016, sono confermati i limiti al prelievo di Imu più Tasi che erano applicabili per il 2015.

Per il 2016 la somma di Imu e Tasi non potrà superare:

- a) il 6,8 per mille per le abitazioni principali «di lusso» (A/1, A/8 e A/9), che sono soggette anche a Imu;
- b) l'11,4 per mille per gli altri immobili. Se il proprio Comune applica l'Imu nella misura massima del 10,6 per mille, la Tasi non potrà quindi superare lo 0,8 per mille.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale i Comuni non possono applicare un'aliquota superiore all'1 per mille.

Il Comune può anche deliberare eventuali esenzioni o riduzioni della Tasi per abitazioni con unico occupante, locali ad uso stagionale e per l'abitazione degli italiani residenti all'estero .

*Associazione italiana

dottori commercialisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come si calcola l'acconto Tasi 2016 su un appartamento a disposizione* Base imponibile Tasi Imposta lorda Moltiplicatore (160 per abitazioni, box, cantine e solai) Aliquota Tasi altri immobili deliberata dal Comune (per il 2015) Rendita catastale 1,05 (maggiorazione 5%) x x x Rendita catastale maggiorata del 5% = = Acconto Tasi (arrotondato) da versare 16 giugno - codice tributo 3958 anno 2016 = Tasi annua (in base a delibera comunale per il 2015) Acconto Tasi 2016 (50%) 168.000 134,40 160 0,8 per mille 1.000 1,05 x x x 1.050 = = 67,00 = 134,40 67,20 Abitazione categoria A/2 (possesso al 100%) (*) nel 2015 l'immobile era stato posseduto solo per alcuni mesi. Il contribuente non può quindi determinare l'acconto 2016 calcolando il 50% dei versamenti Tasi 2015 s.F.

Foto: Anci Il presidente Piero Fassino

Contabilità. La riforma degli appalti rischia di allungare i tempi dell'aggiudicazione definitiva, che deve arrivare entro fine anno per mantenere il «bonus»

Doppia incognita sugli investimenti locali

Confronto aperto fra governo e sindaci sull'inserimento strutturale del fondo pluriennale nel pareggio
Gianni Trovati

pl primi segnali sugli investimenti locali sono stati incoraggianti, ma sulle possibilità che la loro ripresa si consolidi pesano due incognite importanti: l'assetto definitivo delle regole di finanza pubblica, dopo che la manovra ha fatto entrare nei calcoli del pareggio di bilancio il fondo pluriennale vincolato solo per il 2016, e l'effetto della riforma del codice degli appalti, che crea uno sfortunato incrocio con l'anno del debutto del pareggio. Ma andiamo con ordine. Del primo si è parlato molto la scorsa settimana, perché il disegno di legge governativo che riforma la legge 243 del 2012 sul pareggio di bilancio targato Monti è entrato nel vivo dell'esame parlamentare con le audizioni del ministro dell'Economia Piercarlo Padoan, dell'Anci e della Corte dei conti. Il punto più importante in discussione, sollevato dai sindaci, si è concentrato sull'inserimento "strutturale" del fondo pluriennale vincolato nel pareggio di bilancio, che invece secondo la riforma andrà decisa in anno in anno dalla legge nazionale di bilancio. La ragione della richiesta è semplice da capire ma, a quanto sembra al momento, non facile da risolvere: gli investimenti sono figli di una programmazione pluriennale, e l'idea che ogni anno si risolva solo in autunno inoltrato la lotteria dei calcoli non offre esattamente la condizione migliore per pensare al futuro. Lo stesso ministro dell'Economia nel corso dell'audizione ha ricordato il valore «di un quadro certo per la programmazione di medio-lungo periodo», ma sulla possibilità di rafforzarlo con una decisione definitiva sul fondo pluriennale ha rimandato la palla in avanti ricordando che «c'è un problema di coperture». Quanto grande? Secondo le stime dell'Economia le regole sul fondo decise per quest'anno dall'ultima manovra permettono 670 milioni di euro di investimenti in più (il conto abbraccia i Comuni e le Province), ma le dinamiche future sono al momento difficili da tradurre in cifre. Anche gli amministratori locali, in realtà, si mostrano consapevoli del problema, e nei documenti Anci-Ifel presentati all'audizione propongono un'alternativa: tenere il fondo pluriennale nei calcoli del pareggio, e lasciare alla manovra la possibilità di tornare a chiedere un avanzo invece di limitarsi al pareggio quando le condizioni di finanza pubblica lo impongono. Il ritorno a saldi obiettivi positivi non solo in pareggio, si sottolinea nel documento, sarebbe una soluzione «non auspicabile», ma sarebbe un male minore rispetto a un fondo pluriennale nel nome ma ballerino nei fatti. Anche l'altra incognita è collegata al fondo, ma nasce ex post dalla riforma degli appalti. L'addio al Patto di stabilità ha permesso di inserire nel fondo pluriennale le somme legate agli investimenti avviati nell'ultima parte dello scorso anno, a patto che l'aggiudicazione definitiva arrivasse nel 2016. Il nuovo Codice appalti, però, cambia una serie sterminata di regole, a cui le amministrazioni locali dovranno adeguarsi con la diversa velocità di cui saranno capaci. Questo rischia di non far arrivare una serie di investimenti al traguardo dell'aggiudicazione, con il rischio che le somme scritte nel fondo pluriennale tornino a congelarsi nell'avanzo. Su questo aspetto, gli enti locali spingono quindi a un ritocco delle regole per permettere di mantenere nei fondi soldi legati a investimenti che arrivino comunque a uno stadio avanzato, per esempio con la progettazione definitiva ed esecutiva e il bando, anche senza l'aggiudicazione finale. La partita si giocherà con il decreto enti locali, di cui si parla da molte settimane ma dovrebbe arrivare in consiglio dei ministri all'indomani dei ballottaggi. Il risultato, ovviamente, è tutto da decidere, ma va considerato che sulla ripresa degli investimenti si gioca anche una fetta dei risultati effettivi delle decisioni governative.

il caso

Festa della Repubblica sfileranno anche i sindaci

Per il 70esimo si è deciso di dare meno peso alle Forze Armate
FABIO MARTINI ROMA

Nel suo settantesimo compleanno la Repubblica si "riappropria" della sua festa: quest'anno la tradizionale sfilata del 2 giugno sarà infatti aperta da quattrocento sindaci, in rappresentanza degli oltre ottomila comuni italiani. Una piccola rivoluzione simbolica: per 69 anni il 2 giugno è stato identificato con la sfilata delle Forze armate lungo il percorso dei Fori imperiali a Roma, una connotazione militare che ha in parte oscurato il vero significato della ricorrenza e cioè la celebrazione della nascita della Repubblica. Questa volta il corteo sarà aperto dai sindaci col tricolore, una "leadership" che richiama il significato originario della celebrazione: il 2 giugno è la festa della Repubblica, cioè della comunità nazionale organizzata attraverso lo Stato e l'insieme delle sue comunità locali. Una novità che vuole segnare una cesura. Fino ad oggi le Forze armate e gli altri corpi dello Stato hanno fatto festa alla Repubblica, anche se per una certa sovrapposizione simbolica il 2 giugno è parso spesso come la giornata nella quale la Repubblica esibisce ed onora le Forze Armate. Per una celebrazione di questo tipo esiste già una festa: il 4 novembre. Una piccola rivoluzione immaginata non certo "contro" le Forze armate, tanto è vero che a promuovere l'innovazione è stato il ministro della Difesa Roberta Pinotti. Sei mesi dopo, con una lettera a Piero Fassino, presidente dell'Anci, è stata chiesta una disponibilità, immediatamente offerta. Ma giovedì 2 giugno l'avanguardia di sindaci che aprirà la sfilata sarà guidata dal primo cittadino di Catania Enzo Bianco, presidente del "parlamentino" Anci e non da Fassino: impegnato in campagna elettorale, il sindaco di Torino ha preferito rinunciare alla passerella, una prova di stile di altri tempi. La novità, caldeggiata dalla Difesa e condivisa dal Quirinale e da palazzo Chigi, si è poi condensata in uno spot in onda in questi giorni e co-prodotto da presidenza del Consiglio e Rai: «2 giugno, Festa della Repubblica, Festa di tutti». La novità dei sindaci rappresenta l'ultima innovazione per la solennità più tormentata nella storia italiana: in 70 anni la festa ha subito una originalissima e persino grottesca altalena. Fatta di soppressioni, spostamenti, rinvii. Il 2 giugno si iniziò a celebrare dal 1947, con una sfilata militare ma che si svolse in viale Tiziano, allora periferia nord di Roma e si concluse con un comizio dei partiti repubblicani mentre la Dc manifestò da sola in piazza del Collegio romano. L'anno dopo, in piazza Venezia, il presidente della Repubblica Luigi Einaudi assunse simbolicamente i poteri militari davanti alle nove armi presenti e dal 1950, iniziò la sfilata militare ai Fori imperiali. Nel 1961, centenario della Unità di Italia, la parata si svolse a Torino; nel 1963 venne sospesa per le cattive condizioni di salute di papa Giovanni XXIII, che sarebbe morto l'indomani e stop anche nel 1977, dopo il terremoto nel Friuli. Dal 1977 e fino al 1984 la Repubblica fu festeggiata in data mobile: nella prima domenica del mese. Dal 1984 la parata torna ai Fori, nel 1985 viene trasferita alla passeggiata archeologica, salvo poi tornare ai Fori nel 1986. Nel 1988 viene deciso che il 2 giugno va festeggiato addirittura ogni quattro anni, una piccola bizzarria che viene superata nel 1992 dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro che andò ancora oltre: suggerì una sospensione. Bisognerà attendere il 2001 per un ritorno a pieno titolo del 2 giugno come festa nazionale, decisione di Carlo Azeglio Ciampi, presidente antifascista, che segnò la sua presidenza con un rilancio politico-simbolico delle funzioni nazionali. c

Foto: FABIO CIMAGLIA/LAPRESSE

Foto: L'inizio La prima celebrazione del 2 giugno è avvenuta nel 1947 Le forze armate sfilarono in viale Tiziano (allora periferia nord della Capitale) La festa si concluse con i comizi dei partiti repubblicani

Foto: LAPRESSE

Foto: Roberta Pinotti È stato il ministro della Difesa a promuovere l'innovazione nella sfilata del 2 giugno, che quest'anno sarà aperta da 400 sindaci in rappresentanza degli oltre ottomila comuni italiani

L'organizzazione

Centri d'accoglienza riaperti i termini per diecimila posti

La filosofia: «spalmare» sul territorio le persone che hanno avuto l'ok alla richiesta di rifugiati L'emergenza In tutto il Paese caccia aperta alle strutture in cui sistemare l'esercito di migranti Pronta la graduatoria dei Comuni ospitanti Necessari spazi per pianificare gli arrivi La trattativa Accordo Viminale-sindaci sulla necessità di avere in tempo le informazioni per superare i timori dei cittadini La distribuzione Il sindaco Bianco presidente Anci: bisogna dividere in modo equo tra le regioni lo s
Gigi Di Fiore

I numeri Oltre 111mila i profughi nei campi provvisori «solo» 22mila negli Sprar municipali La graduatoria sarà pronta in questi giorni. Con la decisione finale aumenterà il numero dei Comuni che hanno avuto il via libera ai progetti di seconda accoglienza (i cosiddetti Sprar) presentati per i migranti che hanno avuto risposta positiva alla richiesta di rifugiati. Un incremento di enti comunali reso possibile dalla proroga di un mese dei termini del bando per la scelta dei progetti Sprar. È un successo dell'Anci, l'associazione che raggruppa i Comuni italiani, enti protagonisti in questa terza fase di ospitalità per i migranti. Ha dichiarato Paolo Perrone, vice presidente dell'Anci e sindaco di Lecce: «Il lavoro della commissione che ha esaminato i progetti è stato davvero molto scrupoloso». L'idoneità delle strutture, la qualità dell'equipe al lavoro, la programmazione dei processi di integrazione e formazione sono i principali requisiti valutati per l'accoglimento dei progetti presentati. Finora, sono poco meno di un migliaio i Comuni impegnati nell'accoglienza prevista dai progetti Sprar. Spiega Matteo Biffoni, sindaco di Prato con delega nell'Anci al settore immigrazione: «Dopo il primo bando, che doveva risolvere la sistemazione dei minori non accompagnati, è arrivato il secondo su cui, su nostra richiesta, sono stati riaperti i termini. Si tratta, in totale, di circa diecimila posti per altrettanti migranti». I Comuni sono i terminali dell'accoglienza sul territorio nazionale. Devono predisporre i servizi sociali, le modalità d'integrazione dei migranti senza creare frizioni con la popolazione locale. Sono anche gli enti che vigilano sul sistema dei progetti Sprar gestiti in concreto da associazioni, dalla Caritas, da onlus, da cooperative che costituiscono gli «enti attuatori». Un sistema che passa per i bandi disposti dal ministero dell'Interno. Un sistema che esclude la fase più drammatica, quella che rivive in questi giorni con l'arrivo di oltre diecimila migranti che sono un'emergenza da affrontare. La prima accoglienza è di competenza delle Prefetture ed è quella che crea i maggiori problemi. Sostiene ancora Matteo Biffoni: «Il ministero ha concordato con noi la necessità di diffondere, sugli arrivi, dati e comunicazioni. I Comuni che partecipano ai bandi Sprar devono sentirsi tutelati dall'arrivo in massa e non condiviso di persone che poi presenteranno le domande per il riconoscimento dello status di rifugiato». La situazione attuale conta 111mila migranti accolti in strutture temporanee, mentre quelli sistemati con i progetti Sprar sono 22189. Significa che, al momento, l'accoglienza è ancora schiacciata sull'emergenza per l'80 per cento. Una filosofia che il governo vorrebbe ribaltare, puntando invece su un'accoglienza organizzata in maniera razionale e studiata. I Comuni rivendicano la capacità dimostrata in questi anni sulla sistemazione dei migranti. E dice Enzo Bianco, sindaco di Catania e presidente dell'Anci: «Negli ultimi tre anni molti comuni italiani hanno dato una risposta esemplare sull'emergenza immigrazione. Bisogna lavorare perché lo sforzo, anche economico, sia equamente suddiviso tra le regioni». In realtà, i divari di una volta tra le diverse regioni sembrano gradualmente ridursi. E la Lombardia ospita il 13 per cento dei migranti, il Veneto, l'Emilia-Romagna, la Toscana, il Piemonte il 7 come Lazio e Campania. La Sicilia, che per molti mesi si è sobbarcata i maggiori oneri della prima accoglienza ospitando il 22 per cento degli arrivi, ora è scesa all'11. Tra i progetti Sprar accolti nell'ultimo bando, ci sono i Comuni campani di Benevento, Fragneto Monforte, Piedimonte Matese. Solo un anno fa, alla vigilia della pubblicazione del nuovo bando per il 2016-2017, l'Anci segnalava che su più di 8mila Comuni italiani solo 379 avevano aderito da capofila nei progetti Sprar. Un numero poi aumentato nei mesi. La presidente della commissione Immigrazione dell'Anci, Irma Melini, evidenziò la necessità del cambio di strategia: passare dall'emergenza

all'accoglienza programmata. I Comuni, da soli o in consorzio, mettono a disposizione servizi e ospitano le strutture degli «enti attuatori». Rigide le caratteristiche richieste a questi enti: esperienza pluriennale consecutiva nell'occuparsi di migranti che hanno chiesto protezione internazionale, provata attività e locali ricettivi in condizioni di agibilità e sanità dimostrate. Commenta Matteo Biffoni: «Tutto questo va bene in condizioni cosiddette normali, quando gli arrivi e gli sbarchi sono limitati a cifre contenibili di 3-400 persone. Quando, invece, i numeri sono come quelli di questi giorni, tutto si complica. E per questo noi siamo orgogliosi della risposta data al primo bando Sprar che ha previsto l'accoglienza di ben mille minori arrivati da soli, senza amici o famiglia».

Foto: Le regole Per poter rimanere in Italia i migranti devono essere in possesso dei requisiti necessari per ottenere lo status di rifugiato: una procedura lunga, che li costringe a rimanere per molto tempo ammassati nei centri di prima accoglienza

Desenzano

Modello riuscito di smart city in riva al Garda

La ricetta desenzanese per la città sostenibile ottiene grande successo a Roma

Desenzano modello di smart city grazie alla sinergia pubblico-privato. Mercoledì «la via desenzanese» alla città del futuro è stata presentata all'Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), nel corso del Forum delle Pubbliche amministrazioni che si è tenuto al palazzo dei congressi di Roma. Ma in cosa consiste questo anelito? Nell'applicare tecnologie smart per il miglioramento della vita e l'efficienza energetica, superando i vincoli imposti dal Patto di stabilità grazie al project financing. Come? Nel 2015, attraverso Yousave, la società del gruppo Innowatio specializzata in interventi di efficientamento energetico, a Desenzano è partito l'affidamento in concessione a privati del servizio energia e della gestione elettrica degli edifici, degli impianti e della rete di illuminazione pubblica: sono già stati sostituiti, a tal proposito, oltre 2mila corpi illuminanti sui 4mila totali. Una concessione di vent'anni, in cambio della realizzazione, entro 18 mesi dalla stipula del contratto, di interventi di riqualificazione ed efficientamento termico degli edifici pubblici, e di messa a norma e realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione. Oltre all'istituzione di una rete capillare per il monitoraggio e il telecontrollo di tutte le utenze, che si integrerà con le reti esistenti e potrà essere sfruttata per l'erogazione dei servizi «smart city», sempre più richiesti da cittadini e turisti. In tutto, è richiesto alla società un investimento complessivo superiore ai 4 milioni di euro. Ma il costo, per il Comune, è zero. Innowatio effettua l'investimento necessario e un unico canone annuale stabilito di comune accordo ripagherà negli anni la società. Strategia. La «via desenzanese» è stata raccontata alla platea dell'Anci dall'assessore all'Ecologia, ambiente e innovazione Maurizio Maffi: «L'obiettivo è fare di più con meno risorse - commenta -, adottando le migliori tecnologie disponibili sul mercato e un comportamento consapevole verso gli usi energetici. Tecnologia e innovazione sono a servizio della qualità della vita dei cittadini, per rendere Desenzano più attrattiva per i turisti e tutelando l'ambiente». «Proposte come quella di Innowatio - conclude Filippo Bernocchi, delegato Energia e rifiuti di Anci - rappresentano best practice da mettere in campo per migliorare l'efficienza energetica delle Pubbliche amministrazioni. Le operazioni pubblico-privato in Italia stentano a decollare, ma rappresentano spesso la soluzione ideale per risolvere necessità che si sono fatte ancora più stringenti alla luce degli accordi di Parigi sul clima». La carta vincente è stata l'intesa tra pubblico e privato per investire su energia e servizi

Scuole comunali a rischio collasso in due anni tagliati 2,3 milioni È la denuncia dell'ex assessore alle Politiche scolastiche Brunetti: «Una scure a cui ero contraria» Spariti i pedagogisti e ridotti i mediatori culturali. Diminuita anche l'assistenza domiciliare ai disabili

Scuole comunali a rischio collasso in due anni tagliati 2,3 milioni

Scuole comunali a rischio collasso

in due anni tagliati 2,3 milioni

È la denuncia dell'ex assessore alle Politiche scolastiche Brunetti: «Una scure a cui ero contraria»

Spariti i pedagogisti e ridotti i mediatori culturali. Diminuita anche l'assistenza domiciliare ai disabili

di Luca Preziosi «L'amministrazione ha tagliato 2,3 milioni in due anni per la scuola. Ora siamo a rischio collasso, come avevo ampiamente previsto». Le cifre sono alte, reali, tutte scritte nero su bianco sui bilanci che l'ex assessore alle Politiche scolastiche Alessandra Brunetti conosce bene e conserva nei suoi archivi privati. Voce per voce parte di quei tagli portano anche la sua firma, perché riguardano il 2014 e il 2015, quindi prima che il sindaco Massimo Bitonci la allontanasse dalla giunta per contrasti insanabili di natura politica. Ed è lei che oggi denuncia la situazione critica in cui versano gli asili nidi e le scuole d'infanzia di Padova: «Io non ho firmato quei tagli, io li ho subiti» precisa «perché quando mi sono stati sottoposti ho sempre fatto notare che non sarebbero stati assolutamente sostenibili e che il sistema prima o poi sarebbe crollato». Di cosa stiamo parlando? Di mediatori culturali, formazione, maestre, educatori, pedagogisti, personale Ata e progetti che nel giro di due anni sono entrati in sofferenza, per via di scelte politiche nette che hanno dato priorità ad altri settori. Oggi però quelle scelte rischiano di provocare conseguenze gravi dal prossimo anno scolastico. Una delle figure che mancherà negli asili nido e nelle scuole d'infanzia è quella del pedagogo. Il Comune fino al 2015 ne aveva due, che si occupavano distintamente di nido e scuole d'infanzia, e rappresentavano un fondamentale supporto alle maestre. Oltre a loro c'è un ufficio pedagogico che svolge coordinamento. A distanza di pochi mesi entrambi sono andati in pensione, e sono stati sostituiti da una dirigente comunale titolata, Giuliana Truffa. Anche lei poi è stata inviata in prepensionamento durante la girandola di dirigenti e funzionari dei servizi sociali, propedeutica all'esilio di Alessandra Brunetti. «Oggi è tutto in mano all'ufficio pedagogico che ovviamente non può sobbarcarsi il lavoro enorme che prima si dividevano in tre. Non dimentichiamoci che i padovani pagano delle rette abbastanza alte per nidi e scuole d'infanzia comunali, e giustamente pretendono che il servizio sia alto». Naturalmente il collasso descritto dall'ex assessore, sostituita a novembre da Vera Soderò, non è giustificabile solo dalla mancata sostituzione di due pedagogisti: «Ovviamente no, ma attorno alle scuole sta crollando tutto il sistema perché non c'è assolutamente interesse a sostenerlo e ormai si è sotto organico in tutti i settori». A confermarlo è Vittorio Rosa del sindacato autonomo Lavoro e Società: «L'amministrazione sta agendo in maniera scellerata, e lo dimostrano le cause che molte maestre hanno mosso contro il Comune perché non hanno rispettato le graduatorie lasciando a casa circa 100 di loro. A settembre però non sapranno più dove andarle a pescarle, e alcuni asili e scuole d'infanzia rischiano di rimanere senza maestre». Per legge dev'esserci un educatore ogni 6 neonati, uno ogni 8 bambini dai 13 mesi ai 3 anni, e 2 ogni 25 bambini oltre i 3 anni. Sono rispettate? «Assolutamente no, l'organico è insufficiente per garantire questi numeri e quindi i servizi», sostiene Rosa. «Oltre ai tagli dei mediatori culturali, che stanno provocando dei problemi enormi alle famiglie, sono stati tagliati i doposcuola e addirittura l'assistenza domiciliare a tutela dei bambini disabili, che non hanno più nessuno che possa aiutarli a fare i compiti a casa» ha aggiunto Alessandra Stivali di Cgil «stravolgendo un sistema che funzionava benissimo». «Padova era l'eccellenza, tanto che l'Anci ci aveva portato come modello in tutta Italia. Ora siamo ridotti a brandelli e le nostre strutture scolastiche sono assolutamente dequalificate», ha chiuso Alessandra Brunetti.

RESUTTANO

«Non siamo in dissesto ma aspettiamo i fondi»

Il sindaco ha preso parte all ' incontro con Alfano voluto dall ' Anci

RESUTTANO . C ' era anche il sindaco di Resuttano Rosario Carapezza all ' incontro tenutosi a Palermo, promosso dall ' Anci, con il ministro Alfano. Oggetto dell ' incontro erano gli enti locali, in particolare i 200 milioni che lo Stato centrale dovrebbe girare alla Sicilia, di cui 140 destinati proprio agli enti locali. " Tutti gli attori di questa vicenda sono convinti che i fondi alla fine verranno sbloccati - afferma Carapezza - ma ancora non c ' è nessuna certezza. Anzi una certezza c ' è, senza questi fondi tutti i Comuni cadranno nel baratro " . Carapezza in questi ultimi quattro anni, da quando è sindaco, spesso ha lanciato dei veri gridi d ' allarme sulla situazione economica dei comuni. " Noi non siamo in dissesto economico, non abbiamo problemi di liquidità o di pagare gli stipendi, grazie ad un giusta programmazione, nonostante i trasferimenti regionali sono praticamente zero " . Carapezza ha poi accolto con favore la proroga per la stesura dei bilanci di previsione: " è un bene, non ci sono dubbi, visto che non sappiamo ancora quanti soldi avremo dalla Regione. L ' altra notizia buona che abbiamo avuto dal ministro Alfano riguarda i precari; lui stesso si farà garante per avere la copertura finanziaria " . Il timore principale dell ' Anci riguarda la situazione di emergenza finanziaria ed istituzionale della Sicilia che possa determinare gravi ripercussioni sul piano sociale, con conseguenti rischi per l ' incolumità degli amministratori locali. Tra i temi trattati la mancata attuazione di alcuni processi riformatori, come la gestione del sistema integrato dei rifiuti. GANDOLFO MARIA PEPE

RIFIUTI Sciopero nazionale degli addetti raccolta, possibili disagi anche a Napoli

De Magistris: risultati "storici" per Asìa, mai jobs act per le aziende partecipate

NAPOLI . Stamane si tiene lo sciopero nazionale indetto da tutti i sindacati per il rinnovo del contratto di igiene urbana. «Ci tengo a sottolineare, il progetto Napoli e l'anomalia che abbiamo rappresentato a livello nazionale dove abbiamo difeso l'azienda pubblica Asìa, abbiamo difeso l'impiantistica pubblica della Città Metropolitana, abbiamo internalizzato 400 lavoratori: vogliamo agire per realizzare il comparto di igiene pubblica, non solo della città di Napoli, con nuovi investimenti grazie al risanamento della azienda, il contratto di servizio e a ciò che si sta mettendo in campo con tutte le organizzazioni sindacali ma anche il consolidamento e rafforzamento di tutta la parte che riguarda Città Metropolitana». COSÌ IL SINDACO DI NAPOLI, LUIGI de Magistris e il suo vice Raffaele Del Giudice. «Nel secondo mandato, opereremo per un grande progetto di azienda pubblica della Città metropolitana che metta insieme non solo igiene urbana tradizionale, raccolta e spazzamento ma anche impiantistica, in questo modo su tutto il territorio sarà consentito di avere la garanzia di tutti i posti di lavoro pubblici e nuova occupazione e di poter finalmente investire in ecodistretti. Nei prossimi cinque anni, e lo dirà oggi stesso, quando l'Amministrazione incontrerà le organizzazioni sindacali sottolinea vogliamo fare delle aziende partecipate pubbliche del Comune di Napoli, essendo l'unica città italiana che non ha privatizzato i servizi pubblici né quelli essenziali o di rilevanza costituzionale: in queste partecipate, faremo in modo che non si applichi il jobs act, che si dia garanzia nei casi di cambi di cantiere a tutti i lavoratori». «VOGLIO FAR SÌ CHE CI SIA UNA FORTE COMPATTEZZA nei prossimi giorni prosegue de Magistris - a cominciare da queste ore e per il dopo 5 giugno, tra il sindaco di Napoli eletto che conto di essere io, l'Amministrazione, i lavoratori, le lavoratrici, l'azienda e i sindacati per dimostrare che si può consolidare il pubblico nel settore dell'igiene urbana e non solo. L'appello nell'ambito dello sciopero è che ci sia la massima sensibilità possibile dei lavoratori e delle lavoratrici di tutte le sigle sindacali perché ciò che ha fatto Palazzo San Giacomo per Asìa e per le altre partecipate credo che, nella storia della nostra città e del Paese, non lo abbia mai fatto nessuno». Il sindaco "arancione" spiega di voler portare questo modello in sede Anci «perché ne siamo fieri e orgogliosi: ciò che abbiamo fatto nel salvare le aziende partecipate, nel non licenziare, anzi internalizzando servizi che erano esterni ci porterà a rendere più forte l'azienda e la partnership che da subito realizzeremo fra città di Napoli e Città metropolitana». L'ALLARME DI ASÌA. Intanto l'astensione dal lavoro dei lavoratori del settore Ambiente e igiene urbana potrebbe causare disagi a seguito della mancata pulizia stradale e della raccolta rifiuti. «Alcuni servizi potrebbero non essere garantiti, pur essendo state programmate le prestazioni indispensabili previste dalla legge. «Per limitare i problemi derivanti dalla mobilitazione dei lavoratori, i cittadini - si legge in una nota dell'Asìa - sono invitati a limitare ove possibile il deposito di rifiuti nella giornata odierna e a rispettare scrupolosamente gli orari di conferimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti organici (dalle ore 20 alle ore 22 evitando di lasciare sacchetti fuori ai contenitori». DI M ANLIO S EQUI

MERCATI

L'Agenzia del Demanio ha incontrato il mondo del retail: se son rose...

IL RIUSO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI APRE NUOVI SCENARI PER L'INDUSTRIA DEI CENTRI COMMERCIALI, CHE PUÒ DARE UN FATTIVO CONTRIBUTO PER UNA VALORIZZAZIONE IN GRADO DI OFFRIRE BENEFICI SU PIÙ PIANI, IN UN'OTTICA WIN-WIN

Fervet opus: "I centri commerciali possono rappresentare una opportunità di valorizzazione del Real Estate Pubblico, una forza di investimento su cui fare leva per riqualificare le nostre città, riutilizzando immobili non più utili ed evitando nuovo consumo di suolo": Roberto Reggi, ha aperto così il workshop 'Il riuso degli immobili pubblici: nuovi scenari per i Centri Commerciali', organizzato nella sede della Direzione Regionale Lombardia dell'Agenzia del Demanio con il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali. Accanto al Direttore, a sostegno di un nuovo progetto operativo di riuso degli immobili pubblici, il Presidente del CNCC, Massimo Moretti, il Presidente di Fondazione Patrimonio Comune ANCI, Alessandro Cattaneo, e l'Amministratore delegato di Klepierre Italia, Ermanno Niccoli. L'evento si inserisce nel ciclo di appuntamenti 'Real estate: gli incontri dell'Agenzia del Demanio' che hanno come finalità quella di dare un nuovo approccio, dinamico e concreto, alla gestione del patrimonio dello Stato, improntato sulla volontà di consolidare il dialogo tra pubblico e privato. In tale contesto trova spazio l'attività di collaborazione avviata con CNCC, anch'esso molto attivo nel sostenere iniziative volte allo sviluppo e riqualificazione del territorio, grazie alla vision del Presidente Moretti, al suo secondo anno d'incarico. L'obiettivo comune emerso durante l'incontro è quello di attivarsi per avviare ad una differente valorizzazione gli immobili pubblici, predisponendo nuovi scenari per il mondo retail, allineandosi ai nuovi trend internazionali del settore come l'ubicazione dei centri commerciali in centro città. In questo contesto si inserisce il progetto dell'Agenzia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze Proposta Immobili 2016, oggi alla sua seconda edizione: individuare portafogli immobiliari di proprietà pubblica da utilizzare per operazioni di valorizzazione e dismissione e sostenere le potenzialità di cessione da parte degli Enti pubblici del loro patrimonio, con l'obiettivo di generare risorse economiche. Molto soddisfatto Massimo Moretti che ha dichiarato 'L'Associazione crede in un nuovo rapporto tra Pubblico e Privato. CNCC insieme all'Agenzia del Demanio ritiene fortissimamente che qui ci possa essere il filone per lo sviluppo del mondo retail/real estate dei prossimi dieci/venti anni, con vantaggi sia per il Pubblico che per il Privato, con l'obiettivo di creare una nuova generazione di centri commerciali sempre più vicina ai consumatori e ai cittadini'. Le attività avviate con il CNCC sono focalizzate a verificare la compatibilità tra gli immobili pubblici che vengono individuati grazie a 'Proposta Immobili 2015' e le strategie di investimento dei membri dell'associazione di categoria. Nella prima fase operativa di selezione degli immobili pubblici sono state individuate 19 strutture, su 150 disponibili in tutta Italia, con caratteristiche idonee al riuso per fini commerciali - mall o 'high street' - sulla base di criteri di idoneità quali ad esempio l'accessibilità, il bacino di utenza, la zona di attrazione. E' stata inoltre creata un'apposita Commissione con associati CNCC, con il compito di definire i criteri di idoneità degli immobili pubblici, e nel contempo di valutare i vantaggi che ne potranno conseguire in termini di nuove infrastrutture, rivitalizzazione del territorio, creazione di occupazione in sinergia e collaborazione con la pubblica amministrazione. Nella seconda fase ci saranno interventi di consulenza gratuita direttamente da parte delle aziende che, grazie al loro know how, potranno guidare il processo di valorizzazione degli immobili e supportare tutte le attività operative successive, dagli studi di fattibilità alle gare pubbliche". Questo il comunicato stampa diffuso a seguito dell'incontro del 6 maggio. Si attendono sviluppi.

Foto: Roberto Reggi, Direttore Agenzia del Demanio

FINANZA LOCALE

15 articoli

Le scadenze/3 Colpiti dall'imposta i proprietari di seconde case, immobili locati o sfitti, uffici, negozi. Nuove regole per i terreni agricoli

Imu Un po' di pace dopo 5 anni vissuti pericolosamente

Sempre esente la prima casa, confermati scadenze e meccanismi di calcolo. Prelievo massimo all'1,06%
Riduzione del 25% per le case affittate seguendo le regole del canone concordato
STEFANO POGGI LONGOSTREVI*

L'Imu festeggia il quinto compleanno. E, per fortuna, non dovrebbe riservare brutte sorprese. I Comuni non possono pretendere di più di quanto hanno chiesto nel 2015, impresa peraltro difficile visto che quasi dappertutto le aliquote erano al massimo. E le regole del gioco sono rimaste pressoché uguali, così come le scadenze: 16 giugno e 16 dicembre.

Confermata l'esenzione completa per le abitazioni principali e le relative pertinenze, fatta eccezione per gli immobili di maggior pregio, accatastati nelle categorie A1 (signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio) per i quali l'Imu (e anche la Tasi) resta dovuta. L'abitazione principale è quella dove il contribuente e il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale. I due requisiti devono coesistere. L'esenzione si estende anche alle pertinenze (box o posto auto, cantina o solaio) ma nei limiti di una per categoria catastale (C/2, C/6, C/7). Se si hanno due box, quindi, per uno di questi si dovrà passare alla cassa entro il 16 giugno: è il contribuente a decidere quale considerare esente e quale no.

L'esenzione è prevista per legge anche per:

- 1) l'abitazione data al coniuge separato o divorziato assegnatario che, anche se non proprietario della ex casa coniugale, beneficia dell'esenzione a condizione che vi dimori abitualmente e risieda anagraficamente;
- 2) le unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari o destinate a studenti che siano soci assegnatari, a prescindere dalla residenza;
- 3) gli alloggi assegnati dagli IACP e i fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali (housing sociale);
- 4) la casa di abitazione, purché non locata, dei soggetti appartenenti alle Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco o alla carriera prefettizia, anche se risiedono altrove.

I comuni possono inoltre assimilare all'abitazione principale (e quindi esentare dall'Imu):

- 1) l'unità immobiliare di anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non venga affittata;
- 3) l'unità immobiliare non locata posseduta dagli italiani residenti all'estero.

Su cosa si paga

A parte l'abitazione principale, le pertinenze e i fabbricati assimilati, l'Imu è dovuta su tutti gli altri immobili da chiunque posseduti: seconde case, immobili locati o sfitti o tenuti a disposizione, altre pertinenze, studi, uffici, laboratori e fabbricati produttivi, aree fabbricabili. Si paga anche sugli immobili dati in uso gratuito, salvo la riduzione al 50% per i comodati tra genitori e figli a certe condizioni (si veda l'articolo a fianco). Sono esenti gli immobili-merce posseduti dalla società che li ha costruiti per la vendita e rimasti invenduti, a condizione che non vengano locati.

Terreni

L'Imu colpisce i terreni agricoli, anche se incolti, inclusi gli orticelli. Sono però esclusi i terreni agricoli, da chiunque posseduti, ubicati nei Comuni classificati come montani o di collina, riprendendo il vecchio elenco della circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993. Esenti anche i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (o a questi dati in affitto) ubicati in qualsiasi comune.

Gli obbligati

Devono versare l'Imu tutti i proprietari di immobili e i titolari di un diritto reale di godimento: come l'usufruttuario o chi ha un diritto d'abitazione (quello che spetta al coniuge superstite sulla casa di famiglia, tenendo conto che se l'abitazione non è classificata come di pregio è esente da Imu), di uso, di enfiteusi e di superficie. In caso di separazione, obbligato al versamento è l'ex coniuge affidatario della casa coniugale, anche se non proprietario, che fruisce però in genere dell'esenzione se è la sua abitazione principale. Per gli immobili in multiproprietà, l'Imu va pagata dall'amministratore. Per quelli in leasing paga l'utilizzatore

Nel caso di più comproprietari o di contitolari di un diritto reale l'Imu va pagata da ciascuno in proporzione alla propria quota e con versamenti separati. L'esenzione per l'abitazione principale si applica solo a chi vi dimora e ha la residenza anagrafica; gli altri devono pagare l'Imu.

(Aidc)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Russo è proprietario di un'abitazione locata a Padova con contratto a canone concordato, rendita catastale pari a 900 euro. L'inquilino la utilizza come abitazione principale. Possiede anche un'altra casa a Padova data in comodato gratuito al padre, rendita catastale 850 euro. Russo risiede e dimora nell'abitazione della moglie a Venezia. Per la casa locata, si applica la riduzione della base imponibile del 25%. L'acconto Imu con aliquota ridotta dell'0,82% è pari a 465 euro, da pagare con codice tributo 3918. Per la casa in comodato non si applica la riduzione del 50% della base imponibile e l'acconto Imu, con aliquota dell'1,02%, è pari ad euro 728, da pagare sempre con codice tributo 3918. L'importo complessivo dell'acconto Imu è di 1.193 euro da versare sempre con il codice 3918 (nel bollettino è indicato il numero 2 sotto la voce immobili). Entrambi gli immobili sono esenti da Tasi in base alla delibera del Comune

Le scadenze/1 Inizia la maratona estiva del Fisco: versamenti entro il 16 giugno

Imu & Tasi Un po' di tregua Ma le trappole non mancano

L'abitazione principale ora è esente da entrambi i tributi con un risparmio medio di 202 euro. Chi deve pagare e come

MASSIMO FRACARO E STEFANO POGGI LONGOSTREVI

Il Tax Day, il giorno delle tasse, si avvicina. Entro giovedì 16 giugno gli italiani dovranno passare alla cassa per versare il saldo e l'acconto dovuti in base alla dichiarazione dei redditi (modello Unico). E la prima rata delle due patrimoniali sulla casa: Imu e Tasi. Un Big Day per l'Erario, e doloroso per i contribuenti: solo sul fronte delle imposte sui redditi lo Stato incasserà oltre 37 miliardi di euro. Big Day anche per i comuni, ma il piatto sarà meno ricco rispetto agli ultimi anni: 9 miliardi circa.

Esonerati

A mancare sarà il gettito della Tasi sull'abitazione principale che da quest'anno ha conquistato la libertà anche dalla tassa sui servizi indivisibili erogati dai comuni, dopo che da anni è esentata sul fronte dell'Imu. Chi è proprietario unicamente dell'abitazione principale e relative pertinenze (una per tipo), quindi, potrà tranquillamente snobbare la scadenza del 16 giugno, almeno per quanto riguarda le imposte locali sugli immobili. Il risparmio medio è di 202 euro.

Il 16 giugno sarà anche meno pesante perché la legge di Stabilità ha bloccato, per il 2016, la voracità del Fisco di periferia: i Comuni, infatti, non possono ritoccare all'insù le aliquote del 2015. Se vogliono modificarle lo possono fare, ma solo in senso favorevole ai contribuenti. Il tempo per decidere c'è: visto che le aliquote definitive possono essere decise dai Comuni entro il 16 ottobre. Rimane, quindi, questa assurdità di costringere i contribuenti a versare imposte la cui entità sarà nota praticamente a consuntivo.

Uso gratuito

Novità solo parzialmente positive sul fronte delle case date in comodato. Un tema molto sentito dai contribuenti e al quale il legislatore ha fornito una risposta insufficiente. Le abitazioni date in uso gratuito ai familiari non sono più assimilabili all'abitazione principale, come potevano decidere in passato, entro alcuni limiti, i Comuni. Quindi su questi immobili sono dovute sia l'Imu, sia la Tasi. E' previsto però uno sconto del 50% sulla base imponibile, ma solo se il contatto di comodato, che deve essere registrato, vede come protagonisti parenti in linea retta di primo grado che utilizzano l'immobile come abitazione principale. Quindi solo se il comodato avviene tra padri e figli (o viceversa). E non è finita qui, perché sono previste altre condizioni. Il comodante, infatti, non deve essere proprietario di nessun altro immobile abitativo in Italia e deve risiedere anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Oppure, in alternativa al punto precedente, oltre all'immobile concesso in comodato può possedere nello stesso comune un'altra abitazione non di lusso, adibita a propria abitazione. Un vero ginepraio in cui è difficile orientarsi. Una conferma, se ce ne fosse bisogno, della complessità congenita della tassazione locale sugli immobili.

Proprio per questo l'appuntamento del 16 giugno non va affrontato a cuor leggero anche dai veterani di Imu (e Tasi). Ecco una breve guida per fare il proprio dovere in tranquillità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mappa delle tasse locali Su quali immobili si pagano Imu e Tasi nel 2016 Imu Tasi No Sì Sì Sì Sì No No No Sì Sì Sì No Principale, tranne categoria A1, A8, A9 Salvo riduzione 50%* Salvo riduzione 50%* Tra il 70 e 90% Tra il 10 e 30% Principale (categoria A1, A8, A9) Data in comodato a figlio o genitore Locati - inquilino (non abitazione principale) Locata - inquilino (uso abitazione. principale) A disposizione Locata - proprietario Abitazione No Sì No Sì Pertinenziali ad abitazione principale (una per tipo) Altri casi Box, cantine e solai Utilizzati direttamente o non locati Locati - inquilino Locati - proprietario No Sì Sì No Sì Sì Immobili non residenziali Terreni agricoli e terreni incolti (esempio orticelli) Posseduti da coltivatori diretti o

imprenditori agricoli professionali ovunque si trovino Sì No No No Terreni (salvo zone montane) * Riduzione al 50% se il comodante risiede nello stesso comune dell'immobile dato in comodato e se non possiede altri immobili abitativi oltre alla propria prima casa e a quello dato in comodato Abitazione principale e pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9), solo al Comune Immobili ad uso produttivo, gruppo catastale D, allo Stato Immobili ad uso produttivo, gruppo catastale D, al Comune Terreni, solo al Comune Aree fabbricabili, solo al Comune Altri fabbricati, solo al Comune 3912 3914 3916 3918 3925 3930 I codici tributo per l'Imu Le scadenze Versamento prima rata di acconto di Imu e Tasi, calcolate con le aliquote del 2015. Sono escluse da entrambe le imposte le abitazioni principali e relative pertinenze (una per tipo) tranne gli immobili accatastati come A1, A8 e A9 Le novità Dal 2016 le abitazioni principali sono esenti da Tasi, oltre che dall'Imu, con esclusione di quelle accatastate come A1, A8 e A9 Per il 2016 i comuni non possono aumentare le aliquote Imu e Tasi, rispetto a quelle in vigore nel 2015 Per gli immobili concessi in uso gratuito tra parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli), la base imponibile Imu e Tasi è ridotta del 50%, ma per avere diritto all'agevolazione sono previsti rigidi requisiti Per le abitazioni affittate a canone concordato è prevista sia per l'Imu sia per la Tasi una riduzione del 25% della base imponibile giu16gno Versamento del saldo di Imu e Tasi in base alle regole stabilite dal comune per il 2016. Sono escluse da entrambe le imposte le abitazioni principali e relative pertinenze (una per tipo) tranne gli immobili accatastati come A1, A8 e A9 dice16mbre Il meccanismo di calcolo Base imponibile Imu Acconto Imu 2016 da versare Imposta annua Moltiplicatore (160 per abitazioni, box, cantine e solai, 55 per i negozi, 80 per uffici) 50% (misura dell'acconto) Aliquota decisa dal Comune per il saldo dell'anno precedente Rendita catastale 1,05 (maggiorazione 5%) x x x Rendita catastale maggiorata del 5% = = = Ecco il percorso da fare per il calcolo dell'acconto IMU nel LE REGOLE PER L'ACCONTO Immobili e categoria catastale (*) da applicare alla rendita catastale maggiorata del 5% Come si calcola la base imponibile dell'Imu Il gioco dei moltiplicatori Abitazioni (categorie catastali A, tranne A 10) e pertinenze: cantine e soffitte (C2); box e autorimesse (C6), tettoie (C7) Moltiplicatori Imu* 160 Immobili a uso collettivo (categoria B) Laboratori artigianali, stabilimenti balneari (C/3, C/4, C/5) 140 Immobili a destinazione speciale (categoria D, escluso D/5) 65 Uffici e studi (A10), banche e assicurazioni (D5) 80 Negozi (C1) 55 Terreni (agricoli e non) 135 140 Sono escluse l'abitazione principale e le relative pertinenze (una per tipo) tranne A1, A8 e A9 2016 L'acconto dell'Imu va versato applicando le aliquote decise dai Comuni per l'anno 2015. Quindi, se non è cambiato niente nel proprio patrimonio immobiliare nel corso del 2015, basta versare il 50% di quanto pagato complessivamente l'anno scorso come acconto e saldo. Per gli immobili a uso produttivo si devono considerare sia la quota destinata al Comune sia quella di competenza dello Stato S. Franchino

Le scadenze/4 Se il patrimonio è rimasto invariato basta versare il 50% di quanto indicato l'anno scorso nell'F24 o nel bollettino postale

Imposta municipale L'acconto guarda al passato

L'anticipo va corrisposto in base alle aliquote deliberate in vigore nel 2015. Conguaglio a dicembre
Soggette ancora all'Imu le abitazioni principali di lusso: A1, A8 e A9
STEFANO Sarubbi

L'acconto Imu guarda sempre al passato. Anche quest'anno il versamento dell'anticipo, pari al 50%, si paga con le aliquote del 2015 e la differenza, in base alla delibera comunale che dovrà essere pubblicata entro il 14 ottobre, andrà versata alla tradizionale scadenza del 16 dicembre. Se, quindi, non è cambiato nulla nel proprio patrimonio immobiliare rispetto al 2015 (acquisti, vendite, successioni) l'operazione è semplice: basterà versare il 50% di quanto corrisposto in totale l'anno scorso nelle due rate di giugno e dicembre. Visto che i comuni non possono alzare le aliquote, in questo caso a dicembre si verserà un'altra rata uguale, salvo il caso in cui i Comuni abbiano deliberato sconti aggiuntivi.

La base imponibile

Il meccanismo di calcolo è invariato. Si parte sempre dalla rendita catastale attribuita all'immobile al 1° gennaio dell'anno che, come in passato, deve essere rivalutata del 5%. La rendita rivalutata va moltiplicata per un coefficiente che cambia a seconda della tipologia dell'immobile (vedi grafico e percorso di calcolo qui sopra). Per le abitazioni e per le relative pertinenze il coefficiente è di 160; per gli uffici è 80 e per i negozi 55.

Base imponibile dimezzata da quest'anno per gli immobili dati in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) ma solo se si è in possesso di requisiti piuttosto rigidi (articolo qui sopra). Tassati al 50% anche i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per il periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni (previo accertamento comunale).

Dimezzata la base di calcolo anche per i fabbricati di interesse storico e artistico. La base imponibile è ridotta del 25% per gli immobili affittati a canone concordato. Per i terreni agricoli e incolti, nei Comuni in cui sono ancora soggetti a Imu, si considera il reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.

Una volta ottenuta la base imponibile si applicano le aliquote stabilite dal comune, che ricordiamo non possono essere aumentate rispetto al 2015. L'aliquota base standard è il 7,6 per mille, ma può variare, in base alla decisione del comune, dal 4,6 al 10,6 per mille. Per le abitazioni principali di lusso l'aliquota base è il 4 per mille, con diritto a una detrazione fissa di 200 euro. I comuni possono portarla al 6 per mille o ridurla al 2 per mille. Ai fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola si applica l'aliquota dello 0,2% (riducibile allo 0,1%).

L'imposta così ottenuta va suddivisa per le quote di possesso e per il periodo di possesso (servono almeno 15 giorni per fare un mese).

Facciamo un esempio. Casa a disposizione con rendita di 600 euro, in comproprietà con il coniuge, aliquota del 10,6 per mille o 1,06%. Si prende la rendita catastale originaria di 600 euro e la si moltiplica per 1,05 ottenendo un valore rivalutato di 630 che moltiplicato per il coefficiente 160 dà una base imponibile di 100.800 euro (630 per 160). Applicando l'aliquota dell'1,06% si ottiene un'Imu di 1.068,48 euro. La quota di ciascun coniuge sarà di 534 euro arrotondati, di cui 267 da versare entro il 16 giugno.

Alla cassa

L'Imu si paga con il modello F24 o con il bollettino postale. Il vantaggio dell'F24 sta nella possibilità di versare con un unico modulo l'imposta di più comuni, nell'opportunità di compensare l'Imu con altri crediti d'imposta e nella possibilità di pagare con addebito sul conto corrente.

Nel modello F24, sezione «Imu ed altri tributi locali», vanno indicati: codice catastale del Comune, numero di immobili per cui si esegue il versamento, anno di imposta (2016) e importo da versare raggruppato in funzione del codice tributo per singola tipologia di immobile. Occorre inoltre barrare la casella «acconto».

Nello spazio rateazione non si deve indicare nulla. Ogni singolo importo va arrotondato all'euro. Più o meno simile la compilazione del bollettino postale, ma gli importi vanno indicati così come calcolati e solo l'arrotondamento deve essere effettuato all'euro.

Chi non ha la partita Iva può usare il modello F24 cartaceo solo se non effettua alcuna compensazione con crediti di altri tributi e fino a un importo da pagare di 1.000 euro. Oltre questa soglia, e se ci sono compensazioni con saldo maggiore di zero, è d'obbligo il remote banking. Se il saldo è uguale a zero, è obbligatorio l'uso dei servizi telematici F24 web, F24 online, Entratel.

I titolari di partita Iva devono obbligatoriamente utilizzare il canale online (o se ci sono compensazioni oltre i 5.000 euro annui, solo i servizi telematici delle Entrate).

*Associazione italiana
dottori commercialisti

Le scadenze/2 Uso gratuito: bonus solo tra parenti di primo grado. E non basta....

Famiglia Tra genitori e figli sconti solo per pochi intimi

Difficile beneficiare della riduzione del 50% per le case in comodato
eLEONORA BORZANI*

Regole uguali per tutti. Ma sconti difficili da ottenere. Gli sconti, quasi impossibili, sono quelli previsti dal 2016, per i proprietari che hanno dato in uso gratuito (comodato) un'abitazione ai familiari.

Per prima cosa va ricordato che i comuni non hanno più la possibilità di assimilare all'abitazione principale questi immobili che, quindi, sono soggetti sia all'Imu, sia alla Tasi. La legge nazionale, però, ha introdotto dal 2016 uno sconto generalizzato del 50% sulla base imponibile di Imu e Tasi, ma solo per i contratti di comodato tra parenti in linea retta di primo grado: tra genitori e figli e viceversa. Le regole, quindi, sono uguali in tutta Italia, mentre fino all'anno scorso si recitava a soggetto.

Condizioni

Per avere diritto allo sconto, però, devono verificarsi le seguenti stringenti condizioni:

- 1) il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova la casa data in comodato;
- 2) il comodatario deve adibire l'immobile ad abitazione principale, stabilendovi residenza anagrafica e dimora abituale;
- 3) oltre all'immobile dato in comodato, il comodante può possedere un solo altro immobile abitativo nello stesso Comune adibito a propria abitazione principale;
- 4) il comodante non deve possedere, oltre a quello dato in comodato e alla propria abitazione principale, un altro immobile abitativo in Italia;
- 5) nessuno degli immobili deve essere accatastato come A1, A8 e A9;
- 6) il contratto di comodato deve essere registrato (per la registrazione si deve pagare l'imposta di registro di 200 euro).

Per fruire della riduzione del 50% per l'intero 2016, il contratto di comodato tra parenti in linea retta di primo grado già in essere al 1° gennaio 2016 doveva essere registrato obbligatoriamente entro il 5 febbraio 2016 se redatto in forma scritta, oppure entro l'1 marzo 2016 se si tratta di un contratto verbale di comodato. Per chi non avesse effettuato la registrazione entro questi termini, è possibile registrare in ritardo il contratto avvalendosi del ravvedimento operoso. Ad esempio entro il 16 giugno 2016, si paga, oltre all'imposta di registro di 200 euro, la sanzione ridotta di 30 euro.

La riduzione del 50% si applica anche alle pertinenze (box, cantine, solai) nel limite di una per tipo. Per gli immobili in comproprietà la possibilità di beneficiare dello sconto dipende dalla situazione individuale di ogni contitolare.

Il possesso - nello stesso comune o altrove - di un altro immobile non abitativo come un terreno agricolo, un capannone, un'area fabbricabile non fa perdere il diritto all'agevolazione.

Per usufruire della riduzione bisogna anche presentare la dichiarazione Imu entro il 30 giugno 2017.

I casi

In pratica si ha diritto alla riduzione al 50% dell'Imu solo se il comodante risiede nello stesso Comune dell'immobile dato in comodato ed è proprietario di un solo immobile abitativo (ossia quello dato in comodato), o di 2 immobili ubicati nello stesso comune ed entrambi destinati ad abitazione principale, rispettivamente del proprietario comodante e del comodatario.

Ecco alcuni casi, invece, in cui la riduzione per i comodati non si applica:

- 1) se si possiedono, anche per quota, tre o più immobili ad uso abitativo;
- 2) se si possiedono due immobili ad uso abitativo situati in comuni diversi;

- 3) se si risiede, anche in affitto, in un comune, mentre l'immobile concesso in uso gratuito è situato in un diverso comune;
- 4) se si risiede all'estero;
- 5) se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario;
- 6) se il comodato è tra marito e moglie o tra nonni e nipoti.

*Associazione italiana

dottori commercialisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla rendita alla cassa, fare i conti con le tasse gemelle

Imu e Tasi, quando sono dovute contemporaneamente, sono in pratica due imposte gemelle. Uguale il meccanismo di calcolo, cambiano solo le aliquote. Vediamo un esempio di calcolo. Due coniugi vivono e risiedono a Milano in una casa con due box, di proprietà per il 60% del marito e per il 40% della moglie. Il marito possiede inoltre una seconda casa al mare a Lerici (La Spezia). La prima casa e il primo box sono esenti sia da Imu, sia da Tasi. Per il secondo box, che non ha esenzione Imu né Tasi, e per la seconda casa soggette a entrambe, vanno utilizzate per l'acconto 2016 le aliquote definitive per il 2015. Il secondo box ha una rendita catastale di 160 euro. La casa a Lerici ha una rendita di 700 euro.

Secondo box

Per l'Imu si applica l'aliquota deliberata dal Comune di Milano che ammonta all'1,06%. La rendita catastale rivalutata del 5% è di 168 euro (160 per 1,05). La base imponibile è quindi di 26.880 euro (168 per 160). L'Imu annua con aliquota dell'1,06% arriva a 284,93 euro (l'1,06% di 26.880). La quota del 60% di competenza del marito sarà di 170,96 euro, quella della moglie di 113,97. L'acconto Imu del 50% per il marito è di 85,48 euro, arrotondati 85,00 (codice tributo 3918). La moglie verserà il suo 50% di 113,97 euro, pari a 57 euro (sempre codice 3918).

Il secondo box è anche soggetto a Tasi. L'aliquota deliberata dal Comune di Milano è dello 0,08%, raggiungendo tra Imu e Tasi, il massimo previsto dalla legge. La base imponibile è uguale a quella dell'Imu, quindi 26.880. La Tasi annua con aliquota dello 0,08% arriva a 21,50 euro. La quota del 60% di competenza del marito è di 12,90. L'acconto Imu del 50% è di 6,45 euro, arrotondati a 6,00 euro da versare entro il 16 giugno (codice tributo 3961). La quota del 40% di competenza della moglie è di 8,60 euro. La moglie versa tutta la Tasi annua arrotondata a 9,00 euro a saldo a dicembre, perché l'importo annuo è inferiore a 12 euro.

Casa a disposizione

L'aliquota Imu deliberata dal Comune di Lerici è dell'1,06%. La rendita catastale rivalutata del 5% è pari a 735,00 euro (700 per 1,05). La base imponibile Imu è quindi di 117.600 euro (735 per 160). L'Imu annua con aliquota dell'1,06% ammonta a 1.246,56 euro. L'acconto del 50% da versare a giugno è di 623,38 euro, arrotondati a 623,00 (codice tributo 3918).

L'aliquota Tasi deliberata dal Comune di Lerici è dell'0,08%. La base imponibile Tasi è pari a quella dell'Imu, quindi 117.600 euro. La tassa annua ammonta a 94,08 euro da versare in due rate uguali di 47 euro ciascuna (codice tributo 3961).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paola Rossi è comproprietaria al 40% con il marito della sua abitazione principale a Milano con due box rendita 160 euro ciascuno). L'abitazione e il primo box auto sono esenti da Imu e Tasi. Per il secondo box, che non ha esenzione Imu né Tasi che è limitata a una sola pertinenza per tipo, deve versare in acconto il 50% dell'Imu calcolata con aliquota dell'1,06%, ossia 57 euro utilizzando il codice tributo 3918. Per quel che riguarda la Tasi, l'importo annuo dovuto è di 9 euro, quindi non deve versare nulla in acconto a giugno perché l'importo annuo è inferiore a 12 euro. Verserà tutta la Tasi entro il 16 dicembre s.F.

Calcoli

Al traguardo in cinque mosse

Il valore dell'immobile ai fini Tasi è lo stesso di quello utilizzato per l'Imu. Vediamo come procedere per calcolare la tassa dovuta:

- 1) si determina la base imponibile, che si ottiene moltiplicando per l'apposito moltiplicatore (quello che si utilizza per l'Imu) la rendita catastale rivalutata del 5%. I principali coefficienti sono i seguenti: 160 per le abitazioni (gruppo catastale A, esclusa la categoria A/10, uffici) e per cantine, solai, box, posti auto, tettoie (categorie C2, C6 e C7); 80 per gli uffici (A/10); 55 per negozi e botteghe (C1);
- 2) si applica alla base imponibile l'aliquota stabilita dal Comune e si ottiene la Tasi lorda;
- 3) si sottrae dalla Tasi lorda l'eventuale detrazione, se spettante, e si ottiene la Tasi effettivamente dovuta;
- 4) per gli immobili affittati o dati in comodato, si determina la quota della Tasi dovuta a carico del proprietario e quella a carico dell'inquilino o comodatario;
- 5) in caso di più comproprietari, si suddivide la Tasi dovuta dai proprietari in base alle quote di proprietà.

Per gli immobili dati in comodato a parenti in linea retta di primo grado (figli e genitori), da quest'anno l'agevolazione consiste, se si rientra nelle condizioni previste, in una riduzione del 50% dell'imponibile Tasi. Le condizioni, piuttosto stringenti, sono le stesse dell'Imu (vedi articolo a pagina precedente).

In questi casi, il proprietario verserà la Tasi con uno sconto del 50% sulla sua quota di ripartizione stabilita dal Comune (tra il 70% e il 90%), mentre il comodatario non pagherà la quota di Tasi di sua competenza in quanto per lui l'immobile è abitazione principale.

Da quest'anno, inoltre, sono ridotte per legge del 25% le aliquote Imu e Tasi per gli immobili affittati con contratto di locazione a canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa.

Per la Tasi il calcolo deve essere in genere eseguito dal contribuente, come per l'Imu. Solo in rari casi di Comuni super efficienti, al contribuente viene inviato un modello già pre-compilato per la Tasi, come invece avviene abitualmente per la Tassa sui rifiuti.

Il versamento Tasi si esegue tramite banca o ufficio postale, con il modello F24 (cartaceo fino a mille euro), sezione Imu ed altri tributi locali, in cui vanno indicati: codice catastale del Comune, numero di immobili per cui si esegue il versamento, anno di imposta 2016 e importo da versare raggruppato in funzione del codice tributo per singola tipologia di immobile (abitazione principale; altri fabbricati; aree fabbricabili, ecc.). Occorre inoltre barrare la casella «acconto». Nello spazio rateazione non si deve indicare nulla. Il versamento non va effettuato se l'importo annuo dell'imposta non supera 12 euro, o il diverso limite fissato dal Comune. In alternativa, si può usare il bollettino postale. Le informazioni da riportare sono più o meno simili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TASSE, SPESE E INVESTIMENTI

Oltre 25 miliardi da amministrare

Gianni Trovati

Gli amministratori che usciranno vincitori dalle urne di domenica prossima e dai ballottaggi del 19 giugno dovranno gestire qualcosa come 25 miliardi di euro. Una cifra enorme, che si traduce in tasse, tariffe, spese e investimenti. Servizi u pagina 4 pIl voto di Milano sarà un test per misurare la tenuta del Pd modello Renzi, quello di Roma servirà alle opposizioni per capire qual è il centrodestra più competitivo nella sfida del governo. Ma fuori dalla ristretta cerchia dei più o meno addetti ai lavori della politica, saranno altre le parole chiave delle elezioni: sia per gli aspiranti sindacie consiglieri comunali, sia per i loro elettori. La ragione è in un numero: gli amministratori che usciranno vincitori dalle urne di domenica prossima, e dai ballottaggi del 19 giugno quando nei Comuni sopra i 15mila abitanti nessun candidato raggiungerà la maggioranza assoluta al primo tentativo, dovranno amministrare qualcosa come 25 miliardi di euro. È una cifra da manovra di quelle pesanti, e si traduce in tasse, tariffe, servizi e gestione del personale. Per misurare il conto bisogna guardare i dati complessivi delle entrate e delle uscite comunali, e parametrarli per ogni fascia demografica alla quota di Comuni interessati dalle elezioni. A far crescere la cifra finale, basata sui numeri degli incassi e dei pagamenti effettivi per dare il quadro realistico della situazione effettiva, sono naturalmente le città più grandi. Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna "valgono" da sole quasi undici miliardi di euro ma, come mostrano i grafici in questa pagina, i valori sono ben distribuiti lungo tutta la filiera degli enti locali. Valori, qui sta il punto, tutt'altro che immutabili, e toccherà ai prossimi amministratori deciderne l'evoluzione. I primi capitoli a cui mettere mano non sarà quella delle tasse delle tariffe, regine classiche del dibattito ma ora bloccate dalle scelte del governo o di chi ha guidato finora il comune chiudendo il bilancio. Chiuse le bottiglie dello spumante e indossata la fascia tricolore, allora, è bene che i nuovi amministratori guardino subito alla voce "investimenti": per loro natura, gli investimenti hanno bisogno di tempo per tradursi in realizzazioni, per cui qualche distrazione di troppo all'inizio rischia di essere pagata a lungo. Detta così può apparire un'utenza troppo teorica, ma basta guardare allo stato delle nostre strade o alla condizione di tanti territori a rischio di dissesto idro-geologico intorno ai comuni per capire che il tema è dei più concreti. Depressi per lunghi anni dal Patto di stabilità e da un quadro di finanza locale perennemente precario, gli investimenti locali hanno avviato lo scorso anno un rimbalzo che adesso bisogna consolidare. Per farlo, ai nuovi amministratori toccherà il compito di sfruttare subito le pieghe di una normativa che ancora fatica a trovare un quadro stabile (gli appassionati degli aspetti tecnici possono approfondire a pagina 27) per non rischiare di perdere il treno. E le tasse da ridurre, puntuali a occupare le posizioni di testa nei programmi e nelle promesse dei candidati? Per capire davvero che cosa fare sul tema, i nuovi sindaci dovranno aspettare l'autunno, quando il cantiere della manovra farà intravedere le prospettive del fisco locale per il 2017. Quest'anno il taglio di Imue Tasi su abitazioni principali, terreni agricoli e macchinari delle imprese è stato affiancato da un assegno statale per compensare i comuni, ma il puntello è temporaneo. L'appuntamento con un riassetto più stabile, per ridare autonomia ai comuni senza aumentare la pressione fiscale complessiva, è stato rimandato alla legge di bilancio per l'anno prossimo. E non sarà un appuntamento facile.

L'AGENDA

Le scelte su tasse e tariffe sono già «ipotecate» fino all'anno prossimo ma la spesa in conto capitale ha bisogno di interventi subito

Spese

Correnti Investimenti Totali ()*

326,0 1.170,0

294,1 1.642,5
241,2 1.776,3
271,9 2.490,0
323,9 3.431,8
494,2 3.747,8
857,2 10.675,8
2.808,5 24.934,1

Le indennità, i gettoni e i rimborsi spese degli amministratori locali nel 2015. Valori in milioni di euro

65,3
70,7
83,8
80,3
90,4
59,8
46,1

I bilanci e le spese

496,3

102,3 394 26,9 46,9 55,1 59,0 63,3 69,2 73,7 19,2 12,9 10,2 11,7 17,0 14,6 16,7 -8,2 -6,4 -5,4 -5,0 -0,2 -7,6
2-5mila 2-5mila TOTALE Comuni Totale 1.039,5 1.355,6 1.337,0 Tributi 324,2 579,3 718,7 3.419,0 Entrate
514,8 849,8 1.001,0 1.428,8 1.860,6 1.928,5 5.394,4 -12,6 -12,4 5-10mila 5-10mila 10-20mila 20-60mila
10-20mila 20-60mila Fino a 2mila 60-250mila Fino a 2mila 60-250mila Comuni al voto 12.977,8 Diff. % 2014
Sopra 250mila Sopra 250mila Fascia demografica 141,1 1.784,6 Tariffe Totali (*) 135,0 1.169,6 198,0
1.670,2 178,0 2.493,6 253,2 3.431,7 321,2 3.812,4 980,3 10.652,1 IL «BUDGET» DEI PROSSIMI SINDACI
8.773,4 2.206,9 25.014,2 I COSTI DELLA POLITICA NEI COMUNI Le entrate e le uscite nei Comuni al
voto. Valori in milioni (*) Il totale comprende anche voci non indicate in tabella Fonte: elaborazioni del Sole
24 Ore su dati Siope - ministero dell'Economia

Foto: gianni.trovati@ilsole24ore.com

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Costi della politica. Nei piccoli paesi tagli del 12%/PAGINA A CURA DI Gianni Trovat
Indennità e gettoni valgono 100 milioni ma la spesa cala

Non lo fanno per soldi. Le indennità e i gettoni in palio per le migliaia di persone che saranno "incoronate" amministratore locale nelle prossime elezioni valgono in tutto poco più di 100 milioni all'anno e non sono in grado di accendere passioni particolari in chi guarda prima di tutto al portafoglio. Anche questi numeri partono dal censimento del ministero dell'Economia, che tramite il sistema Siope registra le entrate e le uscite reali dalle casse pubbliche. L'anno scorso, si ricava dal cervellone di Via XX Settembre, le indennità dei sindaci e degli assessori, i gettoni di presenza dei consiglieri e i rimborsi spese sono costati in totale 496,3 milioni di euro. Tanti? Pochi? Sicuramente meno rispetto all'anno precedente, quando la somma aveva raggiunto il 7,6% in più. Qualche volta, insomma, i tagli ai "costi della politica" possono arrivare anche senza la grancassa. Ma a guardar meglio si scopre qualcosa in più: i risparmi crescono a mano a mano che ci si allontana dalle metropoli per addentrarsi nell'Italia dei Comuni più piccoli. Nei centri maggiori, quelli con più di 250mila abitanti, la politica è costata 46 milioni sia l'anno scorso sia quello precedente, nelle città medie il taglio è stato del 5%, ha oscillato fra il 6 e l'8% nei Comuni compresi tra i 5mila e i 20mila abitanti e ha superato di slancio il 12% nei paesi più piccoli. A spiegare questa piramide rovesciata nei risparmi non sono le regole di finanza pubblica, perché su indennità e compensi non ci sono novità particolari da anni. La ragione, quindi, va cercata prima di tutto nei comportamenti: nei Comuni più piccoli la politica può contare su una buona dose di volontariato, che spinge spesso i consiglieri a rinunciare ai mini-gettoni e porta anche alcuni sindaci ad autoridursi l'indennità: scelta più rara, ma non assente, nelle città maggiori. Nemmeno nelle metropoli, comunque, gli stipendi della politica sono da favola. La scala delle indennità, fissata 16 anni fa e mai aggiornata se non con qualche ribasso, porta i sindaci delle città più grandi ad avere diritto a circa 8mila euro lordi al mese: non è una cifra stellare per chi è chiamato ad avere l'ultima parola su bilanci anche da qualche miliardo di euro, e in base alla riforma costituzionale ora in attesa del referendum se ne dovranno accorgere anche i politici regionali, che non potranno guadagnare più del sindaco del capoluogo.

Immobili L'area dell'esenzione Niente prelievo per quasi 20 milioni di alloggi mentre resta l'Imu sulle dimore di lusso Effetto anticipato Eventuali aumenti sono congelati nel 2016 mentre gli sconti sono subito utilizzabili LA SCADENZA DEL 16 GIUGNO

Imu e Tasi, le insidie verso l'acconto

Le nuove regole su case in comodato, terreni e affitti calmierati si incrociano con le delibere locali
Dario Aquaro Cristiano Dell'Oste

L'esenzione di quasi 20 milioni di prime case allenta la pressione fiscale sul mattone, ma non elimina le insidie per il pagamento dell'acconto Imu e Tasi, in scadenza il prossimo 16 giugno. Per legge la prima rata - che è pari al 50% dell'imposta annua - va pagata facendo riferimento alle aliquote e alle detrazioni deliberate dai Comuni per il 2015. Ma anche quest'anno sono pochi i proprietari che potranno limitarsi a "ricopiare" il modello F24 o il bollettino postale compilati per lo scorso 16 dicembre. Intanto, in tutte le città che l'anno scorso hanno aumentato il prelievo, il saldo è stato superiore al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno, a causa del conguaglio. Inoltre, anche dove le aliquote sono ferme da tempo, non è detto che siano rimaste immutate le condizioni di utilizzo dell'immobile o le regole a cui fare riferimento. Prime case e «assimilazioni» Partiamo dalle case "assimilate" alle abitazioni principali. Quest'anno, l'assimilazione regala l'esenzione dalla Tasi, e vale in media 220 euro di risparmio d'imposta, prendendo in esame la rendita-tipo delle prime case (625,58 euro) e l'aliquota media applicata nel 2015 dai Comuni italiani (2,09 per mille). Potrebbe essere il caso, ad esempio, dell'ex dimora coniugale assegnata dal giudice nell'ambito di una separazione. Il perimetro delle abitazioni assimilate, però, è cambiato molte volte negli ultimi anni, tra parificazioni di legge e decisioni dei sindaci. Dal 2016 sono automaticamente eliminate le assimilazioni delle case concesse in comodato ai parenti di primo grado, decise nel 2015 da circa 1.700 Comuni (si veda «Il Sole 24 Ore» del 16 maggio). Di conseguenza, chi l'anno scorso ha pagato la Tasi su questi immobili come se si trattasse di prime case, quest'anno dovrà utilizzare le aliquote generiche dell'Imu (ed eventualmente della Tasi) che il Comune applica agli «altri fabbricati», oppure quelle specifiche previste per le case in prestito. Dopodiché, il proprietario dovrà verificare se la base imponibile può essere ridotta del 50% applicando l'agevolazione nuova di zecca introdotta nel 2016 per legge in tutti i Comuni. La differenza per i proprietari delle oltre 900mila abitazioni in comodato non è da poco, perché oltre agli importi cambiano anche i codici tributo da usare nel modello F24. Affitti e terreni agricoli In alcune situazioni il calcolo dell'acconto cambia perché è cambiata la disciplina di legge. Succede con le case affittate a canone concordato, per le quali la legge di Stabilità 2016 ha introdotto uno sconto del 25% che può essere applicato fin dal 16 giugno. Ma succede anche con i 60 milioni di particelle catastali contenenti terreni agricoli, per i quali quest'anno si torna alla classificazione della circolare 9/1993 (che di fatto esenta molti terreni di collina), con in più l'esenzione per tutti terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, anche se situati in pianura. Le decisioni dei Comuni Anche dove la normativa e le condizioni di utilizzo sono rimaste invariate, un'occhiata alle delibere comunali conviene darla (la fonte ufficiale è il sito delle Finanze, www.finanze.it). È la situazione, tra l'altro, degli oltre 11 milioni di case che non sono utilizzate come abitazione principale, né date in affitto in uso gratuito. Se il Comune avesse deciso un aumento, il rincaro è comunque "congelato" per il 2016 e può essere ignorato (con la sola eccezione degli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto). Se invece ci fosse una riduzione d'aliquota, il contribuente potrebbe scegliere di approfittarne fin da subito, calcolando una prima rata pari al 50% del "nuovo" prelievo. Altra possibilità è quella di pagare tutto il 16 giugno, confidando sul fatto che le aliquote quest'anno non potranno vedere altri aumenti: una chance interessante, ad esempio, per chi possiede solo la prima casa (ora esente) e qualche terreno agricolo che genera imposte ridotte. www.ilsole24ore.com/calcoloimu Il calcolatore per Imu e Tasi con la possibilità di stampare il modello F24 per i pagamenti

LA PAROLA CHIAVE 7 Anche se comunemente si parla di «acconto» e «saldo», per legge il pagamento di Imu e Tasi avviene in «due rate di pari importo», in scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno (articolo 9 del Dlgs 23/2011). Di fatto, però, capita spesso che i due versamenti abbiano importi differenti, dato che il pagamento della prima rata va fatto «sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente» (articolo 13 del Dl 201/2011). Quindi, se il Comune modifica le aliquote per l'anno in corso, il contribuente dovrà effettuare il conguaglio nella rata del 16 dicembre.

Gli immobili interessati dall'acconto

Prime case

Gli immobili alla cassa e le regole per il calcolo

19.812.500

14.880.000

29.417.000

60.394.500 Altre case *case popolari, Aree e terreni 930.000 Case in comodato 60.000.000 Terreni agricoli (*) 28.655.000 Altri fabbricati 11.150.000 Altre abitazioni* SCHEDE A CURA DI Pasquale Mirto
compresi immobili *il dato è riferito alle parti celle del catasto terreni Fabbricati non abitativi 42.500
Abitazioni principali di lusso a disposizione, di persone giuridiche ecc.. in leasing, beni merce, immobili di enti non profit 19.770.000 Abitazioni principali non di lusso 762.000 Fabbricati produttivi (cat. D/1 e D/7) 2.800.000 Affittate a canone libero e concordato 394.500 Fabbricati rurali strumentali (cat. D/10) Fonte: elaborazione Sole 24 Ore su dati Statistici catastali e Immobili in Italia

CASO PER CASO

PRIME CASE

Abitazione principale non di lusso

Assimilazioni per legge È esente da Tasi e da Imu. Acconto: non va pagato nulla 8 una sola abitazione posseduta da residente estero (Aire), né locata né data in comodato, a condizione che il contribuente sia già pensionato nel paese di residenza. Acconto: non va pagato nulla 8 alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari; 8 ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione; 8 una sola abitazione posseduta dai militari purché non concessa in locazione; Alcune case seguono per legge lo stesso regime previsto per l'abitazione principale. Si tratta di: 8 alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinati a studenti universitari soci assegnatari, anche se non hanno la residenza anagrafica; 8 alloggi sociali, così come definiti dal Dm 22/4/2008;

Assimilazioni del Comune Il Comune può deliberare di assimilare all'abitazione principale la casa posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata. Se viene decisa l'assimilazione, si segue il regime delle abitazioni principali. Acconto: non va pagato nulla

Prima casa di lusso L'abitazione principale di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è soggetta a Imu ed eventualmente a Tasi, se istituita dal Comune. Acconto: va pagata la metà di quanto dovuto in base alle aliquote e detrazioni deliberate per il 2015 (se più favorevoli, si possono usare le eventuali delibere per il 2016)

ALTRE CASE

Affitto a canone libero È soggetta a Imu ed eventualmente a Tasi, se istituita dal Comune. Acconto: il proprietario deve pagare la metà di quanto dovuto in base alle aliquote deliberate per il 2015 (o per il 2016, se più favorevoli). Per la Tasi, occorre tener conto della quota stabilita dal Comune a carico del proprietario, variabile tra il 70 e il 90 per cento. La quota di Tasi dovuta dall'inquilino non va più pagata se si usa la casa come abitazione principale

Affitto concordato È soggetta a Imu ed eventualmente a Tasi, se istituita dal Comune. Potrebbero essere previste aliquote specifiche a livello locale, eventualmente legate a condizioni particolari (es. la residenza

nell'immobile). Per legge, le aliquote previste dai Comuni- sia quelle generiche sia quelle specifiche- sono ridotte del 25 per cento. Acconto: va calcolato secondo le stesse regole previste per gli affitti liberi. Inoltre, il proprietario può applicare subito la riduzione del 25% Imue Tasi

Abitazione in comodato Sono eliminate le assimilazioni all'abitazione principale decise dai Comuni nel 2015. È prevista un'agevolazione statale valida in tutti i Comuni chea certe condizioni riduce la base imponibile Imue Tasi del 50 per cento. Resta la facoltà per il Comune di prevedere agevolazioni (Imu minima al 4,6 per mille e Tasi azzerata) stabilendo anche le condizioni per averle. Acconto: anche se nel 2015 il Comune aveva deciso l'assimilazione, si deve pagare l'acconto calcolando la metà di quanto dovuto in base all'aliquota ordinaria Imuo all'eventuale aliquota ridotta per le case in comodato decisa dal Comune nel 2015. Se la Tasi è stata deliberata dal Comune, il possessore deve pagare anche la metà dell'importo dovuto per questo tributo nel 2015 (se più favorevoli, può usare le aliquote Imue Tasi deliberate per il 2016). Sulle aliquote Imue Tasi così individuate, se hai requisiti, il proprietario può applicare la riduzione di base imponibile del 50%. Se usa la casa come abitazione principale, il comodatario non deve più pagare la quota dell'eventuale Tasi a proprio carico

Case popolari Soggetta Imu ed eventualmente Tasi, se istituita dal Comune. Si tratta degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP si applica l'aliquota ordinaria (o altra aliquota agevolata stabilita dal Comune) e la detrazione di 200 euro. Acconto: il proprietario deve pagare la metà di quanto dovuto in base alle aliquote deliberate per il 2015 (o per il 2016, se più favorevoli)

Altre case Sono soggetta Imu ed eventualmente Tasi, se istituita dal Comune. Acconto: il proprietario deve pagare la metà di quanto dovuto in base alle aliquote deliberate per il 2015 (o per il 2016, se più favorevoli)

FABBRICATI NON ABITATIVI

Fabbricati produttivi Soggetta Imu ed eventualmente Tasi, se istituita dal Comune. Per i fabbricati con "imbullonati" si può presentare un Docfa per scomputare il valore degli impianti. Se il Docfa è presentato entro il 15 giugno la nuova rendita vale per tutto il 2016. Acconto: il proprietario deve pagare la metà di quanto dovuto in base alle aliquote deliberate per il 2015 (o per il 2016, se più favorevoli). Se è stato presentato il Docfa per gli imbullonati l'acconto va calcolato con la nuova rendita. Il detentore deve pagare la quota Tasi, se prevista dal Comune

Fabbricati in leasing Sono soggetta Imu ed eventualmente Tasi, se istituita dal Comune. Soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Acconto: il locatario deve pagare la metà di quanto dovuto in base alle aliquote deliberate per il 2015 (o per il 2016, se più favorevoli)

Beni merce Sono esenti da Imu ma potrebbero essere soggetta Tasi se prevista dal Comune. Acconto: la Tasi è dovuta in base alle aliquote deliberate per il 2015 (o per il 2016, se più favorevoli). Dal 2016 l'aliquota massima è al 2,5 per mille. Se il Comune ha previsto nel 2015 un'aliquota superiore al 2,5 e non l'ha ridotta, l'acconto può essere pagato in base al 2,5 per mille

Enti non commerciali I fabbricati degli enti non commerciali sono esenti da Imu e da Tasi. Per gli edifici a uso promiscuo l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzo non commerciale. Acconto: in caso di versamento, entro il 16 giugno va versata metà dell'imposta totale versata per il 2015 e l'eventuale conguaglio dell'imposta dovuta per il 2015

Altri fabbricati Sono soggetta Imu ed eventualmente Tasi, se istituita dal Comune. Acconto: il proprietario deve pagare la metà di quanto dovuto in base alle aliquote deliberate per il 2015 (o per il 2016, se più favorevoli)

AREE E TERRENI

Aree fabbricabili Sono soggette Tasi, se istituita dal Comune. Acconto: il proprietario deve pagare la metà di quanto dovuto in base alle aliquote deliberate per il 2015 (o 2016, se più favorevoli)

Terreni agricoli Non sono soggette Tasi. Sono soggette Imu, da chiunque posseduti, i terreni non individuati come montano collinari dalla circolare 9/1993. I terreni di pianura sono esenti se possedute e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Acconto: se un terreno tassato nel 2015 è esente in base alle regole 2016, non si deve pagare nulla. Altrimenti, il proprietario deve pagare la metà di quanto dovuto in base alle aliquote decise per il 2015 (o 2016, se più favorevoli)

Fabbricati rurali strumentali Sono esenti da Imu ma soggette Tasi se prevista dal Comune, con aliquota massima dell'1 per mille. Acconto: il proprietario deve pagare la metà di quanto dovuto in base all'aliquota Tasi deliberata per il 2015 (o 2016, se più bassa)

Urbanistica. Affidato alla giurisprudenza il compito di classificare la tipologia di intervento

Il «peso» delle varianti definisce il titolo edilizio

Le modifiche ai progetti si dividono in tre categorie
Donato Antonucci

Durante lo svolgimento dei lavori, può accadere di voler apportare dei cambiamenti all'originaria idea costruttiva. La normativa edilizia ammette la possibilità di modificare il progetto approvato presentando delle varianti, ma non le definisce in maniera compiuta. A questo difetto ha supplito da tempo la giurisprudenza, individuando le varianti ordinarie, leggere ed essenziali. Le varianti ordinarie Il Consiglio di Stato (1572/2007) ha chiarito che le modifiche (qualitative o quantitative) possono definirsi varianti in senso proprio solo quando il progetto già approvato non viene radicalmente mutato. E gli elementi da prendere in considerazione, per valutare la necessità di un nuovo permesso di costruire, riguardano la superficie coperta, il perimetro, la volumetria, le distanze dalle proprietà limitrofe, nonché le caratteristiche funzionali e strutturali, interne ed esterne, del fabbricato. Nella variante ordinaria il progetto resta collegato a quello originario: un rapporto di complementarità e accessorietà che giustifica anche il peculiare regime giuridico. Il nuovo titolo viene infatti concesso con lo stesso procedimento previsto per il rilascio del permesso di costruire, pur restando salvi tutti i diritti quesiti. Ciò rileva soprattutto nel caso di «una contrastante normativa sopravvenuta, che, se non fosse ravvisata l'anzidetta situazione di continuità, potrebbe rendere irrealizzabile l'opera» (Tar Campania-Napoli, 1154/2015; Tar Calabria-Catanzaro, 150/2016). Le varianti leggere Il Dpr 380/2001 (articolo 22, comma 2, come modificato dal Dl 69/2013) prevede che possa essere presentata una Scia (ex Dia) per le cosiddette varianti leggere o minori, cioè quelle applicate a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio se questo è sottoposto a vincolo paesaggistico o storico-artistico ai sensi del Dlgs 42/2004, non violano le prescrizioni del permesso di costruire (Cassazione, 49290/2012). In questo caso la Scia costituisce «parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale» e può essere presentata prima della dichiarazione di fine lavori, regolarizzando le opere in difformità. Il Dl 133/2014 ("sblocca Italia"), aggiungendo il comma 2-bis all'articolo 22 del Dpr 380/2001, ha ampliato la casistica e ammesso nella categoria delle "modifiche leggere" le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e realizzate dopo aver acquisito gli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, e dalle altre normative di settore. Le varianti essenziali Quella cosiddetta essenziale, in realtà, non può considerarsi una vera "variante", perché l'intervento edilizio viene radicalmente mutato sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, tanto da perdere collegamento con l'originario. Ne consegue che «deve riconoscersi il carattere di nuovo permesso di costruire ad un provvedimento che, nonostante la qualificazione formale di variante, autorizzi la realizzazione di un manufatto completamente diverso da quello originario» (Cassazione, 24236/2010). Le varianti essenziali necessitano quindi del rilascio di un nuovo e autonomo permesso di costruire, e sono soggette alle disposizioni vigenti nel momento in cui vengono presentate. La giurisprudenza (Consiglio di Stato, 2294/2015) ha anche chiarito la differenza tra i concetti di "variante" e "variazione" essenziale. Mentre il primo concerne la modifica del titolo edilizio, il secondo riguarda l'esecuzione difforme dell'opera rispetto al progetto approvato con il titolo edilizio e rileva ai fini del tipo di sanzione applicabile, tenendo presente che «la rimozione delle difformità dal progetto deve essere proporzionale e ragionevole» (Consiglio di Stato, 4790/2014). Le norme e le sentenze citate IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com

Le pronunce dei giudici 01 VARIANTI CON SCIA Per la categoria di variante minore o leggera, l'art. 22, comma 2, del Dpr 380/2011 prevede che sono subordinate a Scia (ex Dia) le varianti a permessi di

costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del Dlgs 42/2004, non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel permesso di costruire Tar Calabria-Catanzaro, sezione II, sentenza 1° febbraio 2016, n. 150 02 MODIFICHE ESSENZIALI La giurisprudenza distingue tra varianti in senso proprio, essenziali e minime. Costituisce variante essenziale ogni modifica incompatibile col disegno dell'originario progetto, sotto l'aspetto qualitativo o quantitativo. Le domande di varianti essenziali sono da considerarsi sostanzialmente volte al rilascio di un nuovo e autonomo permesso di costruire e assoggettate alle disposizioni vigenti nel momento in cui sono presentate Tar Campania-Napoli, sezione VIII, sentenza 19 febbraio 2015, n. 1154 03 IMPUGNAZIONI I termini per l'impugnazione di un titolo edilizio originario non vengono riaperti dal rilascio di una variante non essenziale. Sono varianti non essenziali quelle che si riferiscono a modifiche quantitative e qualitative di limitata consistenza e di scarso rilievo rispetto al progetto originale; possono essere autonomamente impugnate se vi sono dei vizi specifici che riguardano tali titoli e non il titolo edilizio originario Tar Abruzzo, sezione Pescara, sentenza 7 maggio 2012, n. 200 04 SPOSTAMENTI Ai sensi dell'articolo 32, 1° comma, lett. c), del Dpr 380/2001, costituisce variante essenziale la modifica della localizzazione dell'edificio tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un'area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista. Modifica che comporta una nuova valutazione del progetto da parte della Pa, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e con le connotazioni dell'area Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 18 dicembre 2013, n. 6069 05 VARIAZIONI Il concetto di "variazione essenziale", rilevante ai fini sanzionatori, non coincide con quello di "variante essenziale", rilevante per l'accertamento dell'interruzione, o meno, del rapporto di continuità con il titolo originario. Mentre il primo concetto attiene alla difformità nell'esecuzione dell'opera rispetto al progetto approvato con il titolo edilizio, il secondo attiene alla modifica del titolo Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 7 maggio 2015, n. 2294 06 SANZIONI Ai fini sanzionatori, il Dpr 380/2001 distingue gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, da quelli eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (la cui disciplina sanzionatoria è all'articolo 34). Per i primi, è prescritta la demolizione delle opere abusive; mentre per i secondi la legge prevede che se la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, debba essere applicata una sanzione pecuniaria Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 8 febbraio 2016, n. 507 07 SAGOME Il concetto di "sagoma" non va incluso tra le modifiche che determinano variazioni essenziali al progetto, così come tutte quelle variazioni che finiscono per ridurre i parametri edificatori assentiti in origine, al fine di alleggerire il carico volumetrico dell'edificio e diminuire il rischio di dissesti del terreno. Trattandosi di documentata diminuzione dell'impatto urbanistico rispetto al progetto originario, il titolo richiesto deve qualificarsi come variante non essenziale Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 22 ottobre 2015, n. 4823 08 RIMOZIONI In caso di difformità rilevate rispetto al progetto, l'ipotesi di rimozione deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza. Qualora dopo l'intervento di ripristino emergano modeste difformità rispetto al progetto assentito dal Comune, il rispetto dei parametri urbanistici può essere perseguito senza la necessità di compromettere in modo sproporzionato gli interessi del proprietario dell'immobile, se costretto a una demolizione totale Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 23 settembre 2014, n. 4790 09 ABUSIVISMI Nel caso di interventi abusivi soggetti a Dia (poi Scia), una volta accertata la realizzazione senza titolo abilitativo, il Comune non può applicare in modo legittimo la sanzione ripristinatoria di cui all'articolo 31 del Dpr 380/2001, potendo al più limitarsi a irrogare la (sola) sanzione pecuniaria di cui al successivo articolo 37 Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 11 gennaio 2016, n. 46 10 PERMESSI DI COSTRUIRE Il permesso di costruire è necessario, anche in sanatoria, in caso di sostanziali variazioni di sagoma, volumetria e destinazione d'uso Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 21 maggio 2010, n. 3231 11 DESTINAZIONI D'USO Non è ammesso, con l'uso della Dia, realizzare varianti che comportano modifiche

della destinazione d'uso dell'immobile, perché in contrasto con quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del Dpr 380/2001 Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 23 gennaio 2006, n. 204 12 **VOLUMETRIE** Integra il reato di esecuzione dei lavori in totale difformità dal permesso di costruire la realizzazione di interventi edilizi su un preesistente manufatto, che comportano modifiche della sagoma ed incrementi di superficie o volumetrici, non essendo tali interventi inquadrabili tra le varianti leggere o minori soggette a Dia Cassazione penale, sezione III, sentenza 9 febbraio 2011, n. 7241 13 **FORME DEL TETTO** Il permesso di costruire è necessario in caso di varianti in corso d'opera che comportino modifiche volumetriche in aumento o in diminuzione, non essendo assentibili in base a Dia (articolo 22, comma 2, Dpr 380/2001). Necessitano del permesso di costruire anche le modifiche alla forma e alle dimensioni del tetto, in quanto alterano la sagoma dell'edificio Cassazione penale, sezione III, sentenza 27 ottobre 2010, n. 41752 14 **FACCIATE** Rientrano nella nozione di "varianti leggere o minori", soggette al rilascio della Dia, le fattispecie di rivestimento in corso d'opera della facciata di un fabbricato con materiali di diversa natura e colorazione rispetto a quanto assentito in origine Cassazione penale, sezione III, sentenza 24 marzo 2010, n. 24236 15 **TITOLI ILLEGITTIMI** In tema di reati edilizi, il rilascio di un permesso di costruire "in variante" a un precedente permesso rilasciato in modo illecito non sana l'illegittimità di quest'ultimo né legittima l'attività edilizia successivamente svolta. La concessione di varianti a permessi di costruire illegittimi costituisce lo sviluppo dell'originaria attività illecita Cassazione penale, sezione III, sentenza 28 gennaio 2009, n. 10713 16 **MANUFATTI DIVERSI** In tema di reati edilizi, rientrano nella nozione di "varianti" (e possono costituire oggetto del cosiddetto "permesso in variante") solo le modifiche qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello già assentito. Deve riconoscersi il carattere di nuovo permesso di costruire (e non di permesso in variante) al provvedimento che autorizza a realizzare un manufatto completamente diverso da quello originario Cassazione penale, sezione III, sentenza 20 gennaio 2009, n. 9922 17 **VINCOLI PAESAGGISTICI** In presenza di interventi edilizi in zona con vincolo paesaggistico, ai fini della loro qualificazione giuridica e dell'individuazione della sanzione penale applicabile, è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale. L'articolo 32, comma 3, del Dpr 380/2001 prevede infatti che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali Cassazione penale, sezione III, sentenza 6 maggio 2014, n. 37169

Divorzio. L'abitazione familiare non è assegnata al genitore con cui convivono i ragazzi ma resta al coniuge proprietario esclusivo

No alla casa se il figlio è autosufficiente

An.Po.

Non all'assegnazione della casa familiare al coniuge con cui vive il figlio maggiorenne che ha raggiunto l'autonomia economica. Lo ribadisce il Tribunale di Gela (giudice Strazzanti) in un'ordinanza depositata lo scorso 14 marzo. Il provvedimento è stato pronunciato in un giudizio di divorzio, dopo la comparizione dei coniugi separati all'udienza presidenziale. La moglie aveva chiesto l'assegnazione dell'abitazione familiare, dove viveva con il figlio. Dal canto suo, anche il marito aveva domandato l'attribuzione della casa coniugale, di cui è proprietario esclusivo. Nel decidere sulle richieste delle parti, il giudice osserva che, in base all'articolo 6, comma 6, della legge sul divorzio (898/70), l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore a cui vengono affidati i figli o con il quale convivono oltre la maggiore età. In ogni caso, quando stabilisce a chi assegnare la residenza, il giudice è tenuto a valutare le condizioni economiche dei coniugi e a favorire quello più debole. La norma aggiunge il Tribunale: «va interpretata nel senso che l'assegnazione della casa familiare al coniuge convivente con il figlio maggiorenne richiede la non autosufficienza di quest'ultimo. Altrimenti, l'attribuzione dell'abitazione coniugale comporterebbe «una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà», che durerebbe «tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario» ai danni dell'altro. Nel caso in esame, il figlio convivente con la madre è maggiorenne e autosufficiente, tant'è che la donna non aveva chiesto un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del ragazzo. Peraltro, la moglie separata è proprietaria di un altro immobile, con cui «può far fronte alla propria esigenza abitativa». In mancanza delle condizioni previste dalla legge sul divorzio, il Tribunale non deve dunque pronunciare alcuna statuizione sull'assegnazione della residenza, sicché «l'uso e l'abitazione dell'immobile» - conclude l'ordinanza - dovranno «seguire il diritto di proprietà». La decisione è conforme alla giurisprudenza della Cassazione. Infatti, il giudice di legittimità ha chiarito che le norme in esame subordinano l'assegnazione dell'appartamento coniugale alla presenza di figli, minorio maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, che vivano con i genitori. Di conseguenza, se non ricorre questo presupposto, «la casa in comproprietà ha affermato la Cassazione nella sentenza 387 del 2012 non può essere assegnata dal giudice in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento (di separazione o divorzio)» e il suo uso è disciplinato dalle norme sulla comunione dei beni.

La gestione. Cambiano le competenze per consiglio, giunta, responsabili finanziari e revisori dei conti

Variazioni al bilancio fino al 31 dicembre

Anna Guiducci Patrizia Ruffini

Dal 1° gennaio è cambiato il regime delle variazioni al bilancio, per consiglio, giunta, responsabili, revisori e tesoreri. In base all'articolo 175 del Tuel la competenza primaria è generalmente del consiglio, ma può essere anche della giunta (comma 5-bis) e dei singoli responsabili di spesa o del servizio finanziario (comma 5-ater). In alcuni casi, definiti dalla legge, le variazioni possono essere deliberate fino al 31 dicembre, quindi anche dopo il termine "classico" del 30 novembre. Oltre alle variazioni al piano esecutivo di gestione, la giunta approva infatti con proprio provvedimento le variazioni al bilancio che si configurino prive di discrezionalità amministrativa, in quanto attuative di decisioni consiliari. Spettano sempre alla giunta le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e quelle conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente. Sempre all'esecutivo competono inoltre le variazioni di cassa (nel rispetto del vincolo di cassa, il cui saldo alla fine dell'esercizio non deve essere negativo), le variazioni per l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione disposte durante l'esercizio provvisorio e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato effettuate con il riaccertamento ordinario. Con il regolamento di contabilità occorre disciplinare le modalità di comunicazione al consiglio delle variazioni effettuate dalla giunta. Se il bilancio è approvato, competono al singolo responsabile le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione. In quanto di carattere gestionale, sono sempre di competenza dirigenziale le variazioni degli stanziamenti riguardanti i conti di tesoreria statale e i depositi bancari intestati all'ente, e quelle necessarie per l'adeguamento delle previsioni delle partite di giro. Spetta ai responsabili variare il fondo pluriennale vincolato fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento; nelle more del riaccertamento ordinario il responsabile finanziario potrà effettuare il riaccertamento parziale dei residui. Anche ai responsabili competono variazioni di Peg. Spettano infatti ai singoli responsabili di spesa o, in assenza di disciplina locale, al responsabile del servizio finanziario, le variazioni compensative del piano fra capitoli di entrata della stessa categoria e fra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato, se non riguardino trasferimenti o contributi (perché riservate alla giunta). Al responsabile di spesa del servizio finanziario competono inoltre le variazioni al Peg disciplinate dall'articolo 175, comma 5-ater del Tuel. Per consentire una gestione corretta del bilancio, in alcuni casi le variazioni possono essere effettuate fino al 31 dicembre. Si tratta dell'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolate e del correlato programma di spesa, o di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento paria zero. Possono inoltre essere disposte entro fine anno le variazioni per l'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, quelle sulle dotazioni di cassa e del fondo pluriennale vincolato, e le variazioni dai conti bancari. Le novità coinvolgono anche i revisori, tenuti a esprimere il parere sulle variazioni di bilancio, escluse quelle attribuite a giunta, responsabile finanziario e dirigenti, a meno che il parere sia previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità di verificare, nell'esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle nell'esercizio provvisorio.

Chi decide in base al tipo di variazione 8 Di cassa 02 GIUNTA 01 CONSIGLIO 8 Partite di giro 8 Tipologie di entrata e programmi di spesa 04 RESPONSABILE FINANZIARIO 03 RESPONSABILI (FINANZIARIO E NON) 8 Utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 8 Conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente 8 Compensative tra le dotazioni dei programmi per utilizzo di risorse comunitarie e vincolate 8 Utilizzo quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione in esercizio provvisorio 8 Riaccertamento ordinario 8 Conti di tesoreria statale e

i depositi bancari intestati all'ente 8 Fondo pluriennale vincolato fino al 31 dicembre 8 Riaccertamento parziale dei residui

Foto: A.Gu. P.Ruf.

Società pubbliche

Partecipate, ecco le scelte per anticipare la riforma

Stefano Pozzoli

Entro la fine di giugno dovrebbero essere approvati in via definitiva i due decreti attuativi della riforma Madia su società pubbliche e servizi locali. È chiaro che al momento poco si può dire sulla loro stesura definitiva, viste le molte sollecitazioni pervenute dai pareri del Consiglio di Stato e dalla conferenza Unificata. Partendo dalla versione licenziata dal Governo in prima lettura, però, può comunque essere utile valutare quali possano essere le decisioni che è opportuno assumere prima dell'entrata in vigore definitiva, così da evitare di dover soggiacere ai successivi divieti o, in certi casi, semplicemente ad appesantimenti burocratici. Se si ha intenzione di assumere del nuovo personale a tempo indeterminato, questo è il momento giusto, anche perché la riforma prevede una regola transitoria che rischia di complicare le cose. L'articolo 26 prevede che fino al 31 dicembre 2018 si possa assumere solo attingendo dall'elenco del personale dichiarato come eccedente da altre società, e che costituito presso la Funzione pubblica. L'interpretazione corretta farebbe decorrere l'obbligo solo dal momento in cui effettivamente l'elenco sarà resto pubblico. Però, in ogni caso, se esiste già un fabbisogno di personale, perché rischiare un blocco delle assunzioni di durata non prevedibile? La riforma, ancora, introduce una sorta di corsaa ostacoli per chi voglia costituire una nuova società (articolo 7) ed anche solo per la acquisizione di quote societarie (articolo 8), sia per le partecipazioni dirette sia per quelle indirette. Sono previsti puntuali oneri informativi, un parere preventivo da richiedere alla Corte dei Conti e la comunicazione successiva all'Antitrust. Per quanto sia condivisibile l'idea del legislatore di dare una stretta alla costituzione di nuove aziende, se proprio c'è l'intenzione di costituire o di acquisire una società, è bene non aspettare oltre, così da abbreviare un iter che rischia di diventare farraginoso e incerto. Altre note dolenti vengono dall'articolo 11 del Testo unico sulle partecipate. Qui, in tema di amministratori, si fa rinvio a un successivo decreto in cui verrà stabilita l'ammissibilità o meno di dotare l'azienda di un cda o, in alternativa, di un amministratore unico. Se si vuole un cda per il prossimo triennio, pertanto, è bene, potendo, farlo deliberare quanto prima dall'assemblea dei soci. Anche se si vuole vincolare un dirigente con un patto di non concorrenza è utile siglare l'accordo subito: l'articolo 11, comma 10, infatti, li vieta, seguendo l'impostazione che già Banca d'Italia ha imposto al comparto di sua competenza. Il Testo unico sui servizi all'articolo 8 pone un limite brevissimo, appena 5 anni, per la durata dell'affidamento in house in servizi diversi da quelli sottoposti a una disciplina di settore. La norma, però, non prevede la decadenza o la riduzione della durata degli affidamenti deliberati prima. Da qui l'opportunità, nel caso, di accelerare la deliberazione e permettere l'avvio di un affidamento che consenta una maggiore stabilità alla società, aspetto importante anche sul piano delle possibilità di raccolta finanziaria. Per contro, se si vuole la certezza, oggi messa in discussione, di poter legittimamente affidare un servizio non a rete a una azienda speciale (e viceversa la sicurezza del divieto di fare ciò per i servizi a rete) è bene anticipare l'entrata in vigore dell'articolo 7 del nuovo Testo unico.

Tributi. Gli effetti delle novità in vigore da mercoledì prossimo

Le sentenze subito esecutive complicano la gestione Imu-Tasi

Luigi Lovecchio

Da mercoledì, salvo slittamenti in extremis, le sentenze sulle controversie catastali sono immediatamente esecutive. Ne deriva che l'interessato potrà chiedere l'iscrizione in catasto della rendita determinata dal giudice anche se la pronuncia non è definitiva. È una delle novità della riforma del contenzioso tributario destinata a creare non pochi problemi nei tributi locali. Il Dlgs 156/2015 ha sostituito l'articolo 69 e abrogato l'articolo 69-bis del Dlgs 546/1992. Quest'ultimo disponeva che le rendite determinate dopo una controversia fossero iscritte in catasto dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Ora invece si stabilisce che queste decisioni sono immediatamente esecutive. Decorsi 90 giorni dalla loro notifica senza che l'ufficio catastale abbia registrato la nuova rendita, l'interessato può attivare il giudizio di ottemperanza per ottenerne l'attuazione coattiva. Il senso delle nuove disposizioni è di consentire l'immediata applicazione delle rendite del giudice ai fini dei tributi anche comunali, con una serie di implicazioni. La Cassazione ha stabilito che i valori estimali accertati dal giudice si sostituiscono fin dall'origine alle rendite imputate (sentenza 11094/2008). Ne consegue che si tratta di valori con efficacia retroattiva. Queste conclusioni dovrebbero mantenere validità anche nei riguardi delle sentenze non definitive, dotate di provvisoria esecutività. Il contribuente potrà quindi far riferimento alle nuove rendite sia per pagare da subito le imposte Imu e Tasi sia per proporre istanze di rimborso. Il punto è, tuttavia, che se alla fine del giudizio la richiesta del contribuente viene rigettata e torna quindi la rendita prima annullata, anche gli effetti di questa sono retroattivi, e tutti i pagamenti intervenuti nel frattempo andrebbero conguagliati. Qui si pone però un problema di termini di decadenza. La stessa Cassazione ha precisato che i termini a favore del contribuente per proporre istanza di rimborso di quanto indebitamente pagato sulla base di una rendita annullata o ridotta dal giudice decorrono dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva. Non è chiaro se la stessa cosa valga per i termini dell'accertamento a favore dell'ente impositore. Si faccia il caso di una lite sull'accatastamento di un immobile fieristico, in cui il giudice di primo grado ne afferma il classamento in E, categoria esente da Imu/Tasi. Il contribuente ottiene l'iscrizione in catasto e non versa più imposte. Dopo 15 anni la Cassazione conferma invece l'accatastamento in D. In questo caso il Comune, in forza di principi costituzionali, non può retroagire oltre i termini di rito dei 5 anni. Ma il ricorrente contro la rendita potrebbe anche essere il Comune. In caso di accoglimento del ricorso potrebbe essere interesse dell'ente richiedere l'immediata iscrizione in catasto del nuovo valore, ai danni del contribuente. Non è chiaro cosa accade se al 1° giugno non viene emanato il decreto delle Finanze che deve stabilire il contenuto della garanzia cui il giudice può subordinare l'esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente. In questo caso, l'abrogazione dell'articolo 69-bis opera comunque, ma resta in vigore il vecchio testo dell'articolo 69. Il punto è però che solo con l'efficacia del nuovo articolo 69 si può ottenere l'immediata attuazione delle sentenze provvisoriamente esecutive con il giudizio di ottemperanza. La conclusione più corretta sarebbe quindi che anche per l'immediata esecutività sulle liti catastali occorra l'emanazione del decreto delle Finanze.

STATO SANGUISUGA

La rapina fiscale sulla casa continua: 22 miliardi di tasse

Antonio Signorini

Signorini a pagina 3 Ma quale addio all'Imu? L'odiata tassa sulla casa sarà anche scomparsa, ma i numeri di Confedilizia smentiscono il trionfalismo del presidente del Consiglio: tolta l'imposta sull'alloggio di proprietà, la stangata rimane. Roma Il premier Matteo Renzi chiama i sostenitori in piazza per festeggiare la scomparsa dell'Imu. La data scelta è il 16 giugno, cioè la scadenza della prima rata Imu e Tasi del 2016. Tre giorni prima dei ballottaggi per i comuni. Ma il timing rischia di diventare un boomerang, perché ai contribuenti-elettori dentro la cabina potrebbe tornare in mente l'appuntamento con il fisco fissato per lo stesso giorno. Con tasse sugli immobili che restano altissime. Quale sia stato l'andamento della pressione fiscale negli ultimi anni si capisce dalle cifre che ricorda Francesco Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. In pochi anni «si è passati da una imposizione patrimoniale da 9 a 25 miliardi». Poi con l'abolizione dell'Imu sulla prima casa la pressione «è diminuita leggermente, a 22 miliardi». La misura voluta da Renzi ha coinvolto molte persone, ma gli importi risparmiati dagli italiani sono minimi e la stangata sulla casa voluta dai governi Monti e Letta è di fatto ancora intatta. Come se non bastasse sul governo ci sono pressioni affinché anche questa inversione di tendenza sia cancellata. «Pressioni dall'Europa e forse anche da Confindustria », osserva il presidente della associazione che tutela i proprietari di case. Sbagliate perché ormai sono noti gli effetti negativi della stangata sul mattone «che non ha solo eroso i redditi delle famiglie, ma ha colpito anche la produzione e l'occupazione». Ma vediamo quanto resta delle imposte sul mattone dopo il taglio di Renzi. Sulla prima casa il 16 giugno andrà pagato il primo acconto di Imu e Tasi. L'eliminazione delle imposte sulla prima casa non riguarda le abitazioni considerate di lusso. Sono le categorie A1, A8 e A9. La stangata resta integra sulle seconde case. In molti casi con la doppia imposizione di Imu e Tasi. Sulle abitazioni non gravano solo le imposte patrimoniali. Viene ancora tassato il reddito che producono. Quello reale in caso di immobili affittati, quello teorico della rendita catastale in altri casi. Poi le addizionali regionali e comunali Irpef. Quindi la Tasi, tariffa rifiuti, che è sempre più alta. Ma la vera stangata resta quella su negozi e uffici affittati. «Di solito hanno aliquote fissate dai Comuni ai livelli massimi, poi sui redditi che producono grava la tassazione ordinaria che spesso va all'aliquota marginale. A differenza degli affitti per uso abitativo, non hanno la possibilità di optare per la cedolare secca», spiega Spaziani Testa. La gran parte dei negozi e degli uffici offerti in locazione sono di proprietà dei privati, che praticamente non possono recuperare le spese. Prima c'era una deduzione forfettaria del 25%, che è scesa al 15% e successivamente con la legge Fornero (sì, quella sulla pensioni, a dimostrazione che si è trattato solo di una misura per fare cassa) è stata ridotta ulteriormente al 5%. «Tra redditi tassati con l'aliquota marginale che può essere al 43%, addizionali, Imu, Tasi, detrazioni insignificanti, abbiamo casi di tassazione che supera l'80 per cento. Senza contare le spese di manutenzione e il rischio morosità». Tra i residui di una tassazione punitiva, l'Irpef che si paga nelle seconde case nel comune di residenza. Ridotta al 50%, ma sempre ingiusta, spiega il presidente di Confedilizia, «perché colpisce soprattutto gli immobili che i proprietari non riescono ad affittare». Il governo ha introdotto alcune agevolazioni. Ma non mancano i problemi nel passare dalla teoria alla pratica. Ad esempio non ha ancora trovato soluzione quello che riguarda lo sconto fiscale del 50% sulla casa concessa in comodato dai genitori ai figli, a patto che sia nello stesso comune della principale abitazione dei genitori. Si può applicare solo se si è proprietari di due abitazioni nello stesso comune. Il difetto subito emerso è quello del caso classico in cui la famiglia sia comproprietaria di un appartamento condominiale del portiere. Condizione sufficiente a perdere il beneficio fiscale. **AUMENTO RISPETTO ICI**

LA STANGATA SUL MATTONE

9,2

23,7

+157% +128% +158% +182%

2011 2012 2013 2014 2015

ICI IMU IMU+TASI IMU+TASI

20 23,8 26 Anno TUTTI I BALZELLI SUGLI IMMOBILI Tassa GETTITO COMPLESSIVO (miliardi) Fonte: Confedilizia IMU Si paga su tutti gli immobili, esclusa l'abitazione principale IUC Comprende l' Imu , la Tari (gestione dei rifiuti urbani) e la Tasi (sui servizi indivisibili) CEDOLARE SECCA È l'imposta sui redditi da locazione con canone libero e con canone concordato di immobili ad uso abitativo IRPEF I redditi derivanti da locazione di immobili sono soggetti a tassazione ordinaria per scaglioni di reddito (se non si adotta la cedolare secca) TEFA È il tributo per l' esercizio delle funzioni ambientali, è un'addizionale sulla tassa rifiuti IVA I Si paga allo Stato se si acquista l'immobile da un'impresa , con aliquote diverse a seconda dell'uso dell'immobile IVIE I Imposta sul valore degli immobili all'estero Imposta sul valore degli immobili all'estero IMPOSTA DI REGISTRO Si paga allo Stato al momento dell' acquisto dell'immobile TASSA DI REGISTRO SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE Il contratto d'affitto va registrato e si pagano tasse e bolli (se non si sceglie la cedolare secca) IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE Si paga allo Stato in seguito a visure catastali e trascrizioni, iscrizioni e variazioni nei pubblici registri immobiliari TASSA SUI PASSI CARRABILI Si paga al Comune per accedere alla proprietà privata TASSA DI SCOPO T L' Iscop consente ai singoli Comuni di richiedere ai cittadini un contributo per scopi specifici TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE Si paga ai Comuni se, per esempio, si vuole montare un ponteggio su suolo pubblico

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

27 articoli

L'intervista Calenda E il Ttip

«Sì agli accordi con gli Usa Ma niente soluzioni al ribasso»

Gli Ogm sono fuori dal negoziato, con cultura e servizi. I nostri standard non cambiano L'idea che il Ttip sia a favore delle multinazionali è errata. Saranno le piccole e medie imprese a beneficiarne di più
Andrea Ducci

ROMA A luglio si terrà il prossimo round del Ttip (Trattato transatlantico su investimenti e commercio) tra Europa e Stati Uniti che ha lo scopo di fissare le nuove regole per liberalizzare ancora di più i flussi commerciali tra nord America e Vecchio Continente. Il neoministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, segue il negoziato fin dal 2013, ma oggi si dice pessimista. «Se non ci saranno progressi, l'accordo non si chiuderà». In ballo c'è l'accesso da parte di imprese europee alle grandi commesse pubbliche statunitensi, oltre che la necessità di tutelare i prodotti agroalimentari italiani, impedendo confusioni sul cosiddetto italian sounding (il caso tipico è il formaggio asiago confezionato tra il Minnesota e l'Illinois). Sullo sfondo restano i malumori dell'opinione pubblica che contesta il Ttip, temendone gli effetti a danno della salute dei consumatori e delle tutele dei lavoratori.

Ministro, quali vantaggi ci porterebbe l'accordo sul Ttip?

«L'Italia è uno dei Paesi che beneficerebbe in misura maggiore dell'accordo di libero scambio tra Europa e Stati Uniti. Il trattato ha l'obiettivo di ridurre i dazi e le barriere non tariffarie che gravano sulle esportazioni sia americane sia europee. Facile immaginare cosa significhi per un'economia come quella italiana che poggia, per esempio, sull'export agroalimentare e tessile. L'accordo eliminerebbe quei picchi tariffari e non tariffari che arrivano a pesare fino al 40% sul costo di un bene. Un valore che rende l'idea di quanto potrebbe crescere il nostro export. Va evidenziato un ulteriore aspetto».

Quale?

«Le campagne di informazione contrarie al Ttip hanno denunciato il rischio che l'accordo privilegi le grandi multinazionali a danno delle medie imprese. Una tesi assurda poiché l'eliminazione di dazi e tariffe agevolerà proprio le medie e piccole aziende. Mi spiego con un esempio: una grande casa automobilistica europea, di fronte a ostacoli come dazi e barriere, delocalizza o assorbe i costi aggiuntivi tramite le economie di scala, soluzioni che non può adottare una media azienda che fornisce componenti auto realizzati nel Vecchio Continente. Facile intuire a chi porterà un vantaggio il trattato».

Il negoziato affronta innumerevoli questioni che ruotano intorno a tre pilastri: l'accesso al mercato, le regole e l'allineamento degli standard. Quale è lo scoglio principale?

«Per l'Italia e l'Europa le due problematiche più difficili riguardano l'accesso al mercato degli appalti pubblici americani e la necessità di fissare alcune regole specifiche sull'indicazione geografica dei prodotti».

Un caso concreto del primo problema da negoziare?

«Le amministrazioni americane e i governi federali assegnano i bandi e le gare pubbliche in base a una norma che impone che ad assicurarsene siano aziende esclusivamente statunitensi. Vuol dire che una commessa per fornire scarpe all'esercito americano è inaccessibile per le nostre aziende».

E il secondo ostacolo dove risiede?

«Direi che discende dall'urgenza di stabilire regole precise per quanto riguarda i prodotti che sembrano italiani ma non lo sono, soprattutto nel settore agroalimentare. Un caso pratico è quello del formaggio Asiago prodotto nello Stato del Wisconsin e distribuito nel mercato nord americano. Premesso che la trattativa non può portare alla richiesta di interrompere la produzione, chiudendo uno stabilimento che magari esiste da decenni. Il tema è, piuttosto, fissare regole che impediscano confusioni su dove è prodotto il bene. Evitando che un formaggio americano possa, per esempio, riportare una bandierina italiana o altri elementi fuorvianti».

C'è il rischio che gli Stati Uniti puntino a un accordo al ribasso pur di chiudere velocemente il negoziato. «Sui due fronti menzionati è escluso che si possa chiudere senza progressi. In caso contrario non si chiuderà».

Lei sembra pessimista. Cosa accadrà se il negoziato fallisce?

«Perderemo un'occasione di crescita straordinaria, ma soprattutto la possibilità di definire regole e standard avanzati e globali da fare valere verso quei Paesi che non accettano regole uguali per tutti gli attori della globalizzazione. Inoltre significa accumulare da parte europea un ritardo, poiché nel frattempo il governo statunitense ha raggiunto un accordo sul Tpp, ossia il trattato commerciale tra Stati Uniti e i Paesi dell'area Pacifico».

Qual è il prossimo passaggio chiave della trattativa?

«Il prossimo round nel mese di luglio tra la commissione Ue e i rappresentanti di Washington stabilirà se ci sono i presupposti per la chiusura prima della conclusione dell'amministrazione Obama. Al momento la strada appare in salita».

In Europa c'è chi rema contro.

«L'opinione pubblica è preoccupata perché è passato il messaggio sbagliato su un possibile abbassamento degli standard, in particolare in alcuni Paesi come la Francia».

Ammetterà che la ricerca di un patto di questa entità ha alimentato l'idea di un sistema a maglie larghe con rischi per la salute e la tutela dei lavoratori. Con l'aggravante di una trattativa che sconta il pregiudizio di essere avvenuta nelle segrete stanze.

«Il Ttip è fondamentale per chiudere la prima fase della globalizzazione e riequilibrarne gli effetti che sono stati pesanti in occidente per la classe media. La globalizzazione ha diminuito le diseguaglianze nel mondo, ma le ha aumentate nelle società occidentali. Con l'accordo l'occidente tornerà a controllare gli standard del commercio globale, contribuendo ad eliminare il dumping sociale e ambientale. Per questo il negoziato è una risposta alle inquietudini dei cittadini generate dallo spostamento di potere economico verso oriente, e verso la Cina in particolare, avvenuto negli ultimi trenta anni».

Ambientalisti e salutisti temono l'invasione di organismi geneticamente modificati, carni zeppe di ormoni e polli chimici.

«I nostri standard non cambieranno è scritto nel mandato negoziale. Vorrei ricordare, tra l'altro, che Ogm, servizi pubblici, cultura, diritti e tutele sono fuori dal negoziato. Non capisco quelli che vogliono fermare il negoziato ora. Vediamo prima cosa uscirà dall'accordo. Il processo di approvazione prevede: voto all'unanimità del Consiglio Ue, voto del parlamento europeo, voto favorevole di tutti i parlamenti nazionali degli stati membri. Non mi pare ci sia un deficit di democraticità, mentre esiste tutto lo spazio per bloccare l'accordo se i risultati saranno negativi. Nessuna trattativa ha mai avuto questo livello di trasparenza, a partire dal mandato negoziale che ho desecretato quando ero presidente del consiglio del commercio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Carlo Calenda, 43 anni, romano, quattro figli, è ministro dello Sviluppo economico. Fino al 10 maggio ha ricoperto l'incarico assunto in marzo di Rappresentante d'Italia presso l'Unione Europea.

Nel dicastero dove è stato chiamato poche settimane fa in sostituzione di Federica Guidi ha già ricoperto la carica di viceministro, prima con il governo di Enrico Letta e poi con quello di Matteo Renzi

L'analisi

Il piano salva-Grecia, quasi una morte assistita

Altri prestiti per arrivare fino al 2017, ma ancora più austerità. Intanto il debito resta dov'è
marcello minenna

C hi sperava in risultati inattesi dalla riunione-fiume dell'Eurogruppo di martedì notte sul caso Grecia è rimasto deluso: il copione ha seguito l'andamento più prevedibile, secondo i «desiderata» del ministro tedesco delle Finanze Wolfgang Schäuble.

L'Eurogruppo autorizzerà l'Esm (il Meccanismo europeo per la stabilità) ad erogare 10,3 miliardi di euro in due tranche, una da 7,5 miliardi necessaria a ripagare Fondo monetario e Bce di 3 miliardi di debiti in scadenza e, in seconda istanza, a liquidare i creditori privati della pubblica amministrazione. Quel poco che dovrebbe residuare, e il secondo esborso di 2,8 miliardi, serviranno per pagare stipendi e pensioni, consentendo alla Grecia di guadagnare qualche mese.

Il risultato ideale per Schäuble sarebbe quello di posporre la prossima - inevitabile - crisi di liquidità del governo greco dopo le elezioni tedesche del 2017: ma il piano non è garantito che riesca. Tutto dipende da che piega prenderanno le disastrose finanze elleniche dopo l'ultimo piano di austerità varato dal premier Alexis Tsipras a inizio maggio per consentire lo sblocco dei prestiti. L'aumento dell'Iva al 24%, l'abolizione delle agevolazioni fiscali per le isole ed aumenti indiscriminati su prodotti di largo consumo, avranno un effetto recessivo sui servizi ed il turismo, che tengono a galla a stento il Pil. Il taglio sulle pensioni, e l'approvazione delle clausole di salvaguardia, che costringe il governo ad intervenire nel 2018 con ulteriori misure restrittive per almeno il 2% del Prodotto interno lordo, se l'obiettivo di un surplus di bilancio pari al 3,5% del Pil non verrà raggiunto, rendono una forte recessione sempre più probabile.

Obiettivi

E, come predetto dal Fondo monetario, il 3,5% non verrà raggiunto: le entrate fiscali sono in costante declino da anni, sia per la riduzione della base imponibile sia per la crescita dell'evasione «di sopravvivenza». Non si capisce dunque come sia possibile che il Fondo abbia accettato di riproporre questo irragionevole obiettivo. Certo, pare che l'Eurogruppo abbia raggiunto un «accordo di massima» sulla riduzione del debito, quando il programma di supporto Esm sarà terminato nel 2018, ma di nuovo sulla base di ipotesi inverosimili ed un costrutto ideologico. Il mercato ha poco da festeggiare.

Sono sempre stato a favore di un taglio del debito immediato, per un ammontare pari alle valutazioni fatte dal mercato. Le perdite per l'Esm andrebbero suddivise secondo un criterio di risk-sharing tra i Paesi dell'Eurozona. È vero che in linea teorica ciò che conta non è l'ammontare totale del debito, ma se il governo è in grado di garantire il pagamento degli interessi e i rimborsi negli anni. Quindi la posizione ufficiale dell'Eurogruppo, che anche l'Fmi supporta, può avere un senso: allungare le scadenze del debito di 30 anni («reprofiling»), interrompere per almeno 20 anni il pagamento degli interessi e fissare gli interessi all'1,5%, possono rendere il debito sostenibile. Le stime sugli avanzi primari del governo, sull'andamento futuro dell'economia e dell'inflazione tuttavia non sono credibili.

Ogni mese che passa la deflazione in Grecia sta rendendo il peso in termini reali dei 320 miliardi di debito sempre più oneroso. Il reprofiling non risolve questo problema; anzi se la deflazione resta persistente, lo aggrava. Il rapporto debito/Pil cresce e l'ipotesi che il governo possa ripagare il debito senza il sostegno continuo dell'Esm diventa più remota. Un taglio del debito migliora invece tutte le prospettive di sostenibilità: il creditore rinuncia ad una parte delle proprie pretese per aumentare la probabilità di recuperarne una parte minore. La ristrutturazione immediata consentirebbe alla Grecia di poter tornare sul mercato dei capitali senza l'Esm.

Precedenti

Storicamente (in Messico nel 1994, in Russia nel 1998, in Argentina nel 2004) è sempre successo così: il default sui vecchi prestiti permette di indebitarsi più agevolmente e a costi più contenuti, perché il mercato stima che il governo sia in grado di far fronte all'importo limitato delle nuove obbligazioni. Al momento, invece, il mercato privato sul debito greco è scomparso, e il prezzo dei titoli non riflette una valutazione attendibile, dato che il bail-out della Troika ne ha fatto salire artificialmente il valore.

Il mix tossico tra clausole di salvaguardia, deflazione e recessione prevedibilmente non consentirà alla Grecia di uscire mai dal programma di supporto Esm - che non potrà terminare nel 2018 - e si trasformerà in una «morte assistita» dell'economia: nuova austerità per sbloccare fondi che allontanano temporaneamente il default ma distruggono Pil ed occupazione. Il debito nel frattempo resterà dov'è. Difficile dire cosa c'è in fondo a questo tunnel: una Grexit potrebbe essere, in fin dei conti, la sola via d'uscita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La forbice Fonte: Grecia - Ministero delle Finanze, FMI Miliardi di euro 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Riscossione delle imposte Debito pubblico in Grecia

a cura di Ivo Caizzi icaizzi@corriere.it Offshore

L'Ecofin rinvia l'attacco alle elusioni fiscali

«Tax ruling» orali in Lussemburgo

Dall'Europarlamento hanno richiesto una direttiva ancora più efficace e l'introduzione di una aliquota societaria minima del 15%. Ma mercoledì scorso, a Bruxelles, i 28 ministri finanziari dell'Ecofin non sono riusciti a varare nemmeno le attese misure (ben più blande) per contrastare l'elusione e l'evasione della tasse attuate dalle multinazionali utilizzando le normative offshore dei paradisi fiscali.

L'indignazione nell'opinione pubblica europea - montata dopo che gli scandali internazionali LuxLeaks e Panama Papers hanno dimostrato ancora una volta come imprese e ricchi vari eludono il Fisco dei Paesi dove incassano i profitti - non è stata sufficiente. I ministri finanziari dei Paesi con tassazioni privilegiate per le multinazionali (Lussemburgo, Irlanda, Belgio, Regno Unito, Olanda, ecc.) sono riusciti a far rinviare tutto. Scarseggia la volontà politica di impedire alle multinazionali di ridurre le tasse a volte fino all'1-2%. E, soprattutto, governanti e partiti appaiono restii a eliminare i sistemi riservati di circolazione del denaro, che spesso utilizzano direttamente. Lo scandalo LuxLeaks ha fatto emergere che il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, nel suo ventennio da premier e ministro delle Finanze del Lussemburgo, è stato il gran promotore del Granducato come paradiso fiscale con rigido segreto bancario. Il premier britannico David Cameron è risultato coinvolto nei Panama Papers con vari governanti extracomunitari. Negli anni '90 Tangentopoli svelò l'uso dei paradisi fiscali da parte di politici di centro, sinistra e destra.

In più i rinvii delle pur blande azioni dell'Ue contro la grande evasione ed elusione delle tasse aumentano gli introiti degli intermediari del settore. Le banche e gli specialisti delle normative offshore hanno il tempo di ideare e proporre nuove soluzioni (sempre più costose) per svincolare le restrizioni in arrivo.

L'ultima l'hanno rivelata i giornali belgi. In Lussemburgo, in vista della maggiore trasparenza imposta dall'Ue dopo lo scandalo LuxLeaks, starebbero addirittura trasferendo su base «orale» gli accordi segreti con le multinazionali (detti tax ruling). Le autorità del Granducato hanno smentito. Dalla Commissione europea fino al ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, interpellati sui tax ruling «orali», tutti hanno detto di non saperne nulla. Ma, chiedendo informalmente agli intermediari del settore, ci si imbatte in sottintesi maliziosi e nell'avvertimento che accuse di pratiche «orali» sarebbero comunque indimostrabili.

Selmayr & M5S

Il discusso capo di gabinetto del presidente della Commissione Juncker, l'euroburocrate tedesco Martin Selmayr, ha di nuovo generato dubbi sul suo modo di operare in una istituzione Ue con dovere di indipendenza dai governi nazionali e dai partiti. Stavolta ha definito via twitter «scenario da horror» l'eventualità di vittorie elettorali di euroscettici come Donald Trump negli Stati Uniti, Marine Le Pen in Francia, Boris Johnson nel Regno Unito e Beppe Grillo in Italia. «Con Juncker 122 milioni di poveri, 26 milioni di disoccupati, un paradiso per le lobby e per gli scandali fiscali», è stata la risposta degli eurodeputati del M5S a Selmayr.

Asia Bibi

Il vicepresidente dell'Europarlamento Antonio Tajani di Forza Italia sta convincendo vari gruppi politici a impegnarsi per evitare l'esecuzione e ottenere la liberazione di Asia Bibi, una donna cristiana condannata in Pakistan per blasfemia nel 2010. Una richiesta di intervento è stata inviata alla responsabile Esteri Ue Federica Mogherini del Pd.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Londra Il premier britannico David Cameron

Sfide

Dalle bollette, agli affitti, alle tasse: è scattato l'addio ai bollettini

patrizia puliafito

Il bollettino è ormai preistoria. È lo slogan della campagna lanciata dal Consorzio Cbi, per sensibilizzare i cittadini sui vantaggi dei pagamenti elettronici che, secondo l'ultimo report presentato dalla Banca centrale europea nell'ottobre 2015, stanno diffondendosi il Vecchio Continente con risparmio di tempo e di carta.

Solo in Italia, secondo il Consorzio Cbi sono stati risparmiati 12.600 tonnellate di carta (che sarebbero state necessarie per l'invio cartaceo dei bollettini), contribuendo alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica di oltre 21mila tonnellate.

Secondo la Bce, i pagamenti avvengono per il 46% con carte, per il 26% tramite Credit Transfer e per il 21% tramite Direct Debit. In tale scenario il Consorzio Cbi (nato sotto l'egida dell'Abi guidata ora da Antonio Patuelli, a cui aderiscono 570 istituti finanziari che offrono i servizi a circa un milione di imprese e la pubblica amministrazione) rappresenta un importante asset per le banche italiane, in quanto mette loro a disposizione l'infrastruttura tecnica che permette l'interconnessione e il colloquio telematico dei consorziati con la propria clientela, per l'erogazione dei servizi a livello nazionale e internazionale.

«Attraverso il servizio di Corporate banking interbancario - spiega Liliana Fratini Passi, direttore generale del Consorzio - si possono fare i bonifici, pagare Rid, Mav. Il servizio più gettonato in Italia è sicuramente il Cbill che consente la consultazione e il pagamento delle bollette in modalità multi banca e multicanale. Dunque anche da tablet e smartphone senza scaricare app, perché le operazioni vengono effettuate direttamente dall'home banking del proprio istituto».

Dal lancio (avvenuto nel luglio del 2014) al 30 aprile 2016, hanno utilizzato il servizio 180 tra aziende private e pubblica amministrazione che hanno effettuato complessivamente 2,8 milioni di operazioni, per un controvalore di 580 milioni di euro che rappresentano lo 0,5% del totale dei bollettini emessi ogni anno in Italia. L'obiettivo del Consorzio è arrivare in due anni al 15% delle transazioni totali. Intanto, prosegue la campagna per lo sviluppo dei pagamenti digitali che finora ha coinvolto tre città: Napoli, Milano e Torino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Abi Antonio Patuelli, presidente dal 2013

LE FAMIGLIE E LA CRISI

Dai mutui ai consumi ripresa lenta e fragile

Francesca Barbieri e Chiara Bussi

Piccoli segnali di ripresa, ancora troppo fragili per sperare di tornare in tempi rapidi ai livelli pre-crisi. Dai mutui ai consumi, dal lavoro al Pil pro capite: gli indicatori raccolti dal Sole 24 Ore evidenziano che il recupero sul 2007 sta avvenendo lentamente. In sofferenza, in particolare, i consumi di beni durevoli delle famiglie; va meglio per auto e credito al consumo. Servizi u pagina 6 pLo stato di salute dell'economia italiana? È in via di miglioramento ma rimarrà gracile nei prossimi anni, con un ritorno ai livelli pre-crisi solo a metà degli anni 2020. Lo scrive nero su bianco il Fondo monetario internazionale nel suo ultimo bollettino medico. Mancano dunque una decina d'anni per poter dire di aver decisamente voltato pagina. Ma quanto siamo distanti dalla meta? Il Sole 24 Ore ha raccolto 14 indicatori per trovare una risposta alla vigilia della Relazione annuale della Banca d'Italia e dell'aggiornamento sul mercato del lavoro in arrivo dall'Istat. Osservando i momenti più bui attraverso la lente delle famiglie il punto più basso è stato toccato, a seconda dell'indicatore considerato, tra il 2010 e il 2013. Poi, gradualmente e con tempi diversi, è iniziata la risalita, anche se resta ancora molto da fare, soprattutto sul fronte della domanda interna e delle attività produttive. Pile mercato del lavoro Cartina di tornasole della ricchezza del Paese è il valore del Pil pro capite: oggi ammonta a 25.479 euro, un livello ben distante dai 28.699 del 2007, data a partire dalla quale è iniziata una progressiva discesa con il punto più basso toccato nel 2014 e con un divario record tra Nord (oltre 30mila euro per abitante) e Sud Italia (al di sotto dei 17mila). Tra l'area più ricca, la provincia autonoma di Bolzano, e la più povera, la Calabria, nel 2014 la distanza è stata di oltre 20mila euro. Una frattura che si riflette anche sul mercato del lavoro: se dal 2007 al 2015 il totale di occupati è sceso di 430mila, il Sud ne ha persi ben 516mila, mentre il Settentrione appena 90mila e il Centro ne ha "guadagnati" 177mila. In generale, l'anno migliore è stato il 2008, quando gli occupati veleggiavano oltre i 23 milioni, quota destinata a scendere per effetto della crisi finanziaria fino al 2010. Dopo c'è stata una fase di ripresa "frenata": la platea di lavoratori ha oscillato intorno ai 22,5 milioni, senza mai recuperare quanto perso prima. La "seconda crisi" ha ristretto poi ulteriormente le fila della forza lavoro: oggi, rispetto all'annus horribilis 2013 (22,2 milioni di occupati), la situazione è in leggera ripresa, anche per effetto degli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato degli ultimi anni. Ma il quadro resta a tinte fosche, soprattutto per i giovani, e per tornare ai livelli del 2008 all'appello manca mezzo milione di occupati. Domani l'Istat ci dirà se la timida ripresa dei primi tre mesi del 2016 (+17mila occupati) sarà confermata o meno sul primo quadrimestre dell'anno. I conti delle famiglie Se si fanno i conti in tasca alle famiglie la distanza rispetto ai livelli pre-crisi è ampia sul fronte dell'indebitamento. Oggi, rispetto al 2007, lo stock di passività accumulate vale oltre 900 miliardi, il 10% in più, con il momento più critico nel 2011, quando è stata raggiunta quota 928 miliardi, il record di sempre. Qualche spiraglio di luce è invece arrivato dagli asset finanziari: complice la ripresa dei mercati il valore del portafogli dei risparmiatori italiani è oggi a un soffio dei 3.900 miliardi del 2007. I dati si fermano al 2014 ma promettono bene anche quelli sul 2015, un anno caratterizzato dalla buona performance di Piazza Affari. La strada è in salita sul fronte dei consumi: la spesa media delle famiglie resta al di sotto dei valori pre-crisi e spicca il calo dei beni durevoli (elettrodomestici, mobili, auto) scesi da 89,7 miliardi del 2007 a 72,3, anche se rispetto al 2013 c'è stato un recupero del 9 per cento. A calare è stato anche il numero di auto immatricolate (-37% in otto anni), con un rimbalzo nel 2014 e 2015, e il consumo di benzina e di gasolio (-19%). La casa e i finanziamenti Se invece il termometro per misurare il grado di ripresa è la casa, tradizionale bene rifugio per gli italiani, qualche timido segnale positivo non manca. Nel 2015 rispetto al 2007 le compravendite sono state circa la metà, ma rispetto al minimo del 2013 (403mila unità) la crescita è stata dell'11 per cento. Hanno giocato a favore il calo dei prezzi e le condizioni più vantaggiose dei mutui grazie ai tassi ai minimi storici. Le erogazioni di prestiti ipotecari hanno già raggiunto

i livelli pre-crisi. Lo scorso anno, secondo l'Abi, le banche hanno prestato alle famiglie 49,8 miliardi per comprare casa, superando i 47,4 miliardi del 2007. Bisogna però considerare che circa un terzo di questi mutui è stato rappresentato da surroghe, ovvero da contratti che hanno sostituito altri contrattati condizioni più vantaggiose (si veda «Il Sole 24 Ore» del 22 febbraio). Anche il credito al consumo, dopo la caduta dei primi anni di crisi, ha cambiato marcia dal 2014 in poi: nel 2015 sono stati concessi 52,2 miliardi di prestiti (rispetto ai 59,8 del 2007) con i primi tre mesi del 2016 in crescita di oltre un quinto sullo stesso periodo del 2015, secondo Assofin. Non sempre, però, un miglioramento rispetto al periodo che ha preceduto gli anni bui è indizio di ripresa. Prova ne è la fotografia scattata da Infocamere sui protesti: -64% lo scorso anno rispetto al 2007. La frenata dei "pagherò" scoperti sembra però riflettere, secondo l'Associazione delle Camere di commercio, «la persistente prudenza degli italiani nell'accettare ulteriori impegni di pagamento». Anche perché sul fronte degli arretrati di pagamento, tra bollette rate di vario tipo nel 2015 l'importo medio che le società di recupero crediti devono rintracciare è il doppio rispetto al 2007. Qui la distanza dal periodo precedente la crisi anziché ridursi si amplia di anno in anno.

Il cruscotto 61 54 47 70 3 2 1 0 0 0 0 6 4 2 0 0 40 90 80 60 2007 2007 2007 2007 59,8 89,7 2,49 2013 45,4 2013 66,1 2013 1,30 2011 52,3 72,3 1,58 2015 2015 2015 2015 60 40 20 60 40 20 2007 2007 2007 2007 47,4 47,6 19,1 2014 2013 2011 2013 37,7 2013 49,8 38,5 2015 2015 2014 2014 2015 22,9 22,6 22,3 22,0 1200 800 400 1.020 990 960 930 1.800 1.200 600 3,7 2007 2007 2007 2007 794 2007 2011 3,8 983 2010 2013 2009 2010 1,3 2015 2014 2015 2015 2015 700.000 900.000 500.000 300.000 808.800 403.100 28.000 25.000 29.500 26.500 6.000 4.000 2.000 2.700 2.600 2.500 2.400 2.649 28.699 3.911,5 2.471 3.514,6 25.261 2.489 25.479 3.897,2 22,89 960,8 821,3 22,19 928,2 958,2 904,3 22,46 1.008,7 1.547 449.000 In milioni Occupati Miliardi di euro In milioni di unità Credito al consumo Pil pro capite Spesa mensile Benzina e gasolio Miliardi di euro Indebitamento Consumi totali Protesti levati Recupero crediti Consumi beni durevoli Immatricolazioni auto Compravendita di case Erogazioni in miliardi di euro (flussi) Erogazioni di mutui Dati in miliardi di euro Ricchezza finanziaria In euro a prezzi di mercato (valori concatenati anno di riferimento 2010) Consumo in miliardi di litri Importo medio in euro da recuperare Valori in miliardi di euro Numero di abitazioni acquistate su base annua Spesa media mensile per consumi delle famiglie. In euro Stock di azioni, obbligazioni, fondi. Dati in miliardi di euro Stock di fine anno delle passività finanziarie delle famiglie. Dati in miliardi di euro Confronto tra 14 indicatori che fotografano lo stato di salute dell'economia italiana dal punto di vista delle famiglie. Per ciascun indicatore sono riportati i dati relativi al 2007, al 2015 (o il 2014 se è l'ultimo dato disponibile) e quelli dell'anno in cui si è registrata la peggiore performance. Elaborazione del Sole 24 Ore del Lunedì su dati Abi, Agenzia delle Entrate, Assofin, Banca d'Italia, Eurostat, Infocamere, Istat, Osservatorio Findomestic, Centro Studi Promotor, Unirec. In rosso sono evidenziati i trend in peggioramento mentre in verde quelli in miglioramento

I MISTERI DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Il professionista rinuncia alla parcella? Paga comunque le tasse

Cristiano Dell'Oste e Dario Deotto

Un professionista non ha amici. Né parenti. Solo clienti. E se proprio decide di fare un lavoro per il quale non vuol essere pagato, allora emetta comunque fattura, rinunci a incassare la parcella e versi le imposte sull'importo fatturato. Non è un consiglio, è quanto hanno argomentato i giudici della Commissione tributaria provinciale di Ancona, bocciando il ricorso presentato da un notaio contro un avviso di accertamento emesso dalla direzione provinciale delle Entrate. Ma è evidente che il caso potrebbe riguardare qualsiasi professionista alle prese con familiari, amici o anche clienti di lunga data. Continua a pagina 21 u Continua da pagina1 La sentenza (la 1279/3/2016) suonerà sorprendente a chi si è trovato a predisporre gratuitamente una dichiarazione dei redditi a favore di un parente, di un amico o magari a svolgere, sempre gratuitamente, pratiche per l'associazione sportiva dove gioca il figlio. Eppure, le argomentazioni difensive del professionista sono state bollate dai giudici come «singolarie patetiche». Una bacchettata, per aver affermato che il mancato incasso di onorari, o l'incasso di somme irrisorie, può essere giustificato da rapporti di «consuetudine ed anche di amicizia», così come da «ragioni di cor-tesia, di convenienza sociale, di buona creanza». Ma, secondo i giudici, «se il professionista avesse voluto omaggiare i clienti/amici, avrebbe dovuto regolarmente fatturare i compensi, declinandone il pagamento e accollandosi l'onere fiscale che, invece, ha accollato allo Stato e quindi a tutti i cittadini contribuenti». Il ragionamento non torna. È chiaro che le prestazioni gratuite possono essere usate come prete- sto per l'evasione fiscale. Ma è altrettanto chiaro che il professionista può, per ragioni di parentela, di amicizia, di gratitudine, decidere di non far pagare alcun onorario. Anche le norme di legge (articolo 54 del Tuir) lo prevedono, nel fissare le regole per il reddito di lavoro autonomo: «il reddito... è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti... e quello delle spese sostenute nell'esercizio dell'arte o della professione». Rileva, in sostanza, il principio "di cassa", per cui la prestazione gratuita non va considerata. È poi vero che, secondo costante giurisprudenza, il fisco può svolgere una valutazione di congruità dei ricavi di un imprenditore e, quindi, anche dei compensi di un professionista. Ma si tratta di una questione diversa, per la quale, peraltro, la valutazione di congruità si deve fondare su elementi presuntivi di gravità, precisione e concordanza, cioè, in parole povere, su elementi con un certo grado di attendibilità. Nel caso di Ancona, invece, il notaio aveva fatto pagare semplicemente le "spese vive" degli atti (bolli, registrazione eccetera) ma aveva rinunciato a richiedere l'onorario. Come dire che il marito di una commercialista deve farsi preparare la dichiarazione dei redditi da un collega della moglie. Pagando. Da qualsiasi parte la si giri, per il fisco (in verità, in questo caso per i giudici tributari) c'è sempre e comunque un prezzo da pagare...

LA TESI

Il professionista che vuole fornire prestazioni gratuite dovrebbe - secondo la Ctp emettere fattura e pagare le relative imposte

La cascina è la stessa ma nelle commissioni Lodi assolve, Milano no

Giorgio Gavelli

La cascina è una sola, ma la sua vendita, per i giudici tributari di Lodi non è cessione di area edificabile, mentre per quelli di Milano lo è. Così, i due fratelli comproprietari che hanno ceduto la "cosa" (non sbilanciamoci) in un caso devono pagare imposte, nell'altro no. La questione (peraltro ricorrente) riguarda la cessione di un edificio rurale con terreno agricolo adiacente, acquistato da più di cinque anni. Essendo un fabbricato, non c'è plusvalenza per cessione di terreni suscettibili di utilizzo edificatorio. La vendita della cascina ha però subito un accertamento dagli uffici dell'Agenzia di Milano e di Lodi, perché i fratelli venditori risiedono nelle due province. Continua a pagina 21 u Continua da pagina 1 Negli avvisi di accertamento, gli uffici sostenevano che l'edificio rurale, essendo ricompreso in un piano di recupero approvato dalla Giunta comunale di Milano, avrebbe potuto avere un utilizzo edificatorio, anche alla luce di un potenziale aumento della volumetria. La questione, come si diceva, è annosa e trae origine dalla risoluzione 395/E/2008, nella quale è stato affermato che la cessione di un fabbricato ricompreso in un piano di recupero - ancorché integro e agibile - va inquadrata nella cessione di un'area edificabile, addirittura con possibile affrancamento di valore dell'area medesima. Peraltro, sempre secondo le Entrate, il principio non varrebbe per l'Iva (circolare 28/E/2011). Per la Ctp di Lodi (prima sezione) il caso rappresenta la cessione di una cascina agricola di terreni agricoli non compresi fra le aree edificabili e pertanto non può ricorrere la fattispecie prevista dall'articolo 67, lettera b del Tuir, che riguarda la cessione di terreni suscettibili di utilizzazio- ne edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per cui, al fratello comproprietario con domicilio fiscale nella provincia di Lodi è andata abbastanza bene: vittoria, anche se con compensazione delle spese (decisione 188, depositata il 23 novembre 2015). Di parere completamente opposto la Ctp di Milano, sezione 16, decisione 3918 del 5 maggio 2016. Secondo i giudici milanesi, occorre considerare che in sede di recupero edilizio era possibile un aumento di volumetria (anche se a oggi non è stata effettuata alcuna opera) e che la cessione è avvenuta a favore di una società commerciale e non di un imprenditore agricolo. Il che ha fatto ritenere che la plusvalenza tassabile si generasse dalla avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica, dimenticando che la cessione ha interessato, invece, un fabbricato posseduto da oltre cinque anni, ipotesi non imponibile secondo l'articolo 67 Tuir. I giudici concludono citando una sentenza di Cassazione (15629/2014), peraltro contraria alla tesi delle Entrate, e "creando" una nuova fattispecie impositiva, non prevista dal legislatore, vale a dire «la fortunata congiuntura di un mutamento degli strumenti di pianificazione urbanistica». Per il fratello domiciliato a Milano, quindi, il giudizio è stato negativo, con l'aggravio della condanna alle spese di giudizio.

LE DIFFERENZE

Una commissione tributaria l'ha considerata vendita di area edificabile mentre per l'altra si tratta di cessione di fabbricato

CRISI D'IMPRESA NORME& TRIBUTI

Il concordato taglia le ritenute Inps

Antonino Porracciolo

Il concordato preventivo può prevedere che l'imprenditore in crisi versi solo in parte le ritenute previdenziali, se si accerta che il debito non potrebbe comunque essere pagato per intero in caso di fallimento. Lo ha deciso il Tribunale di Livorno, che ha esteso ai contributi Inps le indicazioni già date per i debiti Iva dalla Corte di giustizia Ue con la sentenza del 7 aprile. Il concordato preventivo può prevedere il pagamento parziale delle ritenute previdenziali, se si accerta che il debito non possa essere pagato per intero in caso di fallimento. È la conclusione a cui è giunto il Tribunale di Livorno (presidente Nannipieri, relatore Marinai) che, in un decreto dello scorso 13 aprile, estende ai contributi previdenziali le indicazioni date per i debiti Iva dalla Corte di giustizia Ue con la pronuncia del 7 aprile (causa C-546/2014). La vicenda del procedimento ha avuto inizio con la proposta di concordato preventivo avanzata da una Srl. L'iniziativa prevedeva che non sarebbe stato pagato il residuo dei crediti previdenziali, dell'Iva e del credito privilegiato dell'Erario. L'agenzia delle Entrate si era opposta, ritenendo illegittima la falcidia; ciò in base all'articolo 182-ter, comma 1, della legge fallimentare (Rd 267/1942), secondo cui, «con riguardo all'imposta sul valore aggiunto e alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento». La Corte Ue e il Tribunale respinge l'opposizione dell'Agenzia, allineandosi alla sentenza della Corte di giustizia europea del 7 aprile. I giudici dell'Ue si sono pronunciati sul rinvio pregiudiziale (previsto dall'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Ue) di un tribunale italiano, a cui un'impresa aveva presentato una domanda di concordato preventivo che ipotizzava il pagamento parziale dell'Iva. Il giudice del rinvio aveva chiesto se fosse ammissibile un concordato preventivo che proponesse il pagamento solo parziale del credito dello Stato relativo all'Iva; il quesito riguardava, in particolare, il caso in cui non fosse prevedibile, per quel credito, un pagamento maggiore in ipotesi di fallimento dell'impresa. La Corte Ue ha ricordato che la procedura di concordato preventivo comporta che l'imprenditore insolvente liquidi il suo intero patrimonio per saldare i propri debiti. Sei beni non sono sufficienti a rimborsare tutti i crediti, il pagamento parziale di un credito privilegiato può essere ammesso solo se un esperto indipendente attesta che il credito non avrebbe un trattamento più favorevole in caso di fallimento del debitore. La procedura di concordato preventivo consente dunque «di accertare - si legge nella sentenza dei giudici europei che, a causa dello stato di insolvenza dell'imprenditore, lo Stato membro interessato non possa recuperare il proprio credito Iva in misura maggiore». Di conseguenza, l'ammissione del pagamento parziale di un credito Iva nell'ambito di una procedura di concordato preventivo «non è contraria all'obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell'Iva nel loro territorio nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell'Unione». E dunque - ha concluso la Corte -, la normativa europea consente di interpretare la disciplina italiana nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare una domanda di concordato preventivo «con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell'Iva»; è necessario, però, che un esperto indipendente accerti che quel debito non riceverebbe un trattamento migliore in ipotesi di pronuncia di fallimento. La conclusione del Tribunale in base a queste premesse, il Tribunale di Livorno chiarisce che è venuto meno l'argomento che aveva portato la Cassazione (con la sentenza 14447/2014) ad affermare che l'intangibilità dell'Iva è di interesse comunitario e quindi sottoposta a vincoli. Lo stesso ragionamento, sostengono i giudici di Livorno, deve valere anche per i contributi previdenziali, visto che, tra l'altro, non hanno il rilievo europeo che aveva portato la Cassazione a escludere la possibilità di "tagliare" l'Iva con il concordato preventivo. Ma soprattutto, il Tribunale giunge alla conclusione che «la non falcidiabilità di Iva e ritenute deve essere confinata nell'ambito della transazione fiscale». La proposta di concordato è quindi omologata. Le spese di lite sono compensate, giacché «la decisione si fonda sulla recentissima sentenza» della Corte europea.

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI Le sentenze citate in questa pagina
www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

LA PAROLA CHIAVE

Concordato preventivo 7 Il debitore che si trovi in uno stato di crisi di insolvenza può proporre ai creditori un concordato preventivo per tentare il risanamento ed evitare il fallimento. Il concordato preventivo può prevedere la ristrutturazione dei debiti la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei e trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. È possibile anche prevedere la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore.

CRISI D'IMPRESA NORME& TRIBUTI

Il concordato taglia le ritenute Inps*

Antonino Porracciolo

Il concordato preventivo può prevedere che l'imprenditore in crisi versi solo in parte le ritenute previdenziali, se si accerta che il debito non potrebbe comunque essere pagato per intero in caso di fallimento. Lo ha deciso il Tribunale di Livorno, che ha esteso ai contributi Inps le indicazioni già date per i debiti Iva dalla Corte di giustizia Ue con la sentenza del 7 aprile. Il concordato preventivo può prevedere il pagamento parziale delle ritenute previdenziali, se si accerta che il debito non possa essere pagato per intero in caso di fallimento. È la conclusione a cui è giunto il Tribunale di Livorno (presidente Nannipieri, relatore Marinai) che, in un decreto dello scorso 13 aprile, estende ai contributi previdenziali le indicazioni date per i debiti Iva dalla Corte di giustizia Ue con la pronuncia del 7 aprile (causa C-546/2014). La vicenda del procedimento ha avuto inizio con la proposta di concordato preventivo avanzata da una Srl. L'iniziativa prevedeva che non sarebbe stato pagato il residuo dei crediti previdenziali, dell'Iva e del credito privilegiato dell'Erario. L'agenzia delle Entrate si era opposta, ritenendo illegittima la falcidia; ciò in base all'articolo 182-ter, comma 1, della legge fallimentare (Rd 267/1942), secondo cui, «con riguardo all'imposta sul valore aggiunto e alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento». La Corte Ue e il Tribunale respinge l'opposizione dell'Agenzia, allineandosi alla sentenza della Corte di giustizia europea del 7 aprile. I giudici dell'Ue si sono pronunciati sul rinvio pregiudiziale (previsto dall'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Ue) di un tribunale italiano, a cui un'impresa aveva presentato una domanda di concordato preventivo che ipotizzava il pagamento parziale dell'Iva. Il giudice del rinvio aveva chiesto se fosse ammissibile un concordato preventivo che proponesse il pagamento solo parziale del credito dello Stato relativo all'Iva; il quesito riguardava, in particolare, il caso in cui non fosse prevedibile, per quel credito, un pagamento maggiore in ipotesi di fallimento dell'impresa. La Corte Ue ha ricordato che la procedura di concordato preventivo comporta che l'imprenditore insolvente liquidi il suo intero patrimonio per saldare i propri debiti. Sei beni non sono sufficienti a rimborsare tutti i crediti, il pagamento parziale di un credito privilegiato può essere ammesso solo se un esperto indipendente attesta che il credito non avrebbe un trattamento più favorevole in caso di fallimento del debitore. La procedura di concordato preventivo consente dunque «di accertare - si legge nella sentenza dei giudici europei che, a causa dello stato di insolvenza dell'imprenditore, lo Stato membro interessato non possa recuperare il proprio credito Iva in misura maggiore». Di conseguenza, l'ammissione del pagamento parziale di un credito Iva nell'ambito di una procedura di concordato preventivo «non è contraria all'obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell'Iva nel loro territorio nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell'Unione». E dunque - ha concluso la Corte -, la normativa europea consente di interpretare la disciplina italiana nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare una domanda di concordato preventivo «con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell'Iva»; è necessario, però, che un esperto indipendente accerti che quel debito non riceverebbe un trattamento migliore in ipotesi di pronuncia di fallimento. La conclusione del Tribunale in base a queste premesse, il Tribunale di Livorno chiarisce che è venuto meno l'argomento che aveva portato la Cassazione (con la sentenza 14447/2014) ad affermare che l'intangibilità dell'Iva è di interesse comunitario e quindi sottoposta a vincoli. Lo stesso ragionamento, sostengono i giudici di Livorno, deve valere anche per i contributi previdenziali, visto che, tra l'altro, non hanno il rilievo europeo che aveva portato la Cassazione a escludere la possibilità di "tagliare" l'Iva con il concordato preventivo. Ma soprattutto, il Tribunale giunge alla conclusione che «la non falcidiabilità di Iva e ritenute deve essere confinata nell'ambito della transazione fiscale». La proposta di concordato è quindi omologata. Le spese di lite sono compensate, giacché «la decisione si fonda sulla recentissima sentenza» della Corte europea. IN

ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI Le sentenze citate in questa pagina
www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

LA PAROLA CHIAVE

Concordato preventivo 7 Il debitore che si trovi in uno stato di crisi di insolvenza può proporre ai creditori un concordato preventivo per tentare il risanamento ed evitare il fallimento. Il concordato preventivo può prevedere la ristrutturazione dei debiti la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei e trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. È possibile anche prevedere la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore.

Attività produttive. I nodi da sciogliere dopo le sentenze delle Sezioni unite per studi associati e per collaboratori esecutivi

L'Irap ancora in debito di risposte

Resta da chiarire la rilevanza dei compensi percepiti da amministratori e sindaci di società
Gianfranco Ferranti

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno risolto tre rilevanti problematiche sorte in merito al requisito dell'autonoma organizzazione ai fini dell'Irap ma altre restano ancora in attesa di una soluzione, che si auspica possa pervenire dal legislatore. Medicina di gruppo Le sentenze 7291 e 9451 del 2016 sono state favorevoli ai contribuenti e hanno stabilito che non sono tenuti a pagare il tributo regionale i medici convenzionati con il Ssn che esercitano in forma associata l'attività di medicina di gruppo e tutti i contribuenti che si avvalgono di un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive. Ciò sempre che, naturalmente, non sussistano altri requisiti rilevanti ai fini impositivi, quale, ad esempio, l'utilizzo di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività. L'ambito soggettivo di applicazione della prima sentenza è circoscritto ai medici convenzionati, per i quali l'attività di gruppo non è stata considerata rilevante in quanto non equiparabile a quella delle associazioni professionali. Collaboratori unici La seconda sentenza riguarda, invece, tutti i contribuenti che impiegano un solo dipendente collaboratore, anche non occasionale, che non svolga mansioni tali da potenziare l'attività del contribuente. Il presupposto impositivo non è, pertanto, configurabile se sono svolte attività «generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato», quali quelle di segreteria, infermieristiche e di pulizia dei locali. Tale sentenza riguarda, oltre agli artisti e professionisti, anche «le figure di confine individuate nel corso degli anni dalla giurisprudenza» della stessa Corte e cioè gli agenti, i rappresentanti e i promotori finanziari nonché i piccoli imprenditori (artigiani, piccoli commercianti ecc.). Società semplici La sentenza 7371/2016 si è, invece, espressa a favore dell'Erario, sancendo il principio che l'attività esercitata dalle società semplici dalle associazioni professionali costituisce in ogni caso presupposto dell'imposta, trattandosi di soggetti «strutturalmente organizzati». La prevalente giurisprudenza della Corte aveva, invece, precedentemente affermato che gli associati avrebbero potuto dimostrare che non si erano avvalsi reciprocamente della collaborazione e delle competenze professionali nonché della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze. Gli aspetti ancora controversi riguardano, innanzitutto, le attività degli amministratori e dei sindaci di società, i cui proventi per la Cassazione non vanno assoggettati all'Irap anche se i contribuenti si avvalgono di un'autonoma organizzazione per lo svolgimento della loro attività professionale. L'agenzia delle Entrate ha affermato, invece, il contrario perché tali proventi concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo. Risulta, altresì, difficoltoso individuare con precisione i criteri per stabilire l'eventuale rilevanza degli immobili strumentali. La Suprema corte ha affermato, a partire dalla ordinanza 23155/2010, che «il possesso di un modesto studio» significa avvalersi di un «bene strumentale non eccedente il minimo» e che la commissione di merito avrebbe dovuto accertare se lo stesso «per la sua ubicazione e dimensioni potesse essere considerato valore di bene strumentale minimale». Si tratta di un principio giusto ma di difficile applicazione pratica e appare auspicabile un intervento normativo che stabilisca che il possesso o la detenzione di un immobile strumentale non configura il presupposto impositivo e che in caso di utilizzo di più di uno studio o sede è possibile di dimostrare che non sussiste un'autonoma organizzazione, come riconosciuto in alcune sentenze di legittimità. Vanno, infine, risolti i contrasti in atto tra l'Agenzia delle entrate e la Cassazione in merito alla rilevanza del valore dei beni strumentali e all'erogazione di compensi a terzi. Le sentenze citate in pagina IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

LA PAROLA CHIAVE

Autonoma organizzazione 7 Il presupposto per l'applicazione dell'Irap sussiste se il contribuente è il responsabile dell'organizzazione, impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio "ordinario" dell'attività oppure si avvale in modo non occasionale di dipendenti o collaboratori che non svolgono mansioni esecutive.

I punti chiave

I PUNTI RISOLTI DALLA CASSAZIONE... Le associazioni professionali L'attività professionale esercitata dalle società dagli enti, comprese le società semplici le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, in quanto svolta da soggetti «strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione». Cassazione, Sezioni unite, sentenza 7371/2016 La medicina di gruppo Lo svolgimento in forma associata dell'attività di medicina di gruppo da parte dei professionisti convenzionati con il Ssn non comporta per presunzione assoluta l'esistenza di un'autonoma organizzazione ai fini dell'Irap, perché «non sembra possano ravvisarsi tratti dell'associazione fra professionisti», in quanto si tratta di «modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi». Cassazione Sezioni unite, sentenza 7291/2016 Il dipendente "esecutivo" Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui che «superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive». Le mansioni svolte dall'unico collaboratore non occasionale assumono, quindi, rilevanza ai fini impositivi quando concorrono e si combinano «con quel che è il proprium della specifica professionalità espressa» nell'attività esercitata. Cassazione, Sezioni unite, sentenza 9451/2016

...E QUELLI CONTROVERSI Amministratori L'Agenzia ha affermato, nella risoluzione 78/E del 2009, che i compensi relativi alle attività di amministratore, sindaco e revisore di società sono sempre imponibili ai fini dell'Irap se percepiti da un commercialista che si avvale di un'autonoma organizzazione, perché gli stessi concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo. La Suprema corte ha, invece, costantemente sostenuto che non assume rilevanza l'attività svolta avvalendosi esclusivamente della struttura organizzativa della società. Immobili strumentali La Cassazione ha affermato, a partire dal 2010, che per stabilire la rilevanza dell'immobile strumentale ai fini della configurazione di un'autonoma organizzazione vanno considerate le dimensioni e l'ubicazione dello stesso. È stato altresì precisato che la utilizzazione, da parte di un medico di base del Ssn, di due studi non può costituire il presupposto per l'assoggettamento all'Irap, qualora costituisca soltanto uno strumento per il migliore esercizio dell'attività. Si tratta, però, di criteri incerti di difficile applicazione pratica. Spese elevate L'Agenzia sostiene, come si evince dalla più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, che sia possibile desumere la sussistenza dell'autonoma organizzazione dal sostenimento di spese elevate per avvalersi delle prestazioni di terzi nonché dall'importo dei compensi e del reddito realizzato. La Cassazione sostiene, invece, prevalentemente che tali elementi non sono di per sé sufficienti per l'assoggettamento all'Irap del valore della produzione del contribuente.

Per chi ha già pagato. Se non si fa la dichiarazione

Compensare in F24, alternativa ammessa

pl contribuenti esclusi dall'Irap dopo le sentenze delle Sezioni unite, che non hanno contenziosi in corso, si interrogano in questi giorni sul comportamento da tenere quando l'imposta sia già stata versata. L'Agenzia ha chiarito, nella risoluzione 79/E/2011, la modalità di recupero del credito Irap evidenziato nella dichiarazione annuale e richiesto in compensazione dal contribuente che non presenta, però, la dichiarazione dell'anno successivo in quanto escluso dal tributo. In questo caso l'eccedenza di imposta può essere esposta nel quadro RX di Unico, nonostante la dichiarazione Irap non si presenti più in forma unificata. Non è stato, invece, espressamente affrontato il caso del versamento dell'acconto della successiva omissione della presentazione della dichiarazione Irap (ad esempio quella 2016). A favore della possibilità di effettuare la compensazione in F24 si sono espresse la Ctp di Milano (141/2010) e la Ctr Lombardia (121/35/2013), mentre in senso contrario si è pronunciata la Ctp di Treviso (116/2010). Il comportamento più "naturale" è indicare il credito relativo agli acconti nel quadro IR della dichiarazione Irap 2016 ma dovrebbe essere possibile di presentare un'istanza correttiva in F24, imputando il versamento dell'Irap a un altro tributo (ad esempio l'Irpef, gestendo poi il credito nel quadro RX di Unico). In quest'ultimo caso potrebbe utilizzarsi il canale Civis e, in particolare, la funzionalità prevista per la richiesta di modifica della delega di versamento, che consente anche di tramutare il codice relativo a un'imposta regionale in quello di un tributo statale. Per gli anni precedenti si può fare istanza rimborso (articolo 38 del Dpr 602/1973), entro 48 mesi dal versamento o presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il 30 settembre (per il solo 2014).

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

FISCO

Il patent box incrocia il bonus ricerca

Stefano Mazzocchi

Mazzocchi a pagina 23 parla di un incrocio da monitorare con particolare attenzione, quello tra il credito d'imposta per ricerca e sviluppo (R&S) e il patent box. Le due misure, da un lato, sono caratterizzate da un comune filo conduttore e, dall'altro, sono "conseguenziali". Il confronto tra i bonus è indispensabile rilevare gli elementi comuni e le differenze. Iniziamo dalle caratteristiche comuni: 1 entrambi i provvedimenti si fondano sul principio fiscale della competenza "rafforzata" (articolo 109 del Tuir). In un caso e nell'altro, gli elementi da considerare, ai fini della determinazione del bonus sono estrapolati da quei costi e/o investimenti che rispettano le disposizioni sulla competenza fiscale, previste dall'articolo 109. Tale concetto, in base all'Action 5, rende influente la suddivisione fra costo investimento (nell'ambito della R&S e del nexus ratio) «dovendo considerare il costo e la spesa per l'intero importo»; 1 le agevolazioni spettano ai soggetti che abbiano non solo la disponibilità giuridica dell'intangibile, ma che abbiano anche effettivamente sostenuto i costi di ricerca inizialmente e/o che nel tempo abbiano poi implementato, con ulteriori investimenti, lo sviluppo dell'immateriale; 1 devono essere considerate solo quelle spese che, dal punto di vista fiscale, presentino le credenziali di deducibilità, ai fini delle imposte dirette. Sono, pertanto, esclusi quei costi oggettivamente indeducibili o che, per l'attività svolta, non siano inerenti all'attività (ineducibilità soggettiva); 1 in entrambi i casi, è richiesta la tracciabilità contabile dei costi. Infatti, da un lato l'individuazione dei costi richiamati per il credito R&S è indispensabile per effettuare il conteggio e dall'altro - a regime dal 2018 - il patent box richiederà l'adozione di adeguati sistemi di tracking and tracing. È il principio introdotto per il patent box dall'articolo 11 del Dm 30 luglio 2015, che richiede «un adeguato sistema di rilevazione contabile extracontabile». Passiamo ora ad analizzare i caratteri di discontinuità: 1 il credito d'imposta per R&S spetta solo per determinate categorie di costi, elencate in modo specifico dalla norma. Viceversa, il patent box presenta - specie nelle modalità di determinazione del reddito agevolabile - un perimetro più ampio, prevedendo solo alcuni casi di esclusione di componenti negative (ad esempio, i costi indeducibili); 1 il patent box è prerogativa esclusiva dei soggetti in contabilità ordinaria. Il che rappresenta una notevole differenza rispetto al credito d'imposta, aperto - come prevede la norma - a tutti i soggetti, purché in regime di impresa; 1 ai fini del credito d'imposta non rilevano i costi indiretti sostenuti dall'azienda per lo svolgimento dell'attività mentre nel patent box questi ultimi devono essere considerati; 1 relativamente agli esercizi d'imposta da considerare per l'analisi dei dati, ai fini della R&S rileva il triennio fisso 2012-2014, mentre per il patent box è d'obbligo fare riferimento agli investimenti ricollegabili al triennio "mobile" antecedente a quello oggetto di osservazione per la determinazione del reddito agevolabile; 1 la territorialità e l'ubicazione delle attività svolte per R&S subiscono delle differenziazioni a seconda che si tratti di attività svolte extra o intra muros mentre, ai fini del patent box, questa "diversità" non assume alcuna rilevanza. I profili contabili non vanno trascurato l'aspetto contabile. L'Oic 24 prevede il classamento delle spese per progetti non ancora completati nella voce «Immobilizzazioni in corso» (indicate al costo storico fino a quando non sia stato completato il progetto) e stabilisce che i costi non siano ammortizzabili finché i valori non vengano riclassificati alle rispettive voci di competenza. Al contrario, per entrambe le agevolazioni sono centrali il sostenimento e la competenza del singolo costo, a prescindere dal fatto che il progetto agevolabile sia stato completato o meno. Questa considerazione diviene ancora più rilevante con le modifiche introdotte dal 2016. Le nuove bozze dell'Oic 24 - in pubblica consultazione fino al prossimo 4 giugno - precisano che le immobilizzazioni immateriali in corso di costruzione o produzione, iscritte nella voce BI6, siano rilevate inizialmente alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene, comprendendo sia i costi diretti sia quelli indiretti.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Il trattamento delle spese Costi sostenuti o contabilizzati nel 2015 Costi sostenuti per R&D in deducibili fiscalmente Ammortamento di immobili utilizzati esclusivamente nella ricerca e sviluppo Costi indiretti per la realizzazione di un impianto pilota sperimentale Costi per l'acquisto di licenze d'uso impiegate nell'attività di ricerca e sviluppo ALTRE SPESE E ASPETTI GENERALI Spese sostenute per la certificazione contabile delle spese R&D, agevolabili ai fini fiscali Spese per materiali di consumo afferenti esclusivamente alla R&D Costi diretti per la realizzazione di un impianto pilota sperimentale Interessi passivi per finanziamenti specifici destinati ad un progetto di ricerca e sviluppo Interessi passivi sostenuti dall'impresa che abbia realizzato nel 2015 delle attività di R&D Costi per la realizzazione di un software specifico impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo Costi per lo svolgimento di prove tecniche presso un laboratorio, ubicato in un Paese Ue, nell'ambito di un progetto di R&D Costi per la formazione ed addestramento del personale per l'introduzione di un processo produttivo innovativo Spese per brevetti acquistati da terzi e non impiegati nella ricerca e sviluppo Spese per la secretazione di un progetto di ricerca e sviluppo, poste in essere all'interno dell'azienda Strumenti ed attrezzature utilizzati per la ricerca e sviluppo di valore unitario superiore a 2.000 euro Spese per brevetti acquistati da terzi ed impiegati nella ricerca e mai a livello produttivo Costi contabilizzati nel 2015 per R&S ma di competenza fiscale - civilistica in un periodo d'imposta antecedente allo stesso 2015 SPESE PER IL PERSONALE Spese del personale dipendente e dei consulenti, impegnati presso l'impresa ed altamente qualificati Acconti pagati nel 2014 per prestazioni di ricerca extra muros le quali sono state ultimate nel 2015, il cui contratto non prevede Sal Spese per prestazioni professionali svolte da lavoratori autonomi non altamente qualificati presso la società committente per la realizzazione di un brevetto Costi per il servizio di informazione scientifica e tecnica, svolta esclusivamente a favore dei ricercatori per lo sviluppo di una privativa industriale Spese per contratti di ricerca e sviluppo, svolte da società terze domiciliate in Italia Compenso all'amministratore della società impegnato presso i laboratori aziendali, esclusivamente nella ricerca e sviluppo ed altamente qualificato Costi complessivi per ricerca e sviluppo di periodo sostenuti ex articolo 109 del Tuir, inferiori complessivamente nel 2015, a 30.000 euro Costi per una ricerca contrattuale svolta da una impresa estera extra Ue, domiciliata in una Nazione, non avente un accordo per lo scambio di informazioni Spese per collaboratori anche occasionali altamente qualificati, impiegati nella R&D, presso i laboratori del committente Compenso all'amministratore della società, non altamente qualificato, ed impegnato esclusivamente nella sviluppo di un brevetto, internamente alla società stessa INVESTIMENTI Strumenti ed attrezzature utilizzati esclusivamente per la ricerca e sviluppo di valore unitario inferiore a 2.000 euro Corresponsione del saldo nel 2015 per prestazioni consulenziali da parte di professionisti altamente qualificati extra muros avvenute antecedentemente al 2015 Titolari di borse di studio per personale altamente qualificato dedicato alla ricerca la cui attività è svolta presso la sede del committente Spese per consulenze in R&D per competenze tecniche, realizzate da società terze che abbiano permesso successivamente la realizzazione di brevetti intra muros Spese per prestazioni professionali per ricerche completate nel 2015 ma liquidate dal committente nel 2016 Spese per lavoratori autonomi altamente qualificati per l'attività di R&D, svolta presso gli uffici dei consulenti Corresponsione di un acconto nel 2015 per prestazioni di lavoro autonomo, altamente qualificato, extra muros da svolgersi nel 2016 per attività di R&D Come trattare i costi sostenuti o contabilizzati nel 2015, con il relativo inquadramento contabile. Legenda (1) si vedano il paragrafo 6.4 della circolare 11/E/2016 ed eventualmente i limiti di deducibilità previsti ex articolo 96 del Tuir; (2) limitatamente ai costi che rientrino nell'articolo 4 del Dm 27 maggio 2015; (3) la risposta è negativa nell'accezione che il costo sia in deducibile; (4) nei limiti ed alle condizioni previste nell'Oic 24 e ove necessario dell'Oic 16; (5) sempre che siano rispettate le condizioni previste nell'Oic 29.

Reddito d'impresa. I giudici applicano retroattivamente il decreto internazionalizzazione sulle cessioni di immobili e aziende

Plusvalenze senza automatismi

Per la Cassazione il valore accertato o definito per il registro non si estende a Ires e Irap
Giorgio Gavelli

pStop (retroattivo) agli accertamenti sulle plusvalenze da cessione di immobili e aziende, quando sono fondati solamente sulla presunzione che il valore accertato ai fini dell'imposta di registro corrisponda all'importo incassato dal venditore. A definire come «non più sostenibile» questa presunzione (finora prevalente nella giurisprudenza della Suprema corte) è la stessa Corte di cassazione, con le due pronunce 6135 del 30 marzo e 7488 del 15 aprile. Le nuove norme Il cambio di direzione si deve all'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 3, del Dlgs 147/2015 (decreto internazionalizzazione). Secondo la nuova norma, le diverse disposizioni che, nel Tuir e in ambito Irap, fanno riferimento a ricavi o plusvalenze (conseguiti da imprese o soggetti non imprenditori) devono interpretarsi «nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro» o delle imposte ipotecaria e catastale. La natura interpretativa della disposizione (evidenziata anche dalla relazione di accompagnamento) è stata affermata anche dalle due pronunce della Suprema corte, che hanno applicato la disposizione del Dlgs 147 a due accertamenti notificati una decina di anni fa. Del resto, l'intento del legislatore era proprio quello di evitare che una presunzione fondata su presupposti assai discutibili ponesse il contribuente in una posizione processualmente molto difficile, a seguito dell'inversione dell'onere probatorio, il quale, invece, soprattutto in questo tipo di accertamenti, dovrebbe restare inderogabilmente a carico dell'amministrazione finanziaria. Le ragioni del cambio La giurisprudenza del tutto prevalente, almeno per quanto riguarda quella di legittimità, aveva finora seguito un percorso contrario, legittimando il "passaggio diretto" del maggior valore accertato (e talvolta definito) nell'ambito dell'imposizione indiretta al comparto dell'imposizione diretta, dove veniva trasformato in maggiori ricavi o maggiori plusvalenze, che spettava al contribuente dimostrare di non aver percepito. Prova quanto mai diabolica, che traslava a tutto tondo nel contenzioso relativo alle imposte dirette elementi sulla quantificazione del "valore" del bene compravenduto che non gli sono propri. Le presunzioni originano da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto. Nel caso di specie, il fatto noto avrebbe dovuto essere rappresentato dal maggior valore accertato (e, a volte, definito) ai fini dell'imposta di registro. È, tuttavia, comune esperienza che tale valore è tutt'altro che un «fatto noto», in quanto determinato dall'agenzia delle Entrate ricorrendo a stime e approssimazioni. Neppure l'intervenuta definizione di questo valore con l'acquirente può attribuire ad esso alcuna certezza, poiché generalmente tale definizione si realizza per motivi completamente differenti dalla fondatezza della stima operata dalle Entrate. Le imposte indirette sul (presunto) maggior valore sono, infatti, decisamente più basse di quelle dirette, per cui la convenienza dell'acquirente a rifiutare un accordo con l'Agenzia (nelle varie forme dell'accertamento con adesione, della mediazione e della conciliazione) e intraprendere un contenzioso è, molto spesso, nulla. Senza, poi, considerare le ipotesi in cui l'acquirente lascia trascorrere invano i termini per ricorrere perché fallito o, comunque, insolvente e non interessato a difendersi. Far sorgere da simili situazioni un'inversione dell'onere probatorio a carico del venditore costituiva un orientamento che, per quanto radicato nelle pronunce di Cassazione, era oggetto di fortissime critiche in ambito dottrinale, molto spesso accolte dai giudici di merito. I riflessi sui giudizi in corso Il cambio di rotta della Cassazione (indotto dal legislatore) ha come conseguenza che in tutti i procedimenti pendenti acquisirà rilevanza la motivazione addotta dagli uffici per fondare la pretesa di tassare un maggior corrispettivo. In particolare: e laddove l'unico elemento sia costituito dal maggior valore derivante dall'accertamento operato ai fini dell'imposta di registro o delle

imposte ipocatastali, l'atto è da annullare, non potendo essere introdotti nuovi motivi, ulteriori rispetto a quelli rappresentati al contribuente in sede di accertamento; r ove, invece, l'ufficio abbia giustificato l'accertamento con il richiamo ad altri elementi, il giudizio proseguirà per valutare la fondatezza di tali presupposti. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di questi fattori: 1 l'importo del mutuo contratto dall'acquirente; 1 lo scostamento di prezzo tra preliminare e atto di cessione; 1 i prelievi bancari operati dagli acquirenti nelle immediatezze della vendita; 1 il prezzo praticato per cessioni di beni simili; 1 l'antieconomicità della cessione. Le pronunce della Cassazione IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Il cambio di rotta Le sentenze della Cassazione sulla presunzione di rettifica del corrispettivo sulla base di un maggior valore accertato ai fini delle imposte indirette L'indicazione di un'entrata derivante dalla vendita di un bene, inferiore rispetto a quella accertata ai fini dell'imposta di registro, legittima di per sè l'Amministrazione a procedere ad accertamento induttivo mediante integrazione o correzione della relativa imposizione, mentre spetta al contribuente, che deduca l'inesattezza di una tale correzione, superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato rispetto al valore di mercato, dimostrando (anche con il ricorso ad elementi indiziali) di avere in concreto venduto proprio al prezzo (inferiore) indicato in bilancio. Corte di cassazione, ordinanza 14 ottobre 2014 n. 21632 PRIMA DEL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE La presunzione sin qui affermata in via giurisprudenziale circa la corrispondenza del corrispettivo incassato al valore venale in comune commercio del bene compravenduto quale accertato ai fini dell'imposta di registro non è più sostenibile alla stregua della nuova disposizione normativa come sopra trascritta, che, ponendosi espressamente quale norma d'interpretazione autentica, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 2, è applicabile retroattivamente. La presunzione di cui sopra non può essere, infatti, più legittimata, secondo il disposto del succitato D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, solo sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato definito ai fini dell'imposta di registro. Corte di cassazione, sentenza 30 marzo 2016 n. 6135 DOPO IL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE

Immobili. L'obbligo fiscale non grava sul proprietario

Fabbricati pignorati, spetta al custode dichiarare il reddito

Ferruccio Bogetti Gianni Rota

Nel caso di pignoramento giudiziale dell'immobile è il custode giudiziale che deve dichiarare i relativi redditi, e non il proprietario-debitore. Sulla base di questo principio la Ctr Lombardia, nella sentenza 1532/6/2016 (presidente e relatore Silocchi), ha respinto l'appello presentato dalle Entrate, che già in primo grado si erano viste dar torto dal giudice tributario. Il caso L'Agenzia accerta un maggior imponibile ex articolo 41-bis del Dpr 600/1973 a un contribuente per omessa dichiarazione di canoni locatizi relativi all'anno d'imposta 2008, in relazione a un contratto di locazione stipulato il 1° ottobre 2006. Il contribuente si difende sostenendo di aver perso il possesso nel giugno 2006, quando il bene era stato pignorato con regolare trascrizione in Conservatoria, e affermando che nel corso della procedura esecutiva i canoni erano stati riscossi dal custode. Ma per l'amministrazione tale comportamento costituisce omissione di dichiarazione del reddito fondiario. In primis, va richiamato l'articolo 26 del Tuir, secondo cui i redditi fondiari concorrono sempre alla formazione del reddito complessivo, indipendentemente dalla loro percezione. Inoltre, va sottolineato che il pignoramento e l'affidamento in custodia non modificano il titolo di proprietà, che avviene solo con l'aggiudicazione da parte del terzo, avvenuta nel caso specifico solo nel corso del 2011. Il giudice di primo grado accoglie il ricorso del contribuente e l'amministrazione va in appello. Ma la Ctr conferma la sentenza impugnata sconfessando nuovamente la fondatezza della pretesa invocata dal fisco. Le motivazioni i giudici richiamano dapprima la sentenza 8821/2014 della Cassazione, secondo cui il presupposto per la tassazione dei redditi fondiari, in base all'articolo 26 del Tuir, è la proprietà dei beni immobili (o la titolarità di un altro diritto reale), mentre è irrilevante ai fini impositivi la materiale disponibilità o l'effettivo godimento dei beni. Il che - in astratto - giustificerebbe la pretesa del fisco, dal momento che la proprietà del bene nel 2008 era ancora in capo al contribuente. In seconda battuta, però, i giudici richiamano la pronuncia 23620/2011 con cui la Suprema corte aveva annullato un avviso di accertamento in relazione all'omessa contabilizzazione da parte del proprietario dei canoni locativi, riscossi dal custode dell'immobile sottoposto a sequestro giudiziario. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l'intestatario di un immobile soggetto a sequestro giudiziario non può considerarsi titolare di alcun reddito proveniente dall'immobile in questione perché i canoni e tutti gli altri frutti rimangono nella materiale disponibilità del custode giudiziale. Di fatto, l'obbligo legale di rendiconto - prescritto a carico del custode all'articolo 593 del Codice di procedura civile - impone l'esclusione di tutti i frutti rendicontati dalla base imponibile Irpef dell'intestatario/debitore, in linea con l'articolo 3, comma 1, del Tuir.

LAVORO Retribuzioni. Malattie, orari e fatturato tra gli indicatori ammessi

Premi di produttività solo con «variabile» e obiettivi raggiunti

Le condizioni per ottenere la detassazione
Giampiero Falasca Alessandro Rota Porta

Dopo la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» dell'avviso del decreto ministeriale Lavoro-Economia del 25 marzo 2016 (avvenuta il 14 maggio scorso), è opportuno tracciare il quadro applicativo della detassazione dei salari di produttività, reintrodotta dalla legge di Stabilità 2016. Il provvedimento segna diversi tratti di discontinuità rispetto alle regole in vigore fino al 2014. Le condizioni applicative. In primo luogo, i sistemi premiali devono essere regolati da intese collettive territoriali o aziendali (come richiesto dal comma 187, dell'articolo 1, della legge 208/2015), intendendosi come tali quelle stipulate da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. Non valgono, dunque, accordi individuali plurimi. L'altro elemento di novità risiede nell'articolo 2, del Dm del 25 marzo scorso, dove, al comma 1, viene fornita la definizione di "premi di produttività" suscettibili di far scattare l'imposta sostitutiva del 10% dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali: si identificano, infatti, nelle somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. L'elemento che deve caratterizzare questi salari è proprio quello della "variabilità": non sembrano, perciò, essere conformi al dettato normativo accordi che prevedano erogazioni in misura fissa. Vi è poi un'ulteriore condizione qualificante, richiesta dall'articolo 2 del provvedimento: i contratti collettivi in questione devono stabilire criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività. Pertanto, dovranno essere individuati sistemi oggettivi di reportistica, in grado di agganciare gli emolumenti ai risultati. Si tratta di un punto importante che il datore di lavoro, anche nella sua veste di sostituto d'imposta, dovrà essere in grado di sostenere in occasione di eventuali accertamenti da parte dell'agenzia delle Entrate: peraltro, è bene sottolineare come - rispetto alle precedenti regolamentazioni della detassazione (quelle tracciate dal Dpcm del 19 febbraio 2014 e dal Dpcm del 22 gennaio 2013) dove l'agevolazione non era condizionata all'effettivo conseguimento dei risultati - nell'attuale sistema, la detassazione è attivabile solo se si raggiungono gli obiettivi individuati nell'accordo. Gli obiettivi target vanno ricercati tra le materie elencate dal decreto: "redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi". Rientrano, altresì, nel campo di applicazione dell'agevolazione le somme erogate a titolo premiale qualora il conseguimento degli obiettivi citati sia avvenuto attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro, purché l'innovazione non consista nel ricorso al lavoro straordinario ovvero qualora lo svolgimento del rapporto avvenga in declinazione di "lavoro agile", quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato: in ogni caso, il raggiungimento dei parametri fissati deve risultare verificabile in modo oggettivo. Si potrebbe - ad esempio - ipotizzare l'adozione di un nuovo sistema di turnazione che consenta una maggior produttività, rendicontabile mediante appositi indici. Infine, possono accedere alla detassazione quei contratti collettivi di secondo livello che stabiliscono erogazioni collegate a piani che prevedano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, per conseguire obiettivi di produttività (purché sempre misurabili). Il decreto sui premi di produttività IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com

I casi in cui è possibile ottenere la detassazione sui salari di produttività

Gli esempi

IL PREMIO SULLE PRESENZE Il premio ha per obiettivo la riduzione delle assenze (ad esempio, per malattia comune): l'azienda potrebbe mettere a disposizione un plafond collettivo, da assegnare in misura variabile ai singoli lavoratori a seconda dei risultati individuali di presenza raggiunti. Con questo criterio, in

seguito alla valutazione da effettuare con le cadenze individuate dall'accordo, la somma sarà suddivisa tra i soli lavoratori che abbiamo totalizzato un numero di giorni di assenza per malattia comune non superiore al limite concordato, parametrandola in misura inversamente proporzionale al numero di giorni di assenza

IL PREMIO SUL FATTURATO Il premio potrebbe prevedere erogazioni legate al fatturato e ai pezzi prodotti, individuando anche un sistema di fasce di oscillazione: i due parametri potrebbero avere la stessa valenza, incidendo così per il 50% ciascuno sugli indici che misurano la produttività aziendale. Si può anche creare una fascia di oscillazione, nella quale non sarà né diminuito né aumentato il premio. Nel caso si superi la soglia minima, non sarà erogato nessun premio; nel caso si superi quella massima, può essere previsto un bonus incrementale che si somma al premio base

IL PREMIO SULLA QUALITÀ Il premio può anche consistere nell'individuazione di parametri che incidano sulla qualità del servizio offerto agli utenti, catalogando situazioni che portano alla decurtazione/mancata corresponsione dell'incentivo stesso: rispetto degli orari (ad esempio, i ritardi inizio di giornata superiori a tot minuti devono essere giustificati e non superare un limite mensile); fissazione di un limite massimo alle omesse timbrature per dimenticanza del dipendente; contestazioni scritte da parte degli utenti; puntualità nella consegna del materiale inerente all'attività lavorativa svolta e così via

RIORGANIZZAZIONE ORARIO DI LAVORO Se il premio di produttività deriva da una nuova organizzazione dell'orario di lavoro, si dovrà descrivere il sistema adottato e prevedere meccanismi adatti a misurare gli effetti positivi dell'impostazione stabilita. Ad esempio, si può pensare di impostare una nuova turnistica che - in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai lavoratori all'interno dell'azienda e al fine di garantire un'ottimale organizzazione della produzione - sia atta a generare un miglioramento e una intensificazione dell'efficienza organizzativa con effetti misurabili (ad esempio incremento del numero di pezzi prodotti rispetto a determinate tempistiche)

IL PREMIO SULLA REDDITIVITÀ Il premio sarà maturato a condizione che siano stati confermati o migliorati i dati sulla redditività aziendale previsti a budget. Il dato può, ad esempio, essere determinato come segue: incidenza percentuale del Margine operativo lordo (Mol) sul totale del valore vendite. Tenendo conto del peso dell'indicatore di redditività, possono poi essere determinate delle variabili migliorative o peggiorative rispetto all'obiettivo base individuato

IL MIX DI CRITERI Per definire il premio è possibile utilizzare anche un mix di parametri: ad esempio, si può assumere come componenti la realizzazione di un determinato margine operativo lordo (Mol), di un determinato fatturato, insieme con altri indicatori di produttività e/o efficienza differenziati per area di produzione, area uffici, area tecnica, e così via. La verifica del raggiungimento degli indicatori può essere fatta con cadenza semestrale, annuale o con altre modalità concordate tra le parti

Consiglio di Stato. Niente obbligo di astensione se la decisione non è discrezionale

Scelte obbligate senza conflitto d'interesse

Arturo Bianco

Non matura l'obbligo di astensione nell'adozione di un atto di annullamento quando la scelta non ha alcun carattere discrezionale, ma è del tutto vincolata. Questo principio si applica in particolare nell'annullamento di assunzioni, comprese le stabilizzazioni, che sono viziato in modo palese da illegittimità. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nella sentenza 1969/2016 della quinta sezione del Consiglio di Stato. Sulla base di questi principi, non è censurabile l'annullamento di un'assunzione disposto da un ente locale con la partecipazione del dirigente e dei componenti la giunta che in tal modo hanno voluto alleggerire la propria posizione in un giudizio di responsabilità contabile per l'illegittima stabilizzazione di personale precario. Sulla base della pronuncia il conflitto di interessi si manifesta nel caso in cui si dimostri l'esistenza di interessi personali diversi o, per meglio dire, divergenti rispetto all'interesse collettivo. Il conflitto è da intendere come strettamente connesso alla violazione del principio di imparzialità. Nella valutazione della sussistenza di questo elemento non assumono rilievo le motivazioni che i singoli hanno posto a base della propria decisione. L'annullamento costituisce una scelta che per l'ente si presenta come obbligata, in quanto si tratta di porre rimedio alla illegittimità di un atto: dal che deriva la conseguenza che non ci si deve in alcun modo preoccupare del rispetto del principio di carattere generale della imparzialità e, di conseguenza, dell'obbligo di astensione. In questo ambito l'annullamento di atti che producono effetti duraturi e determinano oneri illegittimi costituisce un vero e proprio obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche: è fin troppo evidente l'interesse pubblico. Si tratta di un vincolo così tassativo che non è necessario dare alcuna motivazione specifica. In questi casi, dice il Consiglio di Stato, addirittura l'annullamento è necessario anche nel caso in cui sia passato un lungo lasso di tempo dall'adozione dell'atto. Nel merito, la stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi, sulla base delle previsioni delle leggi finanziarie 2007 e 2008, era possibile a condizione che essi fossero in possesso dei requisiti di anzianità triennale e che superassero un concorso pubblico, da intendere come «procedura aperta anche agli esterni». Lo svolgimento di «prove meramente idoneative» non può essere equiparato al concorso pubblico: da qui la illegittimità della assunzione per la violazione di un requisito essenziale. Il fatto che la stabilizzazione potesse essere successivamente effettuata sulla base di un'altra norma di legge non determina un vincolo in capo all'ente pubblico di confermare il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sulla base della nuova disposizione. Né in questa direzione può essere invocato l'istituto della convalida in quanto essa deve necessariamente operare sulla stessa base normativa e non utilizzando disposizioni diverse.

Il caso. Nonostante le ripetute prese di posizione contro l'evasione il nostro Paese ha introdotto incentivi che possono favorire l'elusione tributaria da parte dei grandi gruppi internazionali

Via le tasse sui brevetti Bruxelles accusa l'Italia Così è paradiso fiscale per le multinazionali

"Le imprese che beneficiano del mercato e generano profitti dovrebbero pagare le tasse sugli utili nell'Ue, là dove hanno le loro attività" Da anni la Commissione e il Consiglio stanno portando avanti con l'Ocse ambiziosi programmi di armonizzazione dei regimi fiscali
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE TONIA MASTROBUONI

BERLINO. I Panama papers hanno riaperto la ferita dei buchi neri fiscali, dei paradisi delle tasse che attirano persone o aziende, sottraendo cifre astronomiche ai Paesi dove gli evasori fanno davvero affari o dove hanno la testa. Una voragine che inghiotte migliaia di miliardi ogni anno e procura altrettanti danni alle casse erariali di molti Paesi europei. Tanto che i principali governi del Vecchio continente lottano da anni contro queste prassi, e da anni la Commissione e il Consiglio Ue stanno portando avanti con l'Ocse ambiziosi programmi di armonizzazione dei regimi fiscali, almeno in Europa, per chiudere questi buchi neri. Ma mentre i Paesi europei convergono verso una tassazione più uniforme, l'Italia ha deciso di fare la "furba".

Premessa. I "patent box regime" sono sistemi fiscali agevolati per brevetti, marchi e software protetti da copyright. Per le multinazionali un capitolo talmente dirimente dei bilanci, che sono disposte a spostare le loro sedi, persino a fare acquisizioni nei Paesi dove si pagano meno tasse, per approfittare di eventuali sgravi fiscali. E' stato il caso di Pfizer, il colosso farmaceutico del Viagra: quando tentò di conquistare la britannica Astra Zeneca, sembrò motivata soprattutto dalla tassa britannica sui "patent" del 10%.

Wolfgang Schäuble, ministro delle Finanze tedesco, ha criticato nel 2013 i regimi fiscali agevolati sui brevetti e sui marchi, sostenendo che i "patent box regime" «sono contro lo spirito europeo» e suggerendo di bandirli. Anche le istituzioni europee hanno riconosciuto che la concorrenza sleale scaturita dai differenti regimi fiscali sui brevetti è dannosa. E nel 2014 le ha dichiarato guerra.

La diversità di tassazione, sostiene la Commissione Ue, «è un problema politico» per ovvi motivi: se un Paese introduce un sistema fiscale agevolato sui brevetti e sui marchi, danneggia inevitabilmente tutti gli altri. Per riassumerne il punto di vista, che sta cercando anche di precipitare in impegni veri e leggi, la Commissione ritiene che «le imprese che beneficiano del mercato e generano profitti dovrebbero pagare le tasse sui profitti nell'Ue là dove hanno le loro attività». Dislocare la proprietà intellettuale in un altro Paese rispetto a dove avvengono davvero ricerca e sviluppo, è considerata da Bruxelles ormai senza ombra di dubbio una forma di evasione fiscale. Sin dal 1997 esiste un gruppo che fa regolarmente rapporto a Bruxelles e ai capi di Stato e di governo, e che ha elaborato un Codice di condotta per la tassazione sulle imprese. A novembre del 2014, in coordinamento con l'Ocse, il gruppo ha deciso che i "patent regime" dei Paesi europei dovrebbero convergere su un regime fiscale più armonizzato per chiudere i "buchi" che consentono alle imprese e alle multinazionali di evadere il fisco spostandosi semplicemente da un Paese all'altro.

Dopo questa segnalazione importante, la Commissione ha preso a giugno del 2015 un impegno solenne a intervenire con misure vincolanti se entro dodici mesi i Paesi membri «non avranno adottato in modo determinato questo nuovo approccio». Insomma, se tra un mese Bruxelles rileverà che qualche Paese non prenderà impegni per allinearsi agli altri, preparerà «misure legislative vincolanti». Va ricordato che la lotta senza quartiere all'evasione fiscale viene strombazzata a ogni consesso internazionale, è da anni uno dei temi dei G7 e dei G20, e in prima linea contro la concorrenza sleale internazionale ci sono in particolare la Germania, la Francia e l'Italia. Eppure, sui patent box l'Italia ha deciso di fare la "furba". E' lo stesso gruppo del Codice di condotta a segnalarlo, in un documento di giugno del 2015. Alla fine del 2014, proprio quando le istituzioni europee promettevano la stretta sui regimi fiscali agevolati, Roma ha preso la decisione

incredibile di introdurne uno. Approfittando del periodo-ponte che sarà concesso fino al 2021 ai Paesi membri per adeguarsi all'armonizzazione, il governo Renzi, dopo anni di beato sonno, ha deciso di annullare le tasse sulla proprietà intellettuale, per attirare qui le aziende e le multinazionali in cerca di condizioni fiscali migliori. Il decreto è stato approvato l'anno scorso e il gruppo del Codice di condotta sottolinea che è «incompatibile» con la tentata convergenza su quei tipi di regimi fiscali. Mentre l'Europa intera cerca di andare in una direzione, Roma ha deciso di andare in quella opposta. Molto critico sull'"eccezione italiana" è Sven Giegold, europarlamentare dei Verdi, tra i più attenti e preparati sulle questioni economiche: «Il Patent box italiano è un altro esempio dell'ipocrisia dei Paesi Ue. Ufficialmente dichiarano la lotta all'evasione fiscale, dietro le quinte bloccano ogni progresso e creano anzi nuove scappatoie». Giegold si augura che la Commissione tenga fede alle sue promesse di una stretta sui regimi agevolati: «Dobbiamo mettere fine al dumping fiscale, in Europa». Il collega della Linke, Fabio De Masi, condanna l'atteggiamento «vergognoso» dell'Italia che ha deciso di togliere le tasse sui diritti intellettuali: «Fino al 2021, periodo di transizione sin troppo lungo, continueremo a distribuire regali alle multinazionali». Non convince neanche l'argomento che l'Italia faccia bene a introdurre un regime fiscale del genere per mettersi finalmente in linea con altri Paesi che hanno fatto i furbi sino ad ora, attirando così qui investimenti in ricerca e sviluppo. Un paper del 2015 (Alstadstaeter, Barrios, Nicodeme, Skonieczna e Vezzani) suggerisce al contrario che la presenza di tali agevolazioni attira le multinazionali «soprattutto per motivi fiscali» e finisce «per danneggiare l'innovazione locale, perché disincentiva le aziende a fare ricerca al livello locale. Insomma, il Patent box non aumenta gli investimenti in ricerca e sviluppo».

I brevetti del 2015

La top 10 delle aziende numero di brevetti

3.898

2.442

2.155

1.683

1.593

1.481

1.457

1.381

1.378

1.310

14.626 6,7

8.476 3,9

4.357 2 Paesi Bassi

4.280 2 Svizzera

3.858 1,8 Svezia

5.313 2,4 Gran Bretagna

218.000

16.385/ 8,2

16.047/ 8

14.612/ 7,3

12.633/ 6,3

8.627/ 4,3

La top 10 dei Paesi numero di brevetti e percentuale sul totale mondiale

57.385 26,3

44.235 20,3

29.846 13,7

18.072 8,3 Computer % Comunicazione digitale % Macchinari elettrici apparati ed energia % Tecnologia medica % Trasporti % numero totale brevetti nel mondo Huawei Qualcomm ZTE Samsung Mitsubishi Ericsson LG Sony Philips HewlettPackard Stati Uniti Giappone Cina Germania Repubblica di Corea Francia
FONTE Wipo www.wipo.int ec.europa.eu PER SAPERNE DI PIÙ

I CASI APPLE E GOOGLE I magistrati italiani hanno aperto indagini sui colossi del web accusati di essersi appoggiati a società estere per pagare meno tasse nel nostro Paese. Nel caso di Apple è già stata raggiunta una transazione con l'Agenzia delle Entrate
PFIZER Il colosso farmaceutico americano Pfizer ha inutilmente tentato due volte di comprare aziende europee (l'inglese Astra Zeneca e l'irlandese Allergan) per ottenere vantaggi fiscali attraverso la cosiddetta inversion tax

INTERVISTA

Armani: "Treni, strade e accise così la fusione Anas-Ferrovie"

Fabio Bogo

Sulla scrivania di Gianni Armani, nell'ufficio di presidenza dell'Anas, giacciono decine di dossier e una pila di 10 faldoni. «Sono le pratiche alla mia firma arrivate questa mattina. Questo è il lato oscuro della pubblica amministrazione, la burocrazia e l'effetto-cascata del carico di responsabilità. Spero che presto, nell'interesse del paese, l'Anas esca dalla Pubblica amministrazione. Abbiamo entrambi bisogno di crescere». L'uscita è già programmata. Avverrà con il conferimento delle azioni Anas alle Ferrovie. segue a pagina 2 con i servizi di Patrizia Capua e Lucio Cillis Le Ferrovie dello Stato sono già fuori dal perimetro della pubblica amministrazione e quindi possono muoversi con regole e logiche di mercato, raccogliere capitali e remunerare eventuali investitori futuri. L'operazione dovrebbe completarsi entro dicembre, dopo che in autunno avrà avuto via libera la scelta di un regime tariffario, per dotare la società di risorse raccolte in proprio, e risolto il nodo dei 9 miliardi di contenziosi che gravano sul bilancio. Presidente Armani, l'asfalto delle strade si unisce al ferro delle rotaie. Come è nata l'idea delle nozze tra Ferrovie e Anas? «È nata di ritorno dall'Iran, dopo un viaggio compiuto con una delegazione italiana che cercava accordi commerciali con Teheran, in vista della fine delle sanzioni e dell'embargo. Renato Mazzoncini, ad di Ferrovie, ed io c'eravamo trovati a discutere con una controparte interessata a treni e strade. Da un parte del tavolo un interlocutore integrato; dall'altra parte, la nostra, due distinti soggetti. Durante il viaggio verso Roma ci siamo detti che la cosa non poteva continuare così. Facciamo in parte lo stesso lavoro, prima che siano posati i binari bisogna fare la massicciata, che altro non è che una strada su cui poi si mettono le rotaie. Pensare insieme i progetti è utile, avere logiche diverse è demenziale. Oggi il paradosso è che noi gestiamo le interferenze tra treni e strade. Un esempio: dobbiamo fare un cavalcavia per superare i binari, nasce un conflitto, i lavori si bloccano. Treni e strade possono essere invece una sinergia, si può pensare una circonvallazione stradale che termina dove c'è un treno. Con Ferrovie-Anas questo accadrà». L'Anas questo percorso verso il mercato poteva farlo anche da sola. Perché unirsi alle Ferrovie? «C'è anche una ragione pratica, costituita appunto dalla possibilità di liberarsi dai lacci della pubblica amministrazione. Le Ferrovie sono fuori dal perimetro della pubblica amministrazione, non hanno i blocchi di spesa che abbiamo noi. Unirci quindi è per noi un acceleratore di efficienza. Con il conferimento delle azioni a Ferrovie in pratica noi cambiamo azionista. Prima c'era il Tesoro, ora le Ferrovie. I vantaggi? Quelli operativi sono le sinergie con Italferr e Rete Ferroviaria Italiana. Quelli finanziari entrare sul mercato della raccolta di capitali dalla porta principale, quella che ci apre Ferrovie. Se avessimo deciso di fare da soli avremmo dovuto aspettare i tempi di Eurostat per contabilizzare l'uscita dalla Pa, e magari raccogliere capitali che sarebbero andati a gonfiare il debito pubblico. Invece saranno le Ferrovie il veicolo dell'indebitamento. A chi mi chiede se ciò significherà una retrocessione dell'Anas io rispondo che non sono qui per tutelare il mio posto di lavoro ma per creare valore per l'azienda per cui lavoro, e questa operazione lo fa. L'Anas da sola sul mercato oggi vale zero, nonostante lo Stato ci abbia messo 20 miliardi». Trovato il veicolo e costruita l'operazione adesso si tratta di capire come l'Anas intenda alimentarsi e diventare appetibile per gli investitori. Bisogna remunerare il capitale. Ora vivete di trasferimenti dello Stato. «Non sarà più così. Stare nella pubblica amministrazione significa avere la paghetta, noi vogliamo uno stipendio, perché con la paghetta le banche non ti danno il mutuo. Con lo stipendio sì. E allora stiamo studiando con le autorità regolatorie i meccanismi di finanziamento. La strada che al momento sembra più percorribile è quella di un prelievo sull'accisa che grava sui carburanti, cosa che risponde al principio di correlazione tra consumo di strade e di benzina e a quello europeo di far pagare chi inquina. Una volta stabiliti i parametri pensiamo di poter remunerare gli investitori. Terna, ad esempio, ha un ritorno del 6 per cento. Ma noi stessi, nella piccola parte in cui non siamo soggetti alle norme Pa, emettiamo bond. Titoli che, tra l'altro, hanno due

gradini di affidabilità in più, da parte delle agenzie di rating, del livello assegnato all'Italia». Altre ipotesi sarebbero un intervento sul bollo, o la vignette, come in Austria, Svizzera e Slovenia. Ci avete pensato? «Certo. Come pure abbiamo pensato a una tariffazione basata sulla identificazione della targa. L'Anas ha tremila punti di rilevazione sulla sua rete che permettono di identificare il veicolo in transito. E stiamo anche studiando la strada di una scatola nera sui veicoli, magari facendo accordi con le assicurazioni. Ma il prelievo tramite accisa ci sembra il più diretto e il più protetto dall'evasione». Con più risorse ci saranno più investimenti e più opere. Non c'è il rischio di invadere il paese di cantieri inutili? «No, la nostra filosofia è diversa. In passato il paese ha ceduto alle pressioni di chi voleva massimizzare i suoi profitti lucrando su una garanzia latente dello Stato. In pratica: si costruivano autostrade, il progetto economico non funzionava, lo Stato ripianava. Unadissimmetria del rischio di mercato. Io credo che le strade e le infrastrutture vadano fatte dove ci sono le dimensioni adeguate. In questo senso funziona la sinergia Ferrovie-Anas. Se sulle lunghe percorrenze la strada o il treno non reggono la concorrenza con l'aereo bisogna tenerne conto, e magari costruire infrastrutture per l'aereo, non contro». Quindi su cosa vi concentrerete? La E-45 Orte Cesena qualcuno vuole trasformarla in autostrada a pagamento. Siete d'accordo? «No. Quella strada versa in uno stato indecente, per anni è stata trascurata la manutenzione dando così a qualcuno la possibilità di dire che sarebbe meglio trasformarla in autostrada a pedaggio. Noi la rimetteremo in sesto, i cantieri stanno già partendo, costerà 1,6 miliardi. E' un'opera importante, che accorcia la direttrice verso est. Non servono giganteschi lavori infrastrutturali, la nostra missione è anche quella di far funzionare l'esistente, completare le opere incompiute, e - soprattutto - la modularità. Vanno collegati i porti alle strade che ci sono intorno, va rimessa in sesto la rete di 155mila chilometri di strade provinciali, vanno realizzate tratte metropolitane con la collaborazione degli enti locali. A Roma stiamo progettando di aumentare la capacità del Raccordo anulare e di creare un collegamento più diretto tra gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. E va recuperato il senso del presidio delle strade: basta immondizia e trascuratezza. Stiamo installando più telecamere e facendo accordi con i comuni per migliorare la situazione». Non sarà a pagamento nemmeno la Salerno-Reggio Calabria, che state completando. Finirete in tempo? «I lavori procedono come da programma. Non sarà a pagamento perché i livelli di traffico stimato non consentirebbero di coprire il costo dell'opera». Lei parlava di modularità. Abbiamo circonvallazioni che finiscono contro un muro, gallerie che non collegano niente. La Salerno-Reggio finisce sul mare. Che fate con il Ponte sullo Stretto? «Io mi adeguo a quello che mi dice il mio ministro. Da un punto di vista economico fare un ponte per evitare che un camion dal nord si imbarchi su una nave non è conveniente. Dall'altro penso che insieme Reggio e Messina sono la quinta città italiana, e vedo i risparmi che potrebbero avere se un ponte le collegasse: università, aeroporto, servizi. Questo avrebbe un enorme valore. In ogni caso l'importante è decidere e non tornare indietro: non c'è nulla di peggio che dare il via libera a un'opera e poi fermarla perché ci si è ripensato». Con Ferrovie-Anas lo Stato torna a fare l'imprenditore, cosa che aveva dimenticato. Perché? «Inspiegabilmente con la crisi l'Italia ha scelto la via di ripiegarsi su se stessa, abbiamo ripianato i deficit tagliando gli investimenti. E questo nonostante i tassi di interesse per finanziare le opere siano i più bassi di sempre. Lo Stato si è ritirato, mentre i privati dimostravano di essere troppo piccoli per competere sul mercato delle grandi opere. Il risultato è la perdita della leadership in un settore, quello delle infrastrutture e delle grandi opere, nel quale abbiamo sempre avuto un ruolo guida per competenza e innovazione». Ora ci riprovate voi, e a giugno presentate un nuovo piano industriale che già si spinge molto avanti. Cosa avete previsto? «Per prima cosa tornare a presidiare le strade, che sono il biglietto da visita del Paese e delle amministrazioni di fronte ai cittadini e ai viaggiatori, il che significa potenziare i cantonieri e riportare dentro l'azienda i cantieri per la manutenzione. Poi tornare a fare in casa la progettazione, altra cosa che era stata inexpiegabilmente esternalizzata. Infine fare quelle riorganizzazioni della nostra struttura territoriale che saranno necessarie per rendere più efficace la presenza sul territorio». S.DI MEO

Una campagna anti-incidenti sull'uso sicuro dei cellulari Il numero delle vittime sulle strade, dopo la battuta d'arresto registrata dall'Istat nel corso del 2014 è tornato a crescere. Nel 2015 Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri hanno rilevato una preoccupante inversione di tendenza, con un aumento degli incidenti mortali del 2,5% (40 in più del 2014, da 1.587 a 1.627) e, soprattutto, delle vittime del 1,3% (22 deceduti in più, da 1.730 a 1.752). Sono aumentate anche le infrazioni, molte delle quali generate dalla distrazione. Tra le cause principali c'è l'utilizzo dello smartphone: 48.524 sono le infrazioni commesse nel 2015 per il mancato utilizzo di viva voce o auricolare, il 20,9% in più rispetto all'anno prima. Ecco perché Anas e Polizia di Stato hanno deciso di lanciare una campagna di sicurezza stradale con lo slogan "Se non rispondi non muore nessuno. Quando guidi #GUIDAeBASTA". Testimonial della campagna è La Pina, rapper e voce storica di Radio DeeJay, emittente che fa capo al Gruppo Espresso, e che è anche media partner dell'iniziativa.

L'INIZIATIVA

Foto: Sotto, il presidente dell'Anas Gianni Vittorio Armani A destra il nuovo viadotto di Favazzina nei pressi di Scilla

Foto: L'ad delle Ferrovie dello Stato, Renato Mazzoncini (1); il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio (2)

LA SPENDING REVIEW HA LE PORTE GIREVOLI

(f.b.)

Il neo ministro Carlo Calenda deve aver dato un'occhiata al lavoro che lo aspetta e probabilmente è rimasto impressionato dalla quantità di impegni e dossier aperti. In effetti, al netto di quello che compete all'altro maratoneta del governo Renzi, quel Pier Carlo Padoan che dal Mef tratta con Bruxelles la cruciale partita dei conti pubblici, è al ministero dello Sviluppo Economico che passa la palla sul fronte delle iniziative industriali. Sviluppo, quindi. Ma evidentemente anche riduzioni di spese e attività inutili. E' così che deve trovare spiegazione l'annuncio fatto la scorsa settimana dallo stesso Calenda all'assemblea annuale di Confindustria: "Ci sarà una profonda spending review - ha detto - con la consulenza gratuita di Enrico Bondi". Non sarà un compito semplice, dal momento che si tratterà di intervenire - ha spiegato ancora il neo -ministro "su funzioni che non hanno più ragione di essere, mentre molto spesso attività chiave sono prive di risorse". E chi allora meglio di Enrico Bondi, che nella sua carriera si è guadagnato la fama - meritata di tagliatore di costi (e di teste)? L'arrivo di Bondi al Mise in realtà ha l'aspetto di una nemesi. Bondi infatti era stato nominato commissario dell'Ilva durante il governo Letta, nel giugno 2013, ma poi da quell'incarico era stato allontanato da Federica Guidi, predecessore di Calenda al ministero. Le porte del palazzo di via Veneto sono evidentemente molto girevoli. L'importante è che non si blocchino contro altri portoni. Adesso per il governo a tenere in mano la barra generale della spending review è Yoram Gutgeld, e bisognerà evitare che nascano possibili conflitti. Il Mise infatti destina notevoli flussi di incentivi, ma per sbloccarli deve avere il via libera degli uomini di Padoan, e di conseguenza quello della squadra di Palazzo Chigi. Ed è lì che spesso la macchina si è inceppata: oltre alle forbici servirà quindi un lubrificante per mettere in ordine i programmi che riguardano le agevolazioni della legge Sabatini, i fondi per l'obiettivo Smart city, gli stanziamenti per i contratti di programma. Questioni tecniche, ma spesso anche arroccamenti per difendere un potere. Di fondo, resta poi una strana sensazione: quella che la spending review sia un cantiere infinito nel quale si cimentano in tanti e resistono in pochi. Bondi infatti era stato nominato commissario di governo alla spending review da Mario Monti, nel 2012. L'anno dopo Letta lo sposta all'Ilva e al suo posto arriva Carlo Cottarelli. L'economista dell'Fmi non dura nemmeno un anno e torna a Washington. Lo sostituisce Roberto Perotti. Che a sua volta abbandona dopo 11 mesi e lo scettro passa a Gutgeld. Forse le porte sono così girevoli perchè chi le muove scopre che spesso si sbatte contro un muro.

Foto: f.bogo@repubblica.it

L'Europa accelera, più vicina l'unione digitale

SECONDO L'UE LA RIVOLUZIONE TELEMATICA SARÀ IN GRADO DI TRASFORMARE I PROCESSI ECONOMICI: DALL'IVA ALLE GARE EUROPEE PER GLI APPALTI, TUTTO DOVRÀ RISPONDERE A CRITERI E STANDARD UNIFORMI

Luigi dell'Olio

Milano Il cammino verso la convergenza ha preso il via nei giorni scorsi, con il Consiglio dei ministri Ue che ha approvato la portabilità degli abbonamenti per la pay-tv e ridotto le barriere agli acquisti online, andando a disciplinare il tema delle spedizioni cross-border e a contrastare il geoblocking (che impedisce ai consumatori di acquistare sui portali di altri Paesi). Due decisioni attese da diverso tempo, che indicano la rotta verso il Digital single market, vale a dire il mercato unico digitale europeo, che nelle intenzioni della Commissione europea potrà aggiungere 415 miliardi di euro all'anno di Pil. Ricchezza nuova per un'area che stenta ancora a ritrovare la strada della ripresa. Per arrivare a questo approdo, la normativa dovrà evolvere in modo che sia assicurata la libera circolazione di persone, servizi e capitali. Allo stesso tempo gli individui e le aziende dovranno poter avere accesso ad attività online ed esercitarle senza soluzione di continuità in un contesto concorrenziale equo: dunque competizione più ampia in vista, a tutto vantaggio (è l'auspicio) dei consumatori. Inoltre è previsto un elevato livello di protezione dei dati personali, indipendentemente dalla nazionalità o dal luogo di residenza. Secondo uno studio condotto da Frost & Sullivan, dal titolo indicativo di "Future of Europe", gli analisti indicano tutti i cambiamenti, le sfide e le opportunità che il Vecchio Continente dovrà affrontare nei prossimi anni per arrivare al traguardo del mercato unico nel 2025. «L'Europa ha svelato i propri piani dettagliati per la creazione di un mercato unico digitale sfruttando gli oltre 4 miliardi di dispositivi connessi entro il 2025, per creare una piattaforma pan-europea per le imprese digitali - spiega Sarwant Singh, senior partner di Frost & Sullivan - Presto vedremo più commercio elettronico, prezzi più equi, maggiore mobilità e una scelta più ampia per 500 milioni di europei». Gli obiettivi indicati dall'Ue sono ambiziosi (dall'Iva alle gare europee per gli appalti, fino alla giustizia, tutto dovrà rispondere a criteri e standard uniformi), a dimostrazione che la Commissione e i governi aderenti sono davvero convinti che la rivoluzione digitale potrà trasformare i processi economici, alzando al contempo il livello di istruzione generale e favorendo i processi di inclusione sociale. I documenti messi a punto dalle autorità europee dedicano inoltre ampio spazio alle frontiere del fintech, settore che abbraccia tutti gli ambiti di business nei quali la tecnologia funge da motore di cambiamento dell'industria finanziaria. Nei prossimi dieci anni, è la convinzione degli organismi comunitari, l'Europa sarà anche in testa agli sviluppi dell'Industry 4.0 (quella caratterizzata da dispositivi in grado di dialogare tra di loro), re-industrializzandosi con fabbriche e sistemi intelligenti. Si prevede che la regione sarà al secondo posto per numero di città intelligenti nel mondo e che avrà un'economia della condivisione da 18 miliardi di dollari, che le aziende potranno sfruttare. Sempre a patto che, a loro volta, si dimostrino in grado di accettare i cambiamenti necessari nel loro modo di stare sul mercato, destinato a diventare ormai non più solo quello ristretto a un singolo Paese. Un altro dettaglio importante è che le donne avranno un ruolo di primo piano nella definizione delle strategie di questa economia fiorente, guidata dal nuovo commercio e da nuove politiche di gestione dei dati. «Sarà interessante vedere fino a che punto la strategia di crescita dell'Ue potrà essere messa in pratica per la creazione della quarta rivoluzione industriale», commenta Archana Devi Vidyasekar, team leader del gruppo Visionary Innovation di Frost & Sullivan. Il suo non è scetticismo, ma prudenza dettata dal fatto che ancora oggi il 5% dell'impatto economico complessivo in Europa deriva dai settori tradizionali. «La modernizzazione di questi settori riveste un'importanza critica, dato che solo l'1,7% delle aziende ha integrato tecnologie digitali avanzate nella propria catena del valore e quasi la metà delle aziende non ne utilizza nessuna».

Foto: "Presto più commercio elettronico e prezzi equi , maggiore mobilità e scelta ampliata per 500 milioni di europei" pronostica uno studio che è stato realizzato da Frost&Sullivan

IL PIANO DI RENZI

Sconti fiscali per chi investe nelle piccole imprese

Pacchetto competitività, vertice a Palazzo Chigi Stretta sui voucher
Roberto Giovannini

A PAGINA 18 L'idea è quella di facilitare al massimo la ripresa degli investimenti produttivi: sia grazie all'afflusso di capitali provenienti dall'estero, che mobilitando le risorse dei privati italiani oggi «dormienti». Sul nuovo decreto competitività oggi i tecnici di Tesoro, Sviluppo economico e Palazzo Chigi faranno il punto. Se tutto andrà liscio il provvedimento sarà varato dal Consiglio dei ministri di domani, presieduto da Matteo Renzi, insieme alle già pronte norme per limitare gli abusi nell'utilizzo dei voucher. Altrimenti, si rinvierà. Una delle misure del pacchetto competitività, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere l'esenzione totale dall'imposta sul capital gain per chi investe in bond emessi da piccole e medie imprese. Si lavora a una detassazione sul risparmio che si orienta verso piani di investimento a medio -lungo periodo in imprese con un fatturato fino a 300 milioni. L'intenzione è quella di favorire gli investimenti delle famiglie in Borsa o nelle Pmi. Possibili anche misure per agevolare gli investimenti e le partecipazioni azionarie in aziende start up, con sgravi sulle perdite. Come detto, si mira ad attrarre anche i capitali stranieri, ad esempio con la concessione del visto per cittadini extracomunitari che investono per almeno due anni in titoli di Stato (2 milioni) o entrano in società o iniziative filantropiche (minimo 1 milione). Si parla anche di una esenzione dalla tassazione sui proventi per i Fia (Fondi di investimento alternativi) e le Siiq (società di investimento immobiliare quotate) che investono in immobili pubblici e delle assicurazioni. Anche il credito d'imposta per investimenti in ricerca verrà esteso anche alle iniziative promosse dalle multinazionali attraverso le loro società italiane. Potrebbero infine entrare anche nuove norme per liberalizzare il mercato secondario del credito. Più certo è invece il varo domani del primo decreto correttivo del Jobs act, che correggerà l'utilizzo improprio dei cosiddetti buoni lavoro (dal valore nominale di 10 euro per retribuire il lavoro accessorio, oltre 115 milioni venduti nel 2015). Per contrastarne l'abuso, i voucher saranno resi tracciabili, con l'obbligo di inviare un sms o email entro 60 minuti dall'inizio della prestazione lavorativa, comunicando tutte le informazioni dettagliate (tra cui nome, codice fiscale, luogo e data). E le violazioni dovrebbero costare care, tra i 400 e i 2400 euro secondo le ultime indiscrezioni, anche se proprio sull'entità delle sanzioni ancora ci sarebbe un capitolo aperto. Nel testo dovrebbe trovare posto anche una novità sui contratti di solidarietà «difensiva», che, se in corso da almeno 12 mesi o stipulati prima del 2016, potranno essere trasformati in contratti di solidarietà «espansiva». Vicino è il via libera anche a un pacchetto di semplificazioni fiscali: un decreto legislativo (correttivo questa volta della delega fiscale) che punta ad accorciare i tempi dedicati agli adempimenti tributari. La novità più attesa è quella della «moratoria» degli avvisi fiscali in arrivo durante le ferie estive, con la concessione di un mese in più per rispondere a tutti gli avvisi recapitati ad agosto. c

300 milioni Il fatturato massimo delle imprese verso il quale dovrebbe essere indirizzato il risparmio delle famiglie

2400 euro La sanzione massima che dovrebbe essere prevista in caso di abusi nell'utilizzo dei voucher (buoni lavoro)

Foto: ANSA Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di Milano in Piazza Affari

L'intervista Enrico Zanetti

«Non basta solo cambiare Equitalia va anche interrotta la caccia al gettito»

Andrea Bassi

R O M A Matteo Renzi non è l'unico membro del governo ad aver ricevuto una cartella di Equitalia. «Anch'io qualche giorno fa ne ho ricevuta una da 6 mila euro per un omesso versamento Iva del 2012», racconta il vice ministro dell'Economia Enrico Zanetti, «ma si trattava di un loro errore, sono andato agli uffici con le carte e tutto si è sistemato. Succede». Sarebbe meglio di no, come sostiene Renzi, che ha annunciato la riforma della riscossione. L'idea sarebbe quella di trasformare Equitalia in un dipartimento dell'Agenzia delle Entrate. Basta questo a risolvere i problemi? «No, non basta. Esattamente come non basterebbe nemmeno fare un'altra scelta della quale pure si è discusso, ossia di rendere Equitalia una sorta di agenzia della riscossione alle dirette dipendenze del ministero dell'Economia e autonoma dall'Agenzia delle Entrate. Entrambe queste scelte non sono dirimenti. Non basta cambiare il nome a Equitalia e trasformarla in un dipartimento del Fisco ». Cosa serve allora? «Vanno modificate da un lato le regole che presiedono alla riscossione, e dall'altro vanno cambiati, come in parte stiamo cercando di fare, i meccanismi che stanno a monte, quelli che regolano l'operatività dell'Agenzia delle Entrate ma anche dei Comuni, evitando che ci sia una sorta di caccia al gettito». In che modo va modificata l'operatività dell'Agenzia? «Proseguendo sul cammino iniziato lo scorso anno, attraverso la modifica degli obiettivi incentivati dell'Agenzia, eliminando per esempio il gettito dai risultati per i quali dirigenti e funzionari del Fisco prendono un premio. Si potrebbe invece mettere tra gli obiettivi il rapporto tra quanto viene accertato e quanto viene poi concretamente riscosso. Queste sono le strade con cui eviti a monte della riscossione che si producano delle pretese ingiuste. C'è poi un'altra leva sulla quale bisognerebbe agire». Quale? «Una maggiore autonomia decisionale di Equitalia». In che senso? «Le regole della riscossione devono diventare più flessibili. In Parlamento continuiamo a fare provvedimenti per la riapertura della rateizzazione dei debiti fiscali. È giustissimo farlo, ma sarebbe meglio consentire direttamente a Equitalia di decidere in autonomia quando e a chi concederle. Come esiste un accertamento con adesione dovrebbe esistere anche una riscossione con adesione. Questo sì semplificherebbe i rapporti con il cittadino». Con uno dei prossimi decreti attuativi della riforma della Pubblica amministrazione, il governo della macchina fiscale passerà dal ministero dell'Economia a Palazzo Chigi. Cosa cambierà? «Dipende da come i poteri verranno esercitati. In questi anni, a mio avviso, il controllo effettuato dal ministero sull'Agenzia delle Entrate è stato molto modesto, e in passato è stata più l'Agenzia a controllare il ministero che il contrario. Passare a Palazzo Chigi non è dirimente, l'importante è che controllo e atti d'indirizzo vadano nella direzione giusta. E quella direzione la si decide a livello collegiale, nel consiglio dei ministri». Cambiamo argomento. Il treno della prossima legge di Stabilità si è riempito di vagoni, dalla riduzione dell'Irpef, alle pensioni, fino alla decontribuzione. Tutte misure costose... «È nella consapevolezza di tutti che nelle prossime settimane bisognerà fare delle scelte. Tutto nel 2017 non potrà essere fatto. Ma c'è una cosa che a mio avviso fino ad oggi non è stata ben valutata». Cosa? «La decisione della Commissione Ue di rivedere i meccanismi di calcolo dell'output gap, il valore che serve per calcolare il pareggio di bilancio strutturale. Secondo alcuni modelli matematici l'Italia sarebbe già in avanzo. Se questi modelli fossero riconosciuti validi avremmo un impatto rilevante in grado di liberare molte risorse per le politiche del governo».

Foto: Il vice ministro dell'Economia Enrico Zanetti

Foto: PER IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA VA RIVISTO IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ASSEGNATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Foto: DALL'IRPEF ALLE PENSIONI NON TUTTE LE MISURE ANNUNCIATE TROVERANNO SPAZIO NELLA LEGGE DI STABILITÀ, BISOGNERÀ FARE DELLE SCELTE

Usa, l'ultimo paradiso fiscale

Obama ha imposto la trasparenza alla Svizzera e agli altri paesi-cassaforte Ora il rifugio dei capitali è in Delaware, Wyoming, Nevada o South Dakota
MARINO LONGONI

Il posto più sicuro dove nascondere il proprio capitale agli occhi del fisco? Gli Stati Uniti d'America. In particolare alcuni stati come il Delaware, il Nevada e il Wyoming. Mentre il South Dakota conosce da qualche anno una crescita esponenziale dei trust, costituiti per accogliere i capitali degli straricchi di tutto il mondo in fuga dai paradisi fiscali in fase di smantellamento, ai quali è garantito un anonimato assoluto. Paradossalmente, è proprio l'America del presidente Obama, quella che ha portato avanti dal 2009 in modo determinato la battaglia decisiva che sta abbattendo muri di opacità che resistevano da secoli, a essere rimasto uno dei pochi porti sicuri per i capitali in cerca di anonimato. Le altre roccaforti che ancora restano abbarbicate in difesa della riservatezza e dell'opacità sono spesso paesi dalla scarsissima affidabilità politica o isolette sperdute nell'oceano. Nella tabella che ItaliaOggi Sette pubblica a pagina 2, al primo posto in termini di segretezza risulta ancora la Svizzera, mentre gli Usa sono solo terzi, ma si tratta dei dati di un'inchiesta fatta dal Tax justice network riferiti al 2015. Probabilmente oggi sul gradino più alto del podio ci sono proprio gli Stati Uniti, grazie anche alle maniere forti da loro usate contro la Svizzera e gli altri paradisi fiscali. Non è un caso se consulenti di tutto il mondo stanno usando la resistenza degli Stati Uniti a tutti gli standard dell'Ocse come strumento di marketing per spostare denaro dall'estero verso stati Usa, vantaggiosi sia per il livello delle tasse che per il rispetto della riservatezza. Il paradosso è talmente evidente che più volte lo stesso presidente Obama ha annunciato un piano per combattere l'evasione fiscale Oltreoceano e i paradisi fiscali. Ma il vero obiettivo della battaglia sono quelle società americane che ancora riescono a evadere le imposte trasferendo le proprie operazioni o i loro conti bancari al di fuori degli Stati Uniti. La riforma annunciata pochi giorni fa si propone quindi di impedire che le aziende Usa riescano a eludere il pagamento dei loro oneri fiscali come hanno fatto finora, ricorrendo all'imputazione degli utili a bilanci di società estere invece di registrare i profitti negli Usa. Di fatto gli Usa vogliono continuare la loro battaglia, che ha avuto nei Fatca il punto di svolta, con l'obiettivo di mantenere traccia degli asset Usa all'estero, ma non si sono finora preoccupati granché dei capitali esteri esistenti negli Usa. Infatti non partecipano allo scambio automatico di informazioni con gli altri paesi in presenza di trust o società e, nella maggior parte degli stati americani, continua a esistere almeno in parte il segreto bancario, i dati di trust e fondazioni sono riservati, idem la proprietà e i bilanci delle società. Una trasparenza, dunque, a senso unico che finisce per trasformare molti stati americani nel punto di arrivo di gran parte dei capitali in fuga da ex paradisi fiscali ora in fase di smantellamento.

Pagina a cura DI ANDREA FRADEANI

Impatti tributari in zona d'ombra

L'Organismo italiano di contabilità sta mantenendo le proprie promesse. L'aggiornamento dei principi contabili nazionali in conseguenza del dlgs 139/2015 è a buon punto: a oggi sono state, infatti, emanate le bozze di sette principi contabili, fra questi ci sono quelli che trattano gli aspetti forse più delicati delle nuove regole contabili (il costo ammortizzato, l'attualizzazione, i costi di ricerca e sviluppo, l'avviamento e gli strumenti derivati). Il percorso è ancora lungo, quanto pubblicato dovrà essere corretto in standard definitivi e mancano ancora due documenti particolarmente significativi quali l'Oic 11 - Bilancio d'esercizio, finalità e postulati e l'Oic 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio, ma sono fin d'ora comprensibili i tratti salienti del «nuovo» modello di bilancio che le imprese italiane dovranno utilizzare per rendicontare i periodi amministrativi iniziati il 1° gennaio 2016 o successivamente. Più nebulosa, invece, la problematica degli impatti tributari. Alcune criticità sono state ridimensionate, seppure indirettamente, dallo stesso Organismo italiano di contabilità. Ci riferiamo, per esempio, alla soluzione adottata in tema di spese di ricerca e pubblicità: in definitiva, seppure con alcuni distinguo con riferimento a queste ultime, chi aveva capitalizzato applicando correttamente i principi contabili nazionali potrà continuare non solo a mantenere i valori in parola, pur riclassificandoli, ma pure a patrimonializzarne di future (rispettivamente come spese di sviluppo o di impianto e ampliamento). A livello tributario, quindi, non dovrebbero verificarsi, per le poste in parola, significative problematiche. L'incertezza domina invece, a oggi, in merito agli impatti sia del criterio del costo ammortizzato (e dell'attualizzazione) che della valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati. Iniziamo dal primo criterio: i crediti e i debiti, seppure quelli a medio/lungo termine, dovranno abbandonare la «comoda» logica del valore nominale. Ciò determinerà non solo la riqualificazione di alcuni componenti reddituali (per esempio parte dei ricavi di vendita o dei costi d'acquisto che divengono interessi attivi o passivi) ma pure una diversa imputazione temporale di costi e ricavi: tutto questo, sulla base dell'attuale disciplina sulle imposte dirette (o della sua prassi interpretativa), risulta foriero di variazioni in dichiarazione e, conseguentemente, fiscalità anticipata e differita. È ormai superato, e siamo ad affrontare il secondo criterio, l'art. 112 del Tuir che disciplina, quali operazioni fuori bilancio, la valutazione fiscale degli strumenti finanziari derivati. Anche in questo caso, visto proprio l'ingresso di questi ultimi nel rendiconto, sarebbe buona cosa affidarsi al principio di derivazione della base imponibile dal reddito di bilancio. Ulteriore problematica è quella della coesistenza di modelli di bilancio differenti: il rendiconto ordinario, l'abbreviato e quello per le micro imprese differiscono infatti non solo per schemi ma pure per i criteri di valutazione e quindi, potenzialmente, per reddito civilistico e imponibile. Urge allora un intervento dell'amministrazione finanziaria, almeno interpretativo (per esempio attraverso una circolare ad hoc sugli impatti tributari delle nuove regole contabili) se non di stimolo al legislatore per un aggiornamento dello stesso Tuir, che possa fare chiarezza: lo svolgimento di operazioni straordinarie nel corso del 2016 o, in ogni caso, qualsiasi rendiconto infrannuale con inizio dopo il 31 dicembre 2015 deve già fare i conti con la determinazione dell'imposizione diretta a normativa vigente ossia nuove regole contabili ma «vecchio» Tuir.

Operazione senza vantaggio fiscale

Non è conveniente fi scalmente ma può servire per ricapitalizzare la società. L'ultima legge di Stabilità ha riaperto la possibilità di rivalutare i beni d'impresa iscritti nei bilanci al 31/12/2014 e 2015. Le aliquote eccessive delle sostitutive previste (che giungono fi no al 16%) rendono l'operazione senza alcun tipo di reale vantaggio fi scale (anche se poi pensiamo che dal 2017 l'Ires dovrebbe essere prevista con l'aliquota del 24%) ma può portare dei sollievi ai patrimoni netti delle imprese. Le due aree di bilancio interessate dalla rivalutazione sono l'attivo dello stato patrimoniale e il patrimonio netto. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2445 del codice civile. Inoltre la circostanza che la rivalutazione avviene in deroga alle disposizioni dell'articolo 2426 del c.c. e di ogni altra disposizione, permette di ritenere che sia derogata anche la disposizione dell'articolo 2423, laddove fa divieto alla distribuzione del saldo attivo da rivalutazione se non una volta che il valore sia recuperato tramite la vendita. Ciò significa che non vi sono ostacoli civilistici alla attribuzione ai soci del saldo attivo da rivalutazione. La norma in questione è il 4 comma dell'art. 2423 che dispone: «Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'inenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, fi finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato». Si pensi per esempio al caso del bene iscritto in bilancio dopo il riscatto da un leasing (e quindi iscritto a tale importo) presumibilmente in non pochi casi il valore di mercato o d'uso dello stesso sarà maggiore e optando con la rivalutazione si ha la possibilità di esporre lo stesso nell'attivo al suo valore di mercato con un effetto positivo immediato anche sul patrimonio. Le regole da seguire per individuare il valore sono (vedi l'Oic 16):

- i criteri seguiti per procedere alla rivalutazione, le metodologie adottate per la sua applicazione e i limiti entro cui la rivalutazione viene effettuata devono conformarsi a quanto stabilito dalla legge speciale in base alla quale la rivalutazione è effettuata. Se la legge speciale non stabilisce criteri, metodologie e limiti da adottare per effettuare la rivalutazione, tutti questi elementi devono comunque essere determinati in conformità al principio generale di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio;
- il limite massimo della rivalutazione di un'immobilizzazione materiale è il valore recuperabile dell'immobilizzazione stessa che in nessun caso può essere superato.
- la rivalutazione di un'immobilizzazione materiale non modifica la stimata residua vita utile del bene, che prescinde dal valore economico del bene. L'ammortamento dell'immobilizzazione materiale rivalutata continua a essere determinato coerentemente con i criteri applicati precedentemente, senza modificare la vita utile residua;
- l'effetto netto della rivalutazione non costituisce un ricavo ed è accreditato tra le riserve di patrimonio netto, alla voce AIII «Riserve di rivalutazione» (cfr. OIC 28 «Patrimonio netto»). In ogni caso costo di sostituzione è limite massimo della rivalutazione. Per individuarlo occorre avere riguardo al mercato. La rivalutazione non può mai avere come risultato quello di individuare il costo storico del bene rivalutato in un valore superiore a quello di sostituzione, con ciò intendendosi il costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia, oppure il valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino della sua originaria funzionalità. Tale indicazione è coerente alle previsioni dell'art. 11, co. 2 della legge 342/2000 (richiamata anche dalla norma contenuta nella legge di stabilità per il 2016) secondo cui «I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle

quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri».

Doppia via per la rinuncia

La rinuncia dei crediti dei soci può essere imputata a conto economico (in casi limitati).

La rinuncia dei soci alla restituzione trasforma la natura del versamento da mutuo a patrimonio della società.

Ciò interviene quando la rinuncia ha motivazioni diverse rispetto al patrimonializzazione della partecipata.

La rinuncia deve essere iscritta tra le "altre riserve", e non è consentita l'iscrizione dei versamenti effettuata dai soci durante l'esercizio a prescindere dalla loro destinazione, direttamente a conto economico .

Un esempio può essere quello del credito commerciale vantato dal socio e contestato dalla partecipata a cui il socio decide di rinunciare per evitare aggravi contenziosi

In questo modo non si corre il rischio di mascherare i risultati economici non positivi della società patrimoniale.

IL NUOVO ISTITUTO PREVISTO DAL DECRETO BANCHE AL CENTRO DI UN'ANALISI DI CONFIMI INDUSTRIA

Pegno non possessorio, c'è il rischio di iscrizioni massive

Fabrizio G. Poggiani

Il nuovo istituto del pegno non possessorio, grazie al quale un'impresa, per ottenere credito, può dare in pegno un bene mobile destinato all'esercizio della stessa (per esempio un macchinario) potendo continuare a utilizzarlo nel processo produttivo presenta da una parte rischi che vanno «mitigati» e, dall'altra, «potenzialità» che vanno invece sostenute. Il decreto banche (dl 59/2016), la cui conversione è stata nei giorni scorsi all'attenzione in questi giorni della commissione finanze e tesoro del senato (As 2362), presenta profili tanto innovativi, di potenziale interesse, quanto pericolosi per le imprese dell'economia reale. Questa l'analisi di Confimi Industria, la confederazione delle imprese manifatturiere, che sottolinea l'opportunità di introdurre correttivi per scongiurare bulimiche fagocitazioni, in particolare del pegno non possessorio sui beni mobili, da parte del mondo bancario e della finanza. I rischi Va evitato che banche e istituti di reddito, già al primo rinnovo fidi successivo all'istituzione del nuovo registro telematico che sarà tenuto dall'Agenzia delle entrate, pretendano iscrizioni massive anche a fronte di linee di credito a breve termine. Va altresì evitato che la norma scateni una corsa da parte dei finanziatori istituzionali a «appropriarsi» dei beni migliori, soprattutto se in fase prefallimentare, in modo da tutelare le proprie posizioni, «sottraendo» asset dell'attivo al restante ceto creditorio (dipendenti compresi) ostacolando la potenzialità circolatoria dei beni stessi nonché la capacità di ottenere credito presso altri finanziatori (fornitori o altre banche). Il pegno della durata di dieci anni (con possibilità di proroga), infatti, può essere costituito su qualsiasi bene mobile diverso da quelli mobili registrati (mezzi di trasporto) esistente o futuro, determinato o determinabile anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo di beni che possono essere altresì trasformati o ceduti con relativo seguito del pegno e possibili complicazioni sistemiche che potrebbero nuocere nell'agevole circolazione dei beni. È anche verosimile immaginare, infatti, che da quando sarà attivo il registro dei pegni non possessori il cessionario vorrà avere visure e certificati (per i quali è già prevista la fissazione di tariffe) in grado di assicurarlo sulla impignorabilità di ciò che sta acquistando. I pro Dall'altro fronte, secondo Confimi, va esaltato, invece, il ruolo che potrebbe avere l'utilizzo del pegno non possessorio a tutela delle ragioni creditore del fornitore che vende offrendo credito al proprio cliente (per esempio pagamenti a rate o dilazionati) sostituendosi, in un certo senso, al sistema finanziario. In questo modo, infatti, il fornitore potrà finanziare il proprio cliente in cambio di un pegno che gli potrà consentire di avere garanzie forti sulla riscossione del proprio corrispettivo. Ragioni creditorie che potrebbero essere ulteriormente rafforzate laddove venisse introdotta la possibilità (facoltà) per il fornitore che riceve un insoluto di costituire di diritto, ex post, pegno non possessorio, a proprio favore, per l'imponibile e a favore dell'Agenzia delle entrate, per l'Iva. Il tutto abbinato all'emissione di una nota di accredito telematica (sempre destinata all'Agenzia) che gli consenta di recuperare l'Iva già versata costringendo al contempo il cessionario a riversare quella precedentemente detratta. Tale meccanismo fungerà da deterrente per il debitore che farà di tutto per evitare l'attivazione della citata procedura che lo potrebbe anche raggiungere con verifiche fiscali. La funzione di deterrenza, peraltro, potrebbe essere ulteriormente rafforzata dalla previsione di una sospensione, in capo al cessionario insolvente, della deducibilità ai fini Irpef/Ires, ferma restando l'imponibilità in capo al fornitore. In questo modo l'Erario potrebbe acquisire un doppio beneficio: quello legato alla costituzione del pegno sull'Iva che gli consentirà di ridurre lo stock di Iva destinata a gravare inesorabilmente sulle casse erariali per le procedure concorsuali che (sulla base delle novità della legge di stabilità 2016) saranno avviate successivamente al 31/12/2016; quello della sospensione della deducibilità ai fini Irpef/Ires del costo della fornitura per la quale il fornitore abbia attivato la citata procedura di recupero Iva. Fabrizio G. Poggiani e

Francesco Zuech

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Pensioni e lavoro, dubbi sui conti A rischio anticipi e decontribuzione

ROMA TAGLIO strutturale del costo del lavoro per i contratti stabili e flessibilità previdenziale per i sommersi della riforma Fornero. I due dossier chiave dell'inedito (per il governo Renzi) tavolo governo-sindacati e della manovra d'autunno catalizzano attenzione, ma alimentano anche più di un dubbio. Né le dichiarazioni dei protagonisti della partita, il ministro Giuliano Poletti e il sottosegretario alla Presidenza Tommaso Nannicini, riescono a offrire una bussola per i due nodi cruciali da sciogliere: la previsione o no della copertura figurativa per la sforbiciata sui contributi previdenziali per alleggerire il costo del lavoro; l'alternatività o no tra penalità e rata di rimborso del prestito per chi andrà in pensione in anticipo con le future regole. È VERO che i dettagli e i numeri si definiranno via via che ci si avvicinerà alla legge di Stabilità. Ma i due aspetti indicati rinviano all'impostazione di base e, dunque, sarebbe opportuno e utile precisarli fin da ora. Partiamo dal capitolo costo del lavoro. Poletti e Nannicini hanno ripetuto più volte che, al posto di una nuova forma di decontribuzione temporanea ancora più ridotta per i contratti a tempo indeterminato, sarebbe preferibile puntare, per il 2017, sulla riduzione stabile del cuneo contributivo. Si parla di 4-6 punti in meno di contributi. Prima per i nuovi assunti, poi per tutti i lavoratori. L'obiettivo è condivisibile perché il taglio del costo del lavoro è prioritario per la ripresa e per l'occupazione. Ma questo va a vantaggio di tutti se quella contribuzione mancante è comunque coperta figurativamente, come è accaduto per il bonus contributivo in vigore. Se invece non dovesse essere così, è sacrosanto dire quale sarà l'effetto negativo: i giovani, che già avranno pensioni magre, le avranno ancora più misere perché si troveranno a accumulare meno contributi e questo peserà drammaticamente sulle future prestazioni. È evidente chi pagherà il prezzo del taglio. Diverso il caso della flessibilità in uscita modello Ape. Il cosiddetto Anticipo pensionistico (di tre anni rispetto ai 66 anni e 7 mesi dell'età standard) sarà attuato attraverso una sorta di prestito erogato dalle banche e garantito dalle assicurazioni (per l'ipotesi di premorienza del pensionato in anticipo). Saranno anche previste penalizzazioni (2-3%) in relazione agli anni di anticipo dell'assegno. Il tutto realizzato in maniera differenziata a seconda della condizione del soggetto (già disoccupato, occupato ma in esubero, volontario) e del suo reddito. MANCA da capire un elemento decisivo: la penalità si somma o no al rateo di rimborso del prestito? E, dunque, quale sarà il prezzo dell'anticipo nelle diverse ipotesi considerate. È evidente che più alto sarà il costo per il soggetto, minore sarà l'utilizzo dell'Ape. Fino a ridursi alle situazioni più disperate. Ma se dovesse accadere, ci troveremmo di fronte solo a una finzione di flessibilità. E non sarebbe la prima volta: il caso del Tfr in busta paga sta lì a dimostrazione di come certe misure, fatte male, restino solo sulla carta. Ma si potrebbe citare, più nello specifico, anche il fallimento degli esodi pre-pensione ipotizzati dalla riforma del mercato del lavoro targata ugualmente Fornero: non hanno mai avuto appeal perché per le imprese sarebbero stati un salasso insostenibile.

GOVERNO LOCALE E AREE METROPOLITANE

1 articolo

INTERVISTA Antonio Decaro. Il sindaco di Bari: "Da assessore ci ho messo anni per togliere le auto dal centro, con le loro regole non l'avrei mai fatto"

"Assurda la carica con la scadenza così non si programma nulla"

GIULIANO FOSCHINI

BARI. Antonio Decaro, sindaco di Bari del Partito democratico, è stato per dieci anni assessore alla Mobilità. «Secondo l'assioma a Cinque stelle dopo quando sarei dovuto andare via?».

Presto, abbastanza presto.

«Trovo la dichiarazione inquietante per almeno due aspetti. La prima è che chi dice una cosa del genere non soltanto non ha mai amministrato, ma non sa nemmeno da dove cominciare. E non è, sinceramente, una prospettiva rassicurante. Penso che il buon amministratore debba avere i piedi per terra e la testa tra le nuvole: significa che bisogna tener presente le buche delle strade ma contemporaneamente avere visioni a lungo raggio. È necessario occuparsi subito dei giardini o delle municipalizzate ma progettare anche quello che accadrà tra venti anni. Con questa storia dell'assessore a tempo, si rinuncia a progettare il futuro. Il sindaco non è un amministratore di condominio». Diceva che le cose che non la convincevano erano due.

«Mi inquieta che a dire cosa farà la Raggi, se eletta sindaco, sia Di Maio. Come si può pensare che il sindaco sia un pupazzo di un direttorio o di un partito? Quando io ho scelto la squadra dei miei assessori a Bari il segretario regionale, Michele Emiliano, e quello nazionale, Matteo Renzi, hanno letto i nomi sui giornali. La responsabilità di quelle scelte era mia, perché deve essere di un sindaco. E non di un'indefinita identità superiore».

Vuole far credere che i partiti non indicano gli assessori? «Al massimo li propongono.

Poi decide il sindaco».

E se lavorano male? «Il sindaco si prende la responsabilità di cacciarli. Ma non può essere, in partenza, un contratto a tempo determinato. Io in questa giunta ho scelto tecnici straordinari nel loro campo che, però, soltanto ora, a quasi due anni dal loro insediamento, sono perfettamente consapevoli dei meccanismi che regolano un'amministrazione. E poi il Movimento 5 Stelle fa della partecipazione un suo cavallo di battaglia: ma hanno idea quanto serva per progettare con i cittadini un cambiamento? A me, da assessore, sono serviti tre anni per togliere le auto dal centro storico e per permettere il parcheggio gratuito solo ai residenti. Con le loro regole, non avremmo mai terminato questa rivoluzione per una città».

Lei è stato eletto in questa legislatura in Parlamento. Poi si è dimesso per lavorare da sindaco. Ha conosciuto i 5 Stelle sui banchi della Camera e ora all'opposizione del suo Comune. Sono maturi come classe dirigente? «In Parlamento ho conosciuto ottimi colleghi. E l'opposizione al Comune è seria, propositiva.

Non a caso ho adottato il reddito di cittadinanza su loro proposta.

Non so, però, se è loro chiaro l'onere e l'onore che ho un qualsiasi pubblico amministratore. Io ogni giorno ho paura di non essere all'altezza della mia città».

Foto: SINDACO DI BARI Antonio Decaro è esponente del Pd

Foto: Mi inquieta che a dire cosa farà la Raggi, se eletta sindaco, sia Di Maio. Un sindaco non è un pupazzo di un direttorio